



La rosa blu



...per non farci
trovare
impreparati!

numero speciale con

I manualetti

S.A.I.? 
Anffas in - rete

Anno XVII N. 1 Aprile - 2009

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1 comma 2, DCB BRESCIA
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RINVIARE A UFFICIO POSTE BRESCIA - PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE E PREVIO ADEBITO

La rosa blu

LA RIVISTA ANFFAS ONLUS SULLA DISABILITÀ

Anno XVII N. 1 - Aprile 2009

Direttore Editoriale
- Roberto Speziale

Direttore Responsabile
- Salvatore Curiale

Comitato Editoriale
- Elisa Barazzutti
- Emanuela Bertini
- Maurizio Cadonna
- Angelo Cerracchio
- Marco Faini
- Michele Imperiali
- Lilia Manganaro
- Laura Mazzone
- Ivo Manavella
- Maria Villa Allegri

Redazione
- Roberta Speziale (Responsabile)

Grafica e impaginazione
AGVA - Arti Grafiche Vannini srl

Autorizzazione
Tribunale di Roma n. 254/82 del 3.7.82

Stampa
AGVA - Arti Grafiche Vannini srl
Bagnolo Mella (Bs)
Aprile 2009

sommario

Editoriale - "Care famiglie vi scrivo..." pag. 3
Roberto Speziale

Agevolazioni lavorative pag. 4

Inclusione scolastica pag. 9

Inserimento lavorativo pag. 14

Invalidità civile e stato di handicap pag. 19

Mobilità pag. 25

Tutela giuridica pag. 31



Personalità Giuridica D.P.R. 1542/64
Iscritta al registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale al n. 95/04
Via E. Gianturco, 1 00196 ROMA
Tel. 06.3611524 - Fax 06.3212383
e-mail nazionale@anffas.net
www.anffas.net

Care famiglie vi scrivo...

Roberto Speziale – Presidente Nazionale Anffas

Care "Famiglie Anffas", per una volta, forse la prima, desidero rivolgermi direttamente a voi: i genitori, familiari, amici delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che hanno deciso, in alcuni casi anche da tanti anni, di unirsi alla "grande famiglia Anffas".

Mi rivolgo direttamente a voi (e nel "voi" sono compreso anch'io, in quanto papà) perché è proprio a voi che ho pensato, insieme al Comitato editoriale de "La rosa blu", quando ho deciso di dedicare questo numero della nostra rivista alla pubblicazione della collana "I manuali S.A.I.? Anffas In-Rete", insieme di 6 guide operative, realizzate dal S.A.I.? Nazionale a conclusione del progetto approvato e co-finanziato dall'ex Ministero della Solidarietà Sociale, che si propongono di illustrare in maniera chiara ed accessibile a tutti i principali diritti ed agevolazioni spettanti alle persone con disabilità ed ai loro familiari.

Desidero rassicurarvi circa il fatto che nel compiere questa scelta non abbiamo avuto nessuna pretesa di "insegnarvi" qualcosa, sappiamo bene che la tutela dei diritti illustrati in queste pagine la sperimentate quotidianamente "sulla vostra pelle" e che avete un enorme bagaglio di esperienze e saperi acquisito "sul campo". La nostra scelta è nata semplicemente dalla volontà di condividere con tutti voi degli strumenti che ci sembrano utili, specialmente in questi momenti di crisi e, spesso, di messa in discussione di alcuni nostri importanti diritti.

Stiamo, infatti, attraversando tempi difficili, sia in termini economici che politico-sociali, che vedono, ahimé, spesso le persone con disabilità o in situazione di svantaggio sociale ed i loro congiunti "vittime" maggiormente vulnerabili, con il serio rischio della marginalizzazione, o peggio, dell'esclusione sociale.

Mai come adesso è, quindi, necessario fare fronte comune, unendo le nostre forze e realizzando un vero processo di empowerment (ovvero "l'acquisizione di potere", quale processo di ampliamento delle possibilità di un soggetto - una persona ma anche un "soggetto sociale" come la famiglia - di aumentare la capacità di agire nel proprio contesto e di operare delle scelte) e per far questo è sicuramente importantissimo che tutti noi, tutte le straordinarie persone e famiglie che la nostra associazione ha la fortuna di raccogliere, siamo sempre più "formati ed informati".

Anffas è ogni giorno più convinta e consapevole del fondamentale ruolo che in tale processo ha la famiglia e non a caso, ha infatti voluto proclamare il 2009 "Anno Anffas della Famiglia", realizzando il Progetto "Anffas In Famiglia" che avvia e promuove una serie di iniziative volte alla creazione di nuovi ed innovativi percorsi, strumenti e supporti per il rafforzamento dell'empowerment e la valorizzazione delle famiglie al cui interno vivono persone con disabilità. I primi passi di questo percorso sono stati, come saprete, l'individuazione di "famiglie referenti" che raccolgano e trasmettano alle strutture associative locali e nazionale bisogni, necessità ed aspettative delle famiglie del proprio territorio, e l'avviamento di un'indagine conoscitiva sui bisogni delle

famiglie nelle varie fasi della vita. Nel corso di quest'anno e del prossimo saranno inoltre realizzati a livello locale e nazionale una serie di progetti ed iniziative tra i quali i più meritori riceveranno un riconoscimento e contributo "interno" da parte di Anffas Nazionale.

Penso sia superfluo evidenziare come i veri protagonisti di questo percorso siate voi, anzi noi, genitori e familiari di persone con disabilità e infatti un punto fermo previsto in ogni fase ed attività del Progetto "Anffas In-Famiglia" è il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il 2009, inoltre, è un anno particolarmente importante e significativo per tutti noi: come molti di voi sapranno il 24 febbraio scorso è stata ratificata anche nel nostro Paese la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, strumento (di cui più volte abbiamo parlato in questa rivista seguendone, passo passo, l'iter) che ha in se la potenzialità di trasformare radicalmente la condizione di vita di migliaia di persone in tutto il mondo.

La nostra associazione, in linea con quanto già manifestato anche dalla Fish, non può quindi che esprimere soddisfazione, nella convinzione che a partire dalla Convenzione si debba realizzare una nuova stagione in cui i diritti civili ed umani divengano in Italia il nuovo paradigma per aggiornare-orientare-ri-orientare le politiche a sostegno dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie in chiave inclusiva così come da questa fortemente sancito. Il percorso, però, lungi dall'essersi concluso con la ratifica, è ancora in buona parte da costruire e, continueremo sempre a ribadirlo, è necessario che si svolga all'insegna del "nulla su di noi senza di noi", ovvero con la partecipazione attiva dei "diretti interessati" e di chi li rappresenta.

Anffas, quindi, avendo nel 2008 festeggiato ben 50 anni di vita e volendo prepararsi al meglio per operare in questo nuovo scenario, ha deciso di indire gli Stati Generali (che si terranno a Riva di Canavese l'8,9 e 10 Maggio prossimo) al fine di condividere una nuova fase di avanzamento del pensiero e dell'azione associativa, in continuità con quanto contenuto e discusso sia nella relazione "il cuore e la ragione" sia nei documenti successivi, nonché nelle risultanze della Conferenza programmatica di Ostia celebrata nel 2005. Infatti, si rende necessario un confronto tra e con i vari livelli associativi in modo da condividere tale importante percorso, per ricevere spunti, indicazioni, suggerimenti, proposte per ri-orientare e riprogrammare le attività e le linee di azione associativa almeno per il prossimo triennio, tenendo conto delle effettive esigenze e richieste provenienti, appunto, dalla base associativa. I risultati degli Stati Generali saranno, infine, portati all'attenzione ed all'approvazione dell'Assemblea Nazionale che si terrà in Abruzzo nel mese di giugno 2009.

Per concludere, non mi resta che rivolgermi un affettuoso saluto, nella speranza che questo mio messaggio possa essere da voi condiviso ed apprezzato.

Quindi: alla prossima...e mi raccomando: non facciamoci trovare impreparati!



Premessa

Il presente "manualetto" ha l'intento di illustrare le varie agevolazioni lavorative di cui può usufruire sia il lavoratore con disabilità che il lavoratore che assista un parente o affine entro il terzo grado con disabilità grave.

La possibilità di conciliare il lavoro con le proprie esigenze di salute o con le esigenze familiari di assistenza materiale e morale del proprio congiunto parte dalla considerazione che un'adeguata flessibilità delle modalità lavorative può restituire, oltre che una maggior dignità al lavoratore, anche positive ricadute sia in termini di produttività lavorativa, sia in termini di sostegno e cura delle persone con disabilità.

Negli ultimi anni, tutti i maggiori interventi normativi hanno considerato come rilevante per la cura e l'assistenza delle persone con disabilità la **FAMIGLIA**, come primo nucleo di affetti, valori ed attenzioni che non possono essere derogati in un percorso di piena e consapevole "presa in carico" di una persona con disabilità, delegandoli a soggetti terzi, fornitori di servizi.

Al momento di andare in stampa, si riscontrano delle volontà politiche indirizzate a ridefinire tutta una serie di agevolazioni lavorative e non si sa come questa fase tumultuosa terminerà. Ma sicuramente si è consci che, indipendentemente dalla nuova regolamentazione delle agevolazioni lavorative, queste debbano continuare ad essere considerate nell'ottica sopra detta.

In tali agevolazioni, un ruolo di primissimo piano svolgono i permessi retribuiti previsti dalla **Legge n. 104/92** e l'individuazione di una sede lavorativa vicina alla residenza della persona con disabilità.

Purtroppo, a fronte di una sempre maggiore conoscenza dei diritti dei lavoratori in merito ad alcune agevolazioni lavorative, ancora poco utilizzati sono gli incentivi volti a far emergere delle azioni positive, quali i finanziamenti di progetti volti ad articolare l'attività lavorativa in maniera che siano conciliati i tempi di vita (anche familiare) e di lavoro (ai sensi dell'art. 9 **Legge n. 53/2000**).

Rientra in questo filone di conciliazione tra vita familiare ed orario lavorativo, anche la previsione per coloro che hanno a carico persone con disabilità, della possibilità di essere esonerati dai turni lavorativi notturni. Tale agevolazione deriva dalla consapevolezza

che nelle ore serali e notturne è solitamente maggiore l'apporto dei loro congiunti.

Infine, nel presente manualetto, non potevano non ricordarsi due speciali istituti: il prepensionamento per il lavoratore con disabilità ed il congedo biennale straordinario.

Entrambi gli istituti traggono la loro ragion d'essere dal carattere solidaristico che deve animare il nostro sistema socio-economico, non potendosi negare che debba essere attentamente considerato il maggior sforzo impiegato da un lavoratore con disabilità (che, comunque, con la propria vita lavorativa, abbia contribuito al benessere della nazione) e quello di chi continui a dare il proprio apporto alla comunità attraverso la propria prestazione lavorativa ed anche la propria attività di assistenza e cura di altre persone appartenenti alla collettività stessa.

Per esigenze di sistematicità si è ritenuto di presentare le singole agevolazioni, individuando, volta per volta, quando le stesse spettino al lavoratore con disabilità o al lavoratore che assiste un proprio congiunto con disabilità, evidenziando i requisiti necessari per il riconoscimento all'uno o all'altro.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

Permessi retribuiti

In cosa consistono:

E' la possibilità che ha il lavoratore con disabilità grave o il lavoratore che assiste una persona con disabilità grave di assentarsi dal lavoro per **3 giorni al mese** o **per alcune ore nell'arco della giornata** lavorativa, pur percependo la retribuzione dovuta.

A chi spettano:

Possono beneficiare dei permessi:

- 1) il **lavoratore con disabilità** che sia in possesso di un certificato dello stato di handicap, attestante la connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992;
- 2) il **lavoratore che assista un proprio figlio con disabilità**, dichiarato "persona handicappata" con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992;
- 3) il **lavoratore che assiste un parente/affine entro il 3° grado con disabilità**, dichiarato "persona handicappata" con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992.

Tali permessi spettano sia se il lavoratore è un dipendente pubblico sia se è un dipendente privato, indipendentemente dalla circostanza che il contratto di lavoro sia a tempo determinato o indeterminato. Sono esclusi da tali benefici i lavoratori a domicilio, gli addetti ai servizi domestici ed i lavoratori agricoli con rapporto di lavoro inferiore ai 26 giorni al mese.

Lavoratore con disabilità:

Ha la possibilità di usufruire alternativamente o di **2 ore di permesso al giorno** (1 ora se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore) o di **3 giorni di permesso al mese**.

Per il lavoratore con disabilità che decidesse di fruire delle 2 ore giornaliere non si potrebbe considerare un tetto massimo di ore al mese. In tal senso si veda la sentenza del Trib. Lecce n. 6905/2004 che ha disapplicato la Circolare del Ministero del Tesoro del 21/10/2000 con cui si stabiliva che i dipendenti pubblici con disabilità non avrebbero potuto usufruire di 2 ore al giorno per più di 18 ore nell'arco di un mese.

Lavoratore che assiste figlio con disabilità:

Occorre distinguere a seconda che il figlio sia **minore di 3 anni, minore sopra i 3 anni, maggiorenne**.

In ogni caso, occorre che il figlio **non sia ricoverato a tempo pieno** in istituti specializzati (sul punto vedasi meglio dopo).

Nel caso in cui il figlio da assistere sia **minore di 3 anni**, il genitore lavoratore ha diritto a fruire alternativamente del **prolungamento dell'astensione facoltativa** o di **2 ore di permesso retribuito giornaliero**, indipendentemente dalla circostanza che l'altro genitore non ne abbia diritto (in quanto, per es., non occupato).

Il prolungamento dell'astensione facoltativa, riconosciuta anche al padre, (a differenza di quella obbligatoria, ovviamente di pertinen-

za esclusiva della gestante) dà diritto ad un'**indennità pari al 30% della retribuzione**.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Nel caso in cui il figlio da assistere sia **minore sopra i 3 anni di età**, il genitore ha diritto alla fruizione di **3 giorni di permesso al mese**, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (perché, semmai, disoccupato).

Tali permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affidatari.

Anche nel caso in cui il figlio da assistere sia **maggiorenne** spetterebbero **3 giorni al mese di permesso**, pur dovendosi, però, ulteriormente distinguere se lo stesso sia **convivente**, o meno, con il genitore lavoratore.

Nel caso in cui il figlio fosse convivente non occorrerebbe la persistenza di nessun altro requisito se non quello della connotazione di gravità per la disabilità dello stesso.

Viceversa, nel caso in cui il figlio maggiorenne **non sia convivente** con il genitore, quest'ultimo può fruire dei permessi solo se fornisce un'assistenza **continua ed esclusiva**.

N. B. I concetti di assistenza "continua ed esclusiva" sono stati oggetto di una serie di puntualizzazioni nel corso degli ultimi anni. Attualmente, per assistenza continua s'intende quell'assistenza fornita con **sistematicità ed adeguatezza**, quindi anche non posta in essere in via del tutto continuativa, ma che assicura una completa e costante supervisione degli interventi di assistenza da porre in essere.

Mentre per assistenza esclusiva, deve intendersi non più quella fornita in assenza di qualsiasi altro genitore o parente che possa attuarla, ma la circostanza che il lavoratore richiedente sia l'unico (tra tutti i potenziali beneficiari) ad usufruire delle agevolazioni lavorative per quella persona con disabilità.

Lavoratore che assiste parente o affine entro il 3° grado con disabilità:

In tale ipotesi, il lavoratore ha diritto a **3 giorni di permesso al mese**, ricorrendo gli stessi requisiti previsti per il genitore di un figlio: maggiorenne con disabilità grave, non convivente.

N.B. sono parenti entro il 3° grado: fratello/sorella, zio/zia, nonno/nonna, nipote, pronipote.

Sono affini entro il 3° grado: i coniugi dei parenti entro il 3° grado.

Ricovero in ospedale:

Purtroppo, anche a seguito della Circolare Inps n. 90 del 23/05/2007, si ritiene che il ricovero ospedaliero venga equiparato al ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, che esclude la fruizione dei permessi.

Gli unici casi in cui si potrebbe ugualmente usufruire dei permessi, sono:

1) il **ricovero ospedaliero di un bambino di età inferiore ai 3 anni**, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte del genitore o del familiare;

2) il **ricovero ospedaliero della persona con disabilità in coma vigile e/o in situazione terminale**.

Ricovero a tempo pieno:

Anffas ha da sempre affermato che la **frequenza ad un centro diurno** per persone con disabilità **non è equiparabile ad un "ricovero a tempo pieno"**, in presenza del quale non sarebbero riconosciuti i permessi ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992. Dopo diverse interpretazioni (vedasi Messaggio Inps n. 228 del 2006), l'Inps ha accolto questa differente tesi di Anffas, prima con propria nota del 04/08/2006 e poi all'interno della Circolare n. 90/2007.

Domanda:

Per avere diritto ai permessi, il lavoratore deve presentare apposita domanda **presso l'ufficio dell'ente previdenziale di appartenenza**, compilando un doppio modulo, una copia del quale deve essere restituita protocollata al lavoratore che dovrà, poi, consegnarla al datore di lavoro.

Unitamente alla domanda, dovrà essere presentato il certificato dello stato di handicap attestante la connotazione di gravità (del lavoratore con disabilità o del familiare che assiste).

Esclusivamente per i fruitori dei permessi che siano persone diverse

da quella con disabilità, occorrerà anche allegare:

1) stato di famiglia;

2) autodichiarazione della persona con disabilità (o del suo tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore esercente la potestà) circa l'assenza di ricovero a tempo pieno, la scelta della persona del lavoratore quale colui che debba fornire l'assistenza continua ed esclusiva.

Frazionamento ad ore dei permessi giornalieri:

I 3 giorni di permesso al mese, indipendentemente dal titolo che dà luogo all'agevolazione, sono **frazionabili ad ore** all'interno del mese di riferimento.

Tale possibilità di fruizione frazionata è stata riconosciuta, nel corso di questi ultimi anni, sia dall'Inps sia dall'Inpdap, facendo, però, salva sempre la possibilità di usufruire di 3 giorni interi al mese, indipendentemente dall'orario effettivo del singolo giorno di permesso.

Di recente, invece, con la norma statale dell'art. 71 comma 4 Legge n. 133/2008 (con cui è stato convertito il D.L. 112/08 c.d. "Decreto Brunetta"), si è previsto, sia per il settore pubblico che per il settore privato, che: *"La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza."*

Pertanto, si rimette alla normativa di settore o alla contrattazione collettiva di riferimento l'individuazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel corso di un mese, anche per i benefici di cui alla Legge n. 104/1992, che, appunto, prevedono una "fruizione alternativa in ore e giorni".

Limite fruizione permessi:

Per la fruizione dei giorni di permesso al mese, non si può superare, con il numero di ore per cui si è stati assenti, il **limite del monte ore** già fissato in normativa o in contrattazione collettiva.

Tale correttivo è stato introdotto per evitare che il lavoratore usufruisse dei permessi a giornate sempre quando l'orario di lavoro prefissato potesse essere molto lungo, onde assicurarsi, nel corso del mese, il massimo numero di ore possibili.

Ulteriore novità del c.d. "Decreto Brunetta":

Nell'art. 71 comma 5 Legge n. 133/2008 (con cui si è convertito il D.L.c.d. "Decreto Brunetta": n. 112/08, c.d. "Decreto Brunetta"), si prevede: *"Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."*

Pertanto, nel caso in cui i giorni di permesso retribuito ai sensi della Legge n. 104/1992, siano fruiti da persona diversa da quella con disabilità, questi incideranno sul calcolo dell'eventuale distribuzione al lavoratore fruitore delle somme dei fondi per la contrattazione collettiva (per es. premi di produzione), dovendosi scomputare proporzionalmente i giorni in cui il lavoratore non abbia effettivamente lavorato.

Cumulabilità permessi:

La Circolare INPS n. 53/08 ha introdotto una serie di modifiche in merito alla cumulabilità delle agevolazioni lavorative. Innanzitutto, ha previsto che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per se stesso può anche **cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile** per assistere un proprio familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave. E' venuta meno, quindi, la precedente preclusione della cumulabilità dei permessi e senza che debba accertarsi

attraverso una valutazione medico-legale, l'effettiva capacità del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare. Inoltre, nella stessa Circolare è precisato che è possibile cumulare, nell'arco dello stesso mese, il periodo di congedo straordinario (di cui si parlerà dopo) ed i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92.

Infatti, il divieto previsto dall'art. 42 Dlgs 151/01 si riferisce solo al caso in cui i due benefici vengano fruiti per la medesima persona con disabilità nelle stesse giornate.

Part-time:

Nel caso in cui il richiedente i permessi lavori con **contratto a part-time orizzontale** (ossia riduzione giornaliera di alcune ore sull'orario intero), spetteranno sempre **3 giorni di permesso al mese**, fatto sempre salvo il monte ore mensile eventualmente stabilito dalla normativa o contrattazione collettiva di settore (vedasi sopra la novità introdotta con Decreto Brunetta). Nel caso della previsione del monte ore mensile, questo dovrebbe essere proporzionalmente ridotto per il lavoratore part-time. Viceversa, nel caso in cui il richiedente i permessi lavori con **contratto a part-time verticale** (ossia riduzione del numero delle giornate lavorative all'interno della settimana), il numero dei giorni di permesso al mese dovrebbe essere **proporzionalmente ridotto** in base al minor numero di giorni lavorativi nel corso del mese. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo l'eventuale monte ore mensile.

Progetto di legge S. 1167:

Al momento di andare in stampa, è al vaglio del Senato della Repubblica il progetto di legge n. 1167, il cui testo è già stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati.

In tale progetto di legge si pongono alcune novità rilevanti, anche se in senso restrittivo, circa la fruizione dei permessi, ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992.

Nello specifico si prevede che:

- 1) potranno usufruire dei permessi **i parenti o gli affini entro il 2° grado** e non già entro il 3° grado, come si verifica attualmente. Solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, i permessi potranno essere usufruiti anche dai parenti o affini entro il 3° grado;
- 2) i genitori del minore con disabilità grave sopra i 3 anni potranno usufruire dei permessi **alternativamente**, anche in maniera continuativa, nell'ambito del mese;
- 3) occorrerà il requisito della **convivenza del parente/affine che assiste la persona con disabilità grave** (stante l'abrogazione parziale dell'art. 20 Legge n. 53/2000 e la reviviscenza dell'originario testo dell'art. 33 Legge n. 104/1992);
- 4) le amministrazioni pubbliche dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica "i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini".

Congedo biennale Straordinario

In cosa consiste:

E' un **periodo di 2 anni** che certi lavoratori che assistono persone con disabilità grave possono chiedere per assentarsi dal lavoro pur continuando a percepire un'indennità.

A chi spetta:

Il congedo può essere richiesto dal **coniuge, dal genitore, dal figlio, dal fratello o dalla sorella (alla scomparsa dei primi), conviventi della persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno in istituto**. Per persona con disabilità grave deve intendersi quella persona che sia in possesso del certificato dello stato di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 sul quale sia attestata anche la connotazione di gravità (art. 3 comma

3 della stessa legge).

Per quanto riguarda la fruizione da parte del coniuge e dei genitori, l'INPS, ha precisato, nella propria Circolare n. 112 del 03/08/2007, che il coniuge dovrebbe accedere in via prioritaria al suddetto beneficio, mentre i genitori della persona con disabilità potrebbero usufruire del congedo solo quando il proprio figlio:

- 1) **non sia coniugato**;
- 2) sia coniugato con persona che sia un **lavoratore subordinato**;
- 3) sia coniugato, ma **non convivente col proprio coniuge**;
- 4) il coniuge del figlio **abbia rinunciato** a godere di tale beneficio.

Solo quando, pur ricorrendo le ipotesi sopra citate, non vi sia la possibilità di ricorrere ad uno dei genitori per loro decesso o inabilità, si potrebbe, in ultima istanza, riconoscere il beneficio ad uno dei fratelli o sorelle conviventi con la persona con disabilità.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, recepita anche dall'INPS con circ. 41 del 16 marzo 2009, ha esteso il beneficio anche al lavoratore che assista il genitore, a patto che sussista il requisito della convivenza e l'assenza di altre persone idonee a prendersene cura.

Richiesta:

Il lavoratore che voglia usufruire del congedo deve consegnare, in duplice copia, l'apposita domanda all'Ente Previdenziale di riferimento o all'Amministrazione di appartenenza; una delle due copie è restituita protocollata al lavoratore che dovrà, poi, consegnarla al datore di lavoro.

Infatti, l'Ente Previdenziale o l'Amministrazione effettua solo un controllo general-preventivo circa la ricorrenza dei requisiti sopra ricordati, ma **l'effettiva concessione del congedo spetta al datore di lavoro nei 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta**.

N.B. con l'entrata in vigore dell'art. 3 comma 106 della Legge n. 350/2003 è venuto meno l'ulteriore requisito del possesso del certificato di handicap da almeno 5 anni prima della richiesta.

Anffas ha contribuito fattivamente affinché questo limite fosse eliminato attraverso un'importante interlocuzione con le Istituzioni Governative. Tra l'altro, già il **Tribunale dei Diritti dei Disabili** (organo di promozione sociale e giuridica istituito da Anffas), nella sua V Sessione del 28/09/2002 poneva l'accento sulla dubbia costituzionalità di tale limite per il riconoscimento del congedo.

Modalità di fruizione:

Il congedo può essere usufruito anche in maniera frazionata nel corso della propria vita lavorativa. Tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro.

Retribuzione e riflessi previdenziali:

Nei periodi di congedo spetta un'**indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita**, per un importo massimo annuale di **euro 41.934,23** (riferito all'anno 2008) e rivalutabile periodicamente, comprensivo della contribuzione figurativa. Infatti, il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa accreditata d'ufficio.

N.B. Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l'indennità ed il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e a giorni in misura proporzionale.

Esonero dai turni notturni

In cosa consiste:

Secondo l'art. 53 del Decreto Legislativo n. 151/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"), coloro che hanno a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 **non sono obbligati a prestare lavoro notturno** e, quindi, hanno la facoltà di chiedere di essere esonerati.

Ratio:

Il riconoscimento legislativo dell'esonero facoltativo dal lavoro notturno nasce dalla consapevolezza che maggiore dovrebbe essere nelle ore serali e notturne l'apporto dei congiunti di persone con

disabilità.

A chi spetta:

L'art. 53 del Dlgs 151/2001 prevede che debba essere a carico del lavoratore esonerato "un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni", senza specificare se quest'ultimo debba vertere, o meno, in una connotazione di handicap grave. Anffas ritiene che, stante il generico rinvio alla Legge n. 104/1992 (che prende in considerazione la situazione di handicap in genere e solo in alcuni articoli quella dell'handicap grave), tale esonero possa essere fruito anche da chi abbia a proprio carico una persona con disabilità anche lieve.

Pertanto, basterebbe essere in possesso del certificato dello stato di handicap, ai sensi della Legge n. 104/92, anche se contenente, al proprio interno, la dicitura "handicap non in situazione di gravità". Su tale aspetto, Anffas si è ultimamente impegnata a fare totale chiarezza attraverso interlocuzioni con il Ministero del Lavoro.

Definizione del lavoro notturno:

Il lavoro notturno è quello prestato in un periodo di **almeno 7 ore consecutive** comprendenti l'intervallo tra le 24 e le 5. Quindi, è quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6 oppure tra le 22 e le 5.

Rotazione dei turni:

L'esonero dai turni notturni non riconosce ai beneficiari di essere esonerati anche dalla rotazione dei turni diurni.

E', però, sempre fatta salva una previsione di maggior favore da parte della contrattazione collettiva nazionale o integrativa di riferimento, oltre che la possibilità di prevedere uno specifico progetto per la diversa articolazione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 9 Legge n. 53/2000 (vedasi pag. 16).

Riduzione età pensionabile/ Incremento anzianità contributiva

Riduzione età pensionabile:

Per i lavoratori con un'invalidità superiore al 80% ed i non vedenti (ciechi totali o ventesimisti) si raggiunge l'età pensionabile (ossia quella che dà diritto alla c.d. "pensione di vecchiaia") al compimento del **60° anno di età**, se uomini, e del **55° anno di età**, se donne.

N.B. Esclusivamente per i **lavoratori non vedenti** che sono tali dalla nascita (o da una data anteriore all'inizio del periodo di soggezione all'Assicurazione Generale Obbligatoria) o che, comunque, possono far valere almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di necessità, si raggiunge l'età pensionabile al **55° anno di età**, se uomini, o al **50° anno di età**, se donne (art. 1 comma 6 Dlgs 503/1992, che ha mantenuto i precedenti limiti per tali lavoratori).

Incremento dell'anzianità contributiva:

L'art. 80 comma 3 Legge n. 388/2000 ha introdotto la possibilità per i lavoratori con una certa invalidità di poter beneficiare, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto da invalido, di **due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva**.

Possono beneficiare di tale previsione:

- 1) lavoratori con **invalidità civile superiore al 74%**;
- 2) lavoratori **sordomuti prelinguali**;
- 3) lavoratori con **invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra**.

Il beneficio è riconosciuto fino al **limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa**.

Pertanto, anche se un lavoratore ha lavorato nelle condizioni di disabilità sopra ricordate per oltre 30 anni, non potranno, ugualmente, spettargli più di 60 mesi (5 anni) di contribuzione figurativa.

N.B. La circolare Inps 29/02 non ritiene che i periodi di contribuzione figurativa possano valere per la determinazione della misura della pensione, ma solo per il raggiungimento del diritto al pensionamento. Però, poi, l'Inps nella determinazione delle pensioni col sistema contributivo, di fatto, calcola anche tali contributi, essendo la pensione la risultante del montante individuale (in cui incidono

anche quelli figurativi) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età.

Viceversa, la Circolare Inpdap n. 75/01 prevede in maniera esplicita che il beneficio, proprio perché determinante una maggiorazione dell'anzianità contributiva, incide anche sull'entità della pensione.

Domanda:

La fruizione del beneficio dell'incremento dell'anzianità contributiva è fruibile su domanda da presentare al momento della richiesta di trattamento pensionistico.

Alla domanda da presentare all'Ente previdenziale di appartenenza deve essere allegata la documentazione sanitaria attestante la condizione di invalidità richiesta.

Agevolazioni per sede lavorativa

Assegnazione sede lavorativa:

Il lavoratore con invalidità superiore al 66% o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648 (contenente disposizioni per il "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra"), qualora venga assunto, a seguito di concorso o ad altro titolo, presso pubbliche amministrazioni, ha il diritto di scelta prioritaria tra le sedi di assegnazione disponibili (art. 21 comma 1 Legge n. 104/1992). Il lavoratore con disabilità grave o il lavoratore che assiste con continuità ed in via esclusiva un proprio figlio, parente o affine entro il 3° grado con disabilità grave ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, **solo ove possibile** (art. 33 comma 5 e 6 Legge n. 104/1992).

Pertanto, in tali ultime ipotesi, non vi sarebbe un diritto assoluto all'assegnazione presso una sede per il solo fatto che questa sia libera, ma occorrerebbe anche valutare il contrapposto interesse organizzativo del datore di lavoro.

N.B. Per fruire dell'agevolazione non è più richiesto il requisito della convivenza con la persona da assistere in via continuativa, né tanto meno che vi sia un altro parente che possa, teoricamente, assistere il congiunto con disabilità.

Richiesta di trasferimento a sede più vicina:

Il lavoratore con invalidità superiore al 66% o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648 (contenente disposizioni per il "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra"), **ha la precedenza nel trasferimento a domanda**, ai sensi dell'art. 21 comma 2 Legge n. 104/1992.

N.B. E' legittimo il diniego di trasferimento da parte del datore di lavoro se, nella sede richiesta, non sia esistente e disponibile un posto organico corrispondente (C.d.S. III Sez. 08/07/2003 n. 2346). E' previsto che, ai sensi dell'art. 33 comma 5 Legge n. 104/1992, il genitore, parente o affine entro il 3° grado che assiste con continuità ed in via esclusiva una persona con disabilità grave abbia la precedenza tra le varie domande di trasferimento. A tal proposito, però, occorre evidenziare che l'assistenza deve essere in corso al momento della presentazione della domanda di trasferimento, non potendo essere il trasferimento l'occasione per iniziare a costituire tale rapporto di assistenza (circa la pregressività dell'assistenza si veda TAR Napoli VI Sez. 19/07/2004 n. 10575). Né potrebbe accordarsi la precedenza nel trasferimento qualora l'assistenza sia stata già interrotta al momento della prima assegnazione di sede, a meno che non si provi che, nel periodo antecedente l'assegnazione, il familiare non necessitava di assistenza continua (Cass. Sez. Lav. 08/08/2005 N. 16643).

N.B. L'art. 33 comma 5 Legge n. 104/1992 non richiede espressamente la connotazione di gravità per la persona con disabilità da assistere, però, si è certi che questa debba necessariamente sussistere, stante anche la richiesta della "continuità" dell'assistenza per la concessione di tale agevolazione.

Opposizione a trasferimento d'ufficio:

Il lavoratore con disabilità grave o il genitore/parente/affine entro il 3° grado **non possono essere trasferiti, d'ufficio, da una sede lavorativa ad un'altra senza il loro consenso** (art. 33 commi 5-6 Legge n. 104/92).

Occorre, però precisare che non costituisce un trasferimento d'ufficio, ma un atto di macro-organizzazione aziendale, la chiusura di

una sede lavorativa e contestuale riutilizzo del personale presso altra sede.

Tale ipotesi, quindi, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 33 Legge n. 104/1992.

Il genitore/parente/affine entro il 3° grado, per poter usufruire di tale agevolazione, devono provare di **assistere con continuità ed in via esclusiva** il figlio/parente o affine in possesso di un certificato dello stato di handicap con connotazione di gravità.

N.B. E' legittimo il trasferimento, senza consenso del lavoratore genitore/parente/affine, se quest'ultimo appartiene alle Forze di Polizia o a corpi militari se il provvedimento si configuri come un "ordine" e sia sorretto da congrua motivazione che dia conto della preminenza delle esigenze di servizio rispetto a quelle dell'ambito familiare dell'interessato (Cassazione, III Sez. 08/07/2003 n. 2346).

Progetto di Legge S.1167:

Al momento di andare in stampa è allo studio delle Commissioni Parlamentari del Senato il progetto di legge n. 1167, il cui testo è già stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati.

In tale progetto di legge si precisa che il genitore/parente/affine che assiste un parente con disabilità grave potrà scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina, non già al proprio domicilio (come è previsto attualmente), ma a quello della persona con disabilità da assistere.

Conciliazione lavoro-famiglia: art. 9 legge n. 53/2000

Art.9 Legge n. 53/2000:

Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.

Avviso pubblico:

Ogni anno, in ossequio al citato art. 9 L. n. 53/00 viene pubblicato un avviso per la presentazione di progetti o interventi da finanziare per la piena realizzazione della conciliazione lavoro-famiglia. In genere l'avviso prevede più scadenze annuali per la presentazione delle domande. Nel 2008 l'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2008.

I manualetti S.A.I. Anffas in - rete

Inclusione scolastica



Premessa

Il presente "manualetto" ha lo scopo di illustrare come dovrebbe funzionare, secondo il nostro ordinamento giuridico, il sistema di inclusione scolastica per gli alunni con disabilità, in particolare quelli che presentano una disabilità intellettiva e/o relazionale.

È questo un ambito in cui, negli ultimi decenni, Anffas è stata un soggetto propulsivo, suggerendo modifiche epocali e contribuendo a diffondere le buone prassi di applicazione della normativa sull'inclusione scolastica.

Anffas, infatti, ha costituito lo **Sportello Nazionale per l'Inclusione Scolastica**, impegnato, quotidianamente, a risolvere singoli concreti problemi di funzionamento del sistema, oltre che a diffondere informazioni e buone prassi, anche attraverso i propri referenti locali dislocati in tutto il territorio nazionale.

Uno dei momenti importanti dello Sportello Nazionale per l'Inclusione Scolastica è l'organizzazione del "**Seminario Anffas Onlus sull'inclusione scolastica**", appuntamento annuale che sta permettendo, volta per volta, un confronto tra esperti, famiglie ed operatori della scuola su singole e specifiche questioni dell'inclusione degli alunni con disabilità.

I risultati di questi Seminari e l'attività giornaliera dello Sportello offrono la possibilità ad Anffas, anche di alimentare, con sempre nuova linfa, il proprio apporto all'Osservatorio Nazionale per l'integrazione scolastica, organo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione, cui Anffas, insieme a **FISH** (di cui è aderente) partecipa.

Leggendo il presente lavoro, però, si constaterà come un ruolo fondamentale anche per l'inclusione scolastica deve essere svolto dalla **FAMIGLIA** dell'alunno con disabilità, che deve contribuire ad evidenziare le necessità dell'alunno, in relazione alla sua particolare e specifica condizione di disabilità, affinché le risposte del sistema scolastico siano effettivamente appropriate e sempre tempestive.

A tal proposito, si ritiene che anche il solo atto dell'iscrizione a scuola di un alunno con disabilità debba essere vissuto con consapevolezza e grande attenzione da parte della famiglia, fornendo alla scuola tutta la documentazione necessaria affinché, poi, questa possa attivare tutte le misure idonee per un efficace sistema di inclusione.

Senza questo iniziale input della famiglia, difficilmente la Scuola potrebbe individuare l'esigenza che siano assegnate delle figure professionali ad hoc per l'alunno, quali l'insegnante di sostegno, l'assistente di base e/o l'assistente specialistico.

Ma anche nell'avvio dell'anno scolastico, la famiglia deve aver cura di evidenziare ogni particolare esigenza dell'alunno, proporre soluzioni alternative, anche per quanto riguarda i programmi da svolgere, che avranno particolare rilevanza anche in sede di valutazione del rendimento alla fine di ogni singolo anno scolastico, oltre che alla fine del I e del II ciclo.

Vi sono, poi, tutta una serie di indicazioni ministeriali su come devono essere vissuti certi momenti particolari della vita scolastica dell'alunno con disabilità, quali le visite di istruzione o la partecipazione, o meno, alle esercitazioni pratiche dell'ora di educazione fisica.

Un'analisi anche su questi momenti della vita scolastica è da considerarsi imprescindibile, ritenendo che questi abbiano una forte valenza, oltre che didattica, anche educativa, essendo spesso anche occasioni di maggior relazione dell'alunno con disabilità con il gruppo classe.

In un periodo in cui si parla di tagli agli insegnanti di sostegno o di carenze economiche degli Enti Locali nell'assicurare i servizi di supporto per una completa inclusione scolastica (vedi trasporto scolastico), si ha, quindi, la necessità di fissare col presente lavoro alcuni punti imprescindibili del sistema, che tutti devono conoscere affinché possano essere fortemente rivendicati.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

Come attivare il sistema di inclusione scolastica

Iscrizione alla scuola:

Tutti i genitori che vogliono iscrivere un proprio figlio presso un istituto scolastico devono, **entro la fine del mese di gennaio**, provvedere ad inoltrare presso la segreteria della scuola apposita richiesta di iscrizione per l'anno scolastico da iniziare nel successivo mese di settembre.

I genitori di un bambino con disabilità devono anche presentare 2 ulteriori documenti:

- 1) **attestazione di alunno in situazione di handicap;**
- 2) **diagnosi funzionale.**

Tale documentazione può anche essere integrata dalla segnalazione di particolari necessità del proprio figlio (per es. particolare dieta priva di glutine da utilizzare nella mensa scolastica) e serve a mettere in evidenza i bisogni di quell'alunno, affinché l'istituto scolastico per tempo (quindi, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento) provveda ad adottare adeguati interventi e sostegni

N.B. Sarebbe una buona prassi che la famiglia, nella scelta della scuola in cui iscrivere il proprio figlio con disabilità, leggesse attentamente sia il **POF (Piano dell'Offerta Formativa)** d'istituto per verificare quali siano, in genere, le modalità previste per un'inclusione di qualità, sia il **Progetto di Integrazione d'Istituto**, attraverso il quale evidenziare specificamente come la scuola assicuri le attrezzature e l'adeguamento edilizio.

Attestazione di un alunno in situazione di handicap:

È il **certificato che reca l'indicazione della patologia da cui è affetto l'alunno** con la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della stessa (può anche essere inserito un termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato).

La Commissione deputata a rilasciare tale attestazione è, di regola, la **Commissione della ASL** che accerta lo stato di handicap ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992, salva istituzione di appositi organi collegiali da parte delle Regioni.

L'accertamento è effettuato **entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta** da parte della famiglia, affinché la stessa una volta ricevuta l'attestazione, sia in grado di depositarla a scuola in tempo utile.

Diagnosi funzionale:

È la **descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno**, redatta dall'Unità

Multidisciplinare territoriale (di ASL o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta da:

- 1) medico specialista nella patologia segnalata;
- 2) specialista in neuropsichiatria infantile;
- 3) terapeuta della riabilitazione;

4) operatori sociali in servizio presso l'Unità Sanitaria Locale o in regime di convenzione con la medesima.

Mentre per l'attestazione dello stato di handicap si individua un termine ultimo di 30 giorni per il relativo accertamento, per la diagnosi funzionale si parla solo di tempi utili per la tempestiva predisposizione di tutti gli interventi necessari. Una volta comunicato tale documento alla famiglia, sarà cura di quest'ultima provvedere a depositarlo presso la segreteria della scuola.

Momenti preparatori della scuola per l'accoglienza dell'alunno:

La scuola, ricevuta l'iscrizione, provvede a stabilire in quale sezione debba essere inserito l'alunno con disabilità ed individua se vi sia la necessità dell'assegnazione di un insegnante di sostegno (vedasi oltre, circa la procedura per l'assegnazione dell'alunno con disabilità) o la presenza di un assistente di base o specialistico (si veda oltre, circa la procedura di assegnazione di tali figure all'alunno).

Nella formazione delle classi, occorre tenere presente quanto previsto dal D.M. n. 331/1998 (come modificato dal D.M. 141/1999), in virtù del quale una classe **non può essere composta da più di 25 alunni se vi sia uno con disabilità o da più di 20 alunni se ve ne siano due, di cui uno con disabilità grave**. Nel caso in cui si superino tali limiti numerici di massimo 2 unità, si dovrebbe provvedere a valutare l'opportunità di uno sdoppiamento delle classi che invece diventa doverosa qualora i limiti vengano superati con più di due unità.

Pertanto, se la famiglia individua una violazione di quanto sopra può inoltrare una **diffida ai Dirigenti Scolastici**, invitandoli ad osservare le prescrizioni ministeriali. Una copia della diffida potrebbe essere mandata per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero della Pubblica Istruzione, intimando un ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento di illegittima formazione della classe.

Sarebbe anche opportuno concordare previamente con l'associazione Anffas Locale territorialmente vicina alcune azioni alternative di concertazione con le Istituzioni preposte.

G.L.H. d'istituto:

Nel frattempo, il c.d. **G.L.H. (Gruppo di Lavoro Handicap)** d'istituto individua le Linee-Guida per l'accoglienza di tutti gli alunni con disabilità.

Tale Gruppo di Lavoro è composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno già in servizio presso l'Istituto, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti degli alunni (nell'ipotesi di scuola superiore di II grado) e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari.

Tra le linee guida vanno sicuramente inseriti i criteri generali cui i singoli G.L.H. operativi dovranno attenersi nella redazione del **P.D.F.** e del **P.E.I.** di ciascun singolo alunno con disabilità che hanno in carico (vedasi oltre).

Il G.L.H. d'istituto ha anche il compito di individuare quale materiale didattico o sussidi (per es. testi in braille) possano essere utili per gli alunni con disabilità, proponendo di deliberarne l'acquisto al consiglio d'istituto.

G.L.H. operativo:

È il gruppo di lavoro che prende in carico il singolo alunno con disabilità, predisponendo, già prima dell'inizio dell'anno scolastico, un'analisi della situazione di partenza (anche in visione degli eventuali sviluppi) e l'individuazione degli interventi didattici, educativi e di supporto che dovranno essere attuati nei confronti dello stesso. Il **G.L.H. operativo** si compone degli insegnanti del consiglio della classe in cui è inserito l'alunno con disabilità, dell'insegnante di sostegno (se già assegnato), dei genitori dell'alunno, dell'assistente specialistico per l'autonomia o comunicazione e degli operatori socio-sanitari del Distretto Socio-sanitario territoriale e/o quelli che hanno già in carico l'alunno.

Il G.L.H. operativo provvede a redigere sia il **Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)**, sia il **P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato)**, oggi anche detto **P.E.P. (Progetto Educativo Personalizzato)**.

Profilo Dinamico Funzionale:

È un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del P.E.I. Con esso viene definita la **situazione di partenza e le tappe di sviluppo** conseguite o da conseguire da parte dell'alunno con disabilità. Analizzando le difficoltà o le potenzialità che si ritiene l'alunno presenterà, si indica il livello di sviluppo che lo stesso potrà avere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni).

L'analisi dei possibili livelli di risposta dell'alunno deve riguardare non solo l'ambito cognitivo, ma anche quello affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia.

Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal G.L.H. operativo all'inizio della vita scolastica dell'alunno ed **aggiornato ogni due anni sempre entro la data del 30 luglio**.

Nel caso in cui non sia stato redatto nei tempi, la famiglia potrà inoltrare istanza al Dirigente Scolastico, affinché individui eventuali responsabilità e solleciti la redazione dello stesso.

Progetto Educativo Individuale:

È il **"progetto di vita scolastica"** del singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno.

Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), **gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti**.

Per esempio, nel P.E.I. potrebbe prevedersi, eccezionalmente, di non far seguire, all'alunno con disabilità, alcune ore di lezione alla settimana insieme alla classe, ma di dedicarle ad interventi individualizzati con il proprio insegnante di sostegno, fuori dall'aula.


Ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.P.C.M. 185/2006, il P.E.I. dovrebbe essere redatto dal G.L.H. operativo **entro il 30 luglio di ogni anno**.

Ma se questo termine può essere compiutamente rispettato per gli anni successivi al primo dell'inizio di un ciclo scolastico, sembrerebbe, invece, che per l'alunno che non ha ancora frequentato quella scuola debba essere redatto entro il 30 luglio del primo anno solo un primo embrionale piano individualizzato (sulla base della documentazione fornita all'atto dell'iscrizione).

Infatti, solo dopo un primo periodo di osservazione dell'alunno, nelle prime settimane dell'anno scolastico, può compiutamente e con contezza redigersi il P.E.I. definitivo.

In ogni caso, il P.E.I. sarà soggetto a verifiche periodiche (con cadenza al massimo trimestrale), anche per verificare i livelli di risposta dell'alunno ed eventualmente ricalibrarlo.

COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA



Il Dirigente scolastico:

Oltre ad avanzare la richiesta per gli insegnanti di sostegno, contatta anche gli Enti Locali per l'assegnazione di eventuali assistenti all'autonomia o alla comunicazione e l'attivazione di un adeguato trasporto scolastico.

Nel frattempo, individua tra i collaboratori scolastici anche l'assistente di base.

Insegnante di sostegno

Chi è:

È un **docente**, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica ed all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti (art. 315 Dlgs. 297/1994), interessandosi di tutti gli alunni della classe.

Tra l'altro, uno dei principali compiti dell'insegnante di sostegno è anche la cura delle relazioni ed interazioni tra il gruppo classe e l'alunno con disabilità.

N.B. "La responsabilità dell'integrazione dell'alunno disabile e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme" (Circolare Ministeriale 250/85). Anffas, ritiene che sia importante che anche gli operatori socio-sanitari ed i genitori vigilino costantemente ed intervengano, proponendo anche opportuni suggerimenti, circa l'andamento dell'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Assegnazione di insegnante di sostegno:

Il Dirigente Scolastico è tenuto a richiedere, in genere in primavera, al **C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi, ex Provveditorato agli Studi)** l'assegnazione di un adeguato numero di insegnanti di sostegno per i vari alunni iscritti presso il proprio Istituto. Nello specifico, la richiesta del Dirigente Scolastico, circa l'assegnazione per l'intero istituto, è commisurata a quanto emerso, per ciascun alunno con disabilità iscritto, dalla relativa diagnosi funzionale e da un primo embrionale progetto individualizzato predisposto dal consiglio della classe cui è stato assegnato ciascun alunno (art. 3 comma 2 D.P.C.M. 185/2006).

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il G.L.H. d'Istituto, e prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici Scolastici Provinciali.

Ricorso avverso rigetto assegnazione:

Nel caso in cui non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato un numero di ore ritenuto non congruo, la famiglia potrebbe presentare un **ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile**, innanzi al Tribunale Ordinario ed avverso l'Istituto Scolastico, il C.S.A. ed il Ministero della Pubblica Istruzione.

Nel ricorso occorrerebbe mettere in evidenza la lesione, grave ed irreparabile (specie per un minore con disabilità in età evolutiva) di un diritto costituzionalmente garantito quale quello dell'istruzione scolastica e la **richiesta di un'ordinanza d'urgenza di assegnazione del sostegno**, così come già domandato.

Assistente di base

Chi è:

È un **collaboratore scolastico** (bidello) che fornisce assistenza all'alunno con disabilità che ne abbia necessità negli **spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico**, oltre che l'**accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale**.

Il collaboratore scolastico per svolgere questa mansione deve aver frequentato un corso di formazione e ricevere un incentivo economico (art. 50 C.C.N.L. comparto scuola, siglato il 29/11/2007).

La nota MIUR n. 3390 del 2001 riporta, nell'allegato 2, i minimi standard che devono avere i corsi di formazione frequentati dai collaboratori (per es. si parla di un minimo di 40 ore di formazione).

Assegnazione:

Il Dirigente scolastico designa tra il personale A.T.A. il collaboratore scolastico che dovrebbe essere assegnato all'alunno con disabilità. Tale designazione spetta al Dirigente Scolastico, in quanto rientrante nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento.

Tra l'altro, si dovrà preferire un assistente di base di pari sesso rispetto all'alunno con disabilità, anche in virtù delle delicate mansioni di cura personale che il primo compie.

Mancata assegnazione dell'assistente di base:

Nel caso in cui venga negata l'assistenza materiale, è possibile **diffidare con raccomandata a/r il dirigente scolastico** affinché garantisca tale diritto, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Assistente Specialistico

Assistente per l'autonomia o per la comunicazione:

È quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l'alunno con disabilità nei problemi di **comunicazione** o di **autonomia**, aiutandolo, in quest'ultimo caso, a sviluppare e migliorare alcune sue capacità funzionali.

N.B. Non esiste alcuna fonte normativa che specifichi in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti soggettivi per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia o per la comunicazione, limitandosi la legge n. 104/92 a prevedere in maniera generica che il personale sia "appositamente qualificato" (art. 8) e "specificamente formato" (art.9).

Sicuramente, gli Enti Locali (tenuti ad assicurare l'assistenza specialistica), in un eventuale bando per un affidamento del servizio, non possono prescindere da certi requisiti minimi, quali la maggiore età ed il conseguimento di almeno un titolo di scuola secondaria superiore. Al tempo stesso, per svolgere le mansioni di assistente per la comunicazione occorrerebbe essere almeno in possesso di idonei titoli attestanti la conoscenza del linguaggio LIS (lingua italiana dei segni).

Anffas ritiene che se si parla di personale "specificamente" formato, occorrerebbe un titolo quale, per es. la laurea in scienze dell'educazione (indirizzo educatore professionale o educatore professionale extra-scolastico) o altro titolo equipollente, stante la funzione educativa che bisognerebbe ricoprire. Alcune Associazioni Locali Anffas Onlus, d'accordo con la Provincia di riferimento, organizzano corsi di formazione per gli assistenti specialistici, avvalendosi di adeguato personale docente.

Come ottenerlo:

Il Dirigente Scolastico deve richiedere, su **sollecitazione della famiglia**, l'assistente all'Ente Locale, intorno ai mesi di **giugno/luglio**, affinché si possa predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di adeguato personale.

In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta nei confronti del Comune, ad eccezione dell'assistenza da svolgere presso istituti di scuola secondaria di II grado (per intenderci, scuola superiore), essendo questa di competenza delle Province (art. 139 Dlgs 112/1998).

In caso di mancata assegnazione:

Nel caso in cui l'assistente specialistico non venga assegnato la famiglia dell'alunno con disabilità potrà diffidare il Dirigente Scolastico (se, nonostante la sollecitazione da parte della stessa, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta) o l'Ente Locale (qualora la richiesta sia stata inoltrata ed adeguatamente motivata da parte del Dirigente scolastico).

Nel caso anche la diffida non sortisca effetto, la famiglia può attivare un ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, avverso il Dirigente Scolastico o l'Ente Locale, per veder assegnato dall'Autorità Giudiziaria adita un assistente specialistico.

Trasporto Scolastico

Modalità del Trasporto:

Il trasporto dall'abitazione dell'alunno alla scuola, e viceversa, è un diritto di ogni alunno con disabilità, che **deve essere garantito dall'Ente Locale** ed essere effettuato con un mezzo idoneo (per es. dotato di elevatore per carrozzine), assicurando, oltre alla figura dell'autista, anche quella di un **accompagnatore**.

Infatti, vi potrebbero essere degli alunni che presentano delle disabilità tali da poter avere crisi repentine ed imprevedibili che non possono essere controllate tempestivamente da colui che, nel frat-

tempo, sia impegnato alla guida del mezzo di trasporto. Il trasporto scolastico, essendo un servizio di supporto all'esercizio di un diritto/dovere quale quello dell'istruzione, è **gratuito** (vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 2361 del 20/05/2008).

Come richiederlo:

Solitamente la famiglia dell'alunno con disabilità deve segnalare, al momento dell'iscrizione, l'esigenza di usufruire di un servizio di trasporto scolastico, affinché, poi, il Dirigente Scolastico si attivi nei confronti dell'Ente Locale perché questo venga erogato.

In alcuni Comuni, invece, la richiesta del trasporto deve essere presentata dalla famiglia direttamente all'Ente Locale, in base ad appositi avvisi pubblici che, mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, vengono affissi lungo le pubbliche vie.

L'Ente Locale competente ad erogare il servizio di trasporto scolastico è il Comune, ad eccezione del trasporto da/verso una scuola superiore di II grado, per la quale dovrebbe essere competente la Provincia (art. 139 Dlgs 112/1998), salva diversa determinazione regionale in merito.

In caso di mancata attivazione:

La famiglia diffida l'Ente Locale e, nel caso dovesse persistere l'inerzia dell'Ente o il rigetto esplicito, può, di norma, attivare un ricorso avverso il silenzio-rifiuto (o il rifiuto esplicito), **entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto** (espresso o tacito), innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, territorialmente competente (sentenza già citata del Consiglio di Stato n. 2361/08). Non si nasconde che alcuni hanno attivato un ricorso d'urgenza innanzi al Giudice Civile, piuttosto che al TAR, riscontrando un ugual successo in termini di ordinanza per l'attivazione del servizio di trasporto scolastico.

Programmi Differenziati e Esami Conclusivi

E' utile riportare uno stralcio dell'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale 90 del 2001 che prevede:

"Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato....."

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione..... Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.

In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13."

N.B. Il perseguimento di obiettivi differenti da quelli ministeriali dovrebbe essere previsto già nel P.E.I., alla cui stesura la famiglia è chiamata a collaborare, fornendo tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili anche a tale tipo di valutazione. Si ricorda, infatti, che la famiglia partecipa al G.L.H. operativo e deve sottoscrivere, se condiviso, il P.E.I..

Esami di conclusione del I ciclo:

Secondo la Circolare Ministeriale n. 32 del 14/03/2008, l'alunno con disabilità, che abbia seguito programmi differenziati, per conseguire la licenza media dovrebbe comprovare, anche attraverso **prove differenziate**, quanto meno il raggiungimento dei progressi auspicati attraverso il P.D.F. e programmati nel P.E.I.

Non occorre, invece, il raggiungimento dei livelli ministerialmente

ritenuti sufficienti per il conseguimento della licenza media da parte di tutti gli alunni.

A tale considerazione si è portati anche in virtù di quanto previsto dall'art. 11 dell'O.M. 90/01, che, a proposito della valutazione degli "alunni in situazione di handicap", al fine del conseguimento del diploma di licenza media, richiede che il giudizio, positivo o negativo, s'incetri sul progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Pertanto, solo nel caso in cui anche le prove differenziate non portino ad accertare i miglioramenti in linea con gli interventi educativo - didattici attuati in base al P.E.I., all'alunno verrà rilasciato solo un **attestato dei crediti formativi acquisiti**, utile per l'iscrizione agli istituti di istruzione secondaria superiore, ma non già all'accesso ad alcune licenze per lavorare o alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Esami di conclusione del II ciclo:

A differenza dell'esame di stato, a conclusione del I ciclo di istruzione, gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato durante il II ciclo di istruzione e sono stati valutati dal consiglio di classe relativamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, ma sempre e solo al fine del perseguimento di un **"attestato di frequenza"** comprovante le competenze e le abilità raggiunte, che non è, però, equivalente al diploma di stato e che quindi non consente l'accesso agli studi universitari ed alle professioni per le quali il diploma sia richiesto.

Tuttavia, il possesso dell'attestato di frequenza, può consentire un migliore profilo socio-lavorativo utile ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato presso i Centri Provinciali per l'Impiego.

Visite guidate e viaggi di istruzione

Diritto a partecipare:

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono un momento fondamentale dello sviluppo didattico ed educativo di tutti alunni, compresi, quindi, anche quelli con disabilità. Occorrono, però, adeguati accorgimenti affinché sia reso concreto il diritto dell'alunno con disabilità a parteciparvi e non si configuri quindi una vera e propria **discriminazione indiretta** con conseguente possibilità di adire il Giudice Ordinario anche attraverso il nuovo procedimento giudiziario avverso le discriminazioni introdotto dalla Legge n. 67/06.

Adirittura, nel caso in cui a priori venga negata la partecipazione dell'alunno con disabilità può configurarsi l'ipotesi di una **discriminazione diretta**.

Accompagnatore:

La Circolare Ministeriale n. 253/1991 prevede che "Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni."

N.B. Molte scuole chiedono ai genitori dell'alunno con disabilità di accompagnarlo in gita o in visita, ritenendo in tal maniera di dover essere esonerati dall'incaricare un docente accompagnatore ad hoc. Occorre, però, far presente che la Circolare ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al punto 8.7 che **l'incarico di accompagnatore debba "istituzionalmente" spettare ai docenti**, proprio perché si tiene conto della valenza soprattutto didattica del viaggio. Infatti, la funzione del docente, a differenza di quella di un eventuale genitore, deve mirare non solo ad assicurare l'incolumità degli alunni, ma anche ad attivare e sviluppare le capacità di relazione ed interazione del gruppo-classe con l'alunno con disabilità. In tal senso, sarebbe preferibile che il docente accompagnatore fosse proprio l'insegnante di sostegno che lo segue nel corso dell'anno scolastico.

Ulteriori accorgimenti:

Nell'organizzazione del viaggio o della visita, l'Istituto scolastico dovrà tener conto dell'esigenze dell'alunno con disabilità partecipante. Per esempio, prevedere di utilizzare un mezzo di trasporto accessibile all'alunno, se con disabilità motoria. Inoltre, lo stesso Schema di Capitolato d'oneri, allegato alla Nota Ministeriale n. 645/2002 (che gli Istituti Scolastici e le Agenzie di Viaggio dovrebbero seguire nella stipula del pacchetto di viaggio) prevede che:

"..a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per

la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.

Reazioni a disservizi:

Nei confronti dell'eventuale disservizio dell'Agenzia Turistica o degli operatori (albergatori o altri), di cui la stessa si è avvalsa, si può, oltre che agire giudizialmente per l'eventuale richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non, anche attivare una segnalazione negativa affinché tutte le altre istituzioni scolastiche ne tengano conto nell'organizzazione di iniziative future, semmai evitando di avvalersi dei servizi di quegli operatori.

La circolare ministeriale n. 253/1991 così prevede al punto 8.5: “I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guida, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'Ufficio Scolastico Provinciale il quale, ove noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future.”

Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica

Cosa prevede la legge:

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958 n. 88, **l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio** in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Però, nell'art. 3 della stessa legge si prevede:

“Il capo d'Istituto concede **esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute**, su richiesta delle famiglie degli alunni e previa gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.”

L'esonero come *extremia ratio*:

Occorre tener presente che deve valutarsi attentamente l'esonero in questione specie se totale, potendosi spesso rilevare anche attività pratiche in cui possano essere coinvolti sia gli alunni normodotati che coloro che presentano delle disabilità. Per esempio, attraverso il principio del c.d. “tandem”, in cui tra gli allievi si pongono in essere dei meccanismi di compensazione tra diverse abilità e stimoli attrattivi.

Precisazioni:

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A disciplinante l' “Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art.3 Legge 7 febbraio 1958, n.88” precisa circa la domanda di esonero: “*Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione dell'attività.*”

Valutazione degli alunni esonerati:

La circolare 06/06/1995 Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: “ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli **sul piano delle conoscenze teoriche acquisite**”.



Premessa

Il presente "manualetto" vuole fornire un'immediata conoscenza della normativa volta a favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità ed, in particolar modo, di quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Occorre tener presente che, con l'entrata in vigore della Legge n. 68/99, il sistema di inserimento lavorativo per coloro che presentano una certa percentuale di invalidità è stato totalmente modificato rispetto a quello passato, regolato dalla precedente legge n. 482/68. Infatti, il nuovo sistema, pur mantenendo certi meccanismi propri del precedente collocamento obbligatorio, tende a far emergere le capacità professionali e le propensioni del lavoratore con disabilità, avviandolo presso quei datori di lavoro pubblici o privati che abbiano delle necessità organizzative e qualitative compatibili con le mansioni e le qualifiche allo stesso attribuibili. Pertanto, il lavoratore con disabilità, da assumere per legge, non viene più visto come "una tassa da pagare" (così come sostenuto da qualcuno), ma come risorsa che possa, a pieno titolo e proficuamente, entrare a far parte, anche se con forme di sostegno, nell'organigramma dell'azienda o della Pubblica Amministrazione.

Essendo attenti alle specificità, anche positive, della persona con disabilità si possono coniugare, infatti, gli interessi dei datori di lavoro con l'interesse della persona con disabilità ad essere parte attiva nel contesto in cui opera ed ottenere maggior dignità come Persona e Lavoratore. Lo slogan con cui la legge n. 68/99 è stata pubblicizzata era, appunto, "l'uomo giusto al posto giusto" ed in questo manualetto si cerca di mettere in evidenza quali siano state le concrete azioni per porre in essere tale sistema. Non si potrà, quindi, non tener conto di come possa essere costruito il percorso di graduale inclusione del lavoratore con disabilità, attraverso fasi formative, quali i tirocini, e fasi di prova, anche utilizzando la possibilità di derogare per eccesso il limite del periodo di prova previsto dai CC.NN.LL. di riferimento, per meglio testare l'adattabilità del lavoratore con disabilità ad un certo contesto lavorativo. A tal proposito, uno strumento sicuramente importante per la strutturazione di tali tipi di interventi sono le convenzioni previste dagli artt.11-12-12 Bis Legge n. 68/99, in particolar modo quelle per persone

con disabilità che abbiano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, tra cui anche le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Da ultimo, si ritiene di fornire anche alcune piccole indicazioni circa la struttura e l'operatività delle cooperative sociali di tipo B, previste dall'art. 1 Legge 381/91, finalizzate, appunto, a favorire l'inclusione lavorativa dei loro soci con disabilità. A tal proposito, però, corre l'obbligo di evidenziare come gli inserimenti presso le cooperative sociali possono essere una delle occasioni per sperimentare, semmai temporaneamente, forme di lavoro per le persone che non riescano ad essere inserite in un normale ciclo produttivo, ma non devono diventare la normale ed automatica sostituzione dell'attività di inclusione lavorativa all'interno dei generali ed ordinari contesti lavorativi. Anffas ha il compito statutario di operare affinché sia reso concretamente operativo il sistema delineato, ma per far questo è necessario che tutti gli appartenenti alla rete associativa (familiari, operatori, collaboratori, volontari) abbiano contezza delle opportunità che il sistema normativo offre, affinché, poi, possano porsi in campo iniziative che costruiscano un primo nucleo di buone prassi applicative da riproporre nei vari ambiti del territorio italiano.

Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus

Legge n. 68/99: finalità e persone beneficiarie

Cambiamento di rotta:

Con la Legge n. 68/99 si vuole favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, migliorando il sistema sotteso all'avviamento al lavoro delle stesse.

La precedente legge n. 482/68 aveva introdotto l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati, che avessero avuto un certo numero di dipendenti, di assumere un numero proporzionale di lavoratori con disabilità, che fossero inseriti in liste speciali di collocamento tenute dall'allora Direzione Provinciale del Lavoro. Con la legge n. 68/99 non è venuto meno tale obbligo, ma si è ritenuto di dover fare in modo che, nell'attingere da quelle che oggi sono le cc.dd. graduatorie del "**collocamento mirato**", siano avviate ad una determinata attività lavorativa quelle persone con disabilità che abbiano capacità professionali ed inclinazioni compatibili con le qualifiche e le mansioni da dover svolgere. In tal maniera si valorizza, anche attraverso adeguate forme di sostegno, l'efficienza del lavoratore, garantendo dignità alla sua prestazione lavorativa.

L'art. 2 della legge n. 68/99 così recita: "Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto più adatto, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".

A tal proposito, si legga l'articolo "Dai lavoratori protetti al lavoro che nobilita anche la persona con disabilità", apparso su "La rosa Blu" (La rivista Anffas Onlus sulla disabilità) nel numero di maggio 2008.

Persone beneficiarie:

Possono iscriversi alle liste del collocamento mirato (da cui i datori di lavoro possono attingere per assumere le quote di lavoratori con disabilità previste per legge):

- 1) persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale ed intellettiva che abbiano una **percentuale d'invalidità civile superiore al 45%**;
- 2) persone **non vedenti**, ossia coloro che siano ciechi assoluti o ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- 3) persone **sordomute** dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- 4) persone **invalide del lavoro** con un grado percentuale di invalidità superiore al 33%;
- 5) persone **invalide** o **invalide civili di guerra, invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria** di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme

in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Le persone possono iscriversi al collocamento mirato **a partire dai 15 anni e fino all'età pensionabile** (art. 1 D.P.R. 333/2000). Ai soli fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, le Commissioni Asl per l'accertamento dell'invalità civile quantificano la percentuale d'invalità per il minore di età **superiore ai 15 anni**.

Iscrizione presso le liste di collocamento mirato

Richiesta di iscrizione:

Il lavoratore che voglia iscriversi nelle liste del collocamento mirato deve presentarsi presso il **Centro Provinciale per l'Impiego**, compilare l'apposito prestampato per la richiesta di iscrizione e consegnare copia dei seguenti documenti:

- 1) certificato che attesti l'invalità che dia luogo al diritto ad essere iscritti presso le liste speciali;
- 2) diagnosi funzionale, redatta dalla Commissione medica di cui all'art. 4 Legge n. 104/92;
- 3) relazione conclusiva redatta dalla Commissione medica;
- 4) documento di riconoscimento e codice fiscale;
- 5) stato di famiglia;
- 6) titoli di studio e professionali.

Diagnosi funzionale:

La diagnosi funzionale è la **descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale della persona con disabilità** e viene redatta dalla Commissione Asl volta anche all'accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992 che la redige seguendo il modello allegato al D.P.C.M. 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della L. 12 marzo 1999 n. 68).

La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sulla documentazione medica preesistente e sul profilo socio-lavorativo della persona con disabilità, per meglio mettere in evidenza le conseguenze derivanti dalle sue minorazioni e/o infermità in relazione al contesto lavorativo.

Relazione conclusiva:

Una volta definita, attraverso la diagnosi funzionale, la concreta capacità globale (reale e potenziale) del lavoratore con disabilità, la Commissione medica formula la **relazione conclusiva**, contenente **suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo del lavoratore con disabilità**.

Comitato tecnico dei centri per l'impiego:

Le richieste di iscrizione vengono vagliate da un apposito **Comitato Tecnico** composto da funzionari ed esperti nel settore sociale e medico legale, al fine di valutare le **residue capacità lavorative** delle persone con disabilità. Il comitato tecnico compila la c.d. "**scheda tecnica**" in cui sono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità.

Inserimento in graduatoria:

Successivamente vengono stilati l'elenco e la graduatoria unica delle persone disoccupate, indipendentemente dal tipo di disabilità, secondo criteri che vengono stabiliti dalle Regioni.

Quote di riserva

Lavoratori con disabilità da assumere:

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad assumere persone con disabilità in proporzione al numero totale dei lavoratori che hanno alle loro dipendenze.

Propriamente occorre assumere:

- **1 lavoratore** con disabilità se si hanno da 15 a 35 dipendenti (ma solo in caso di nuove assunzioni);
- **2 lavoratori** con disabilità se si hanno da 36 a 50 dipendenti;
- **7% dei lavoratori occupati**, se essi sono più di 50.

Lavoratori esclusi dal computo della quota di riserva:

Non contribuiscono a formare il numero complessivo dei dipendenti utili della quota alla costituzione della base di computo per le quote di riserva:

- 1) lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, apprendistato, reinserimento, somministrazione presso l'impresa utilizzatrice, lavoro a domicilio;
 - 2) lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero;
 - 3) soggetti di cui all'art. 18 comma 2 Legge n. 68/99 (orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio ed, inoltre, profughi) nei limiti della percentuale dell'1%, ivi prevista;
 - 4) i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia e che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative in misura pari o superiore al 60%, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale;
 - 5) lavoratori impiegati in base all'obbligo della Legge n. 68/99;
 - 6) dirigenti;
 - 7) soci di cooperative di produzione e lavoro;
 - 8) lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi, calcolati sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.
- N.B.** I lavoratori assunti con contratto part-time rientrano nel computo per la base di riserva solo per le ore di lavoro.

Compensazione territoriale:

I datori di lavoro **con più di 50 dipendenti** possono assumere in una sede un numero di lavoratori (aventi diritto al collocamento mirato) superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensare il minor numero di assunti in altra sede.

Esoneri parziali:

I datori di lavoro possono essere **parzialmente esonerati dall'assumere lavoratori con disabilità** quando "per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, che comportano particolare faticosità o pericolosità" non riescano ad adibire i lavoratori con disabilità in mansioni compatibili con il tipo di invalidità e le abilità residue.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità **30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non impiegato**.

Il limite percentuale massimo di esonero è **del 60%**, elevabile all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della vigilanza, della sicurezza e del trasporto privato.

Sospensione obblighi occupazionali:

Gli obblighi di assunzione sono temporaneamente sospesi nei confronti delle imprese che abbiano avuto accesso per i loro dipendenti alla **Cassa Integrazione Guadagni**, abbiano attivato una procedura di mobilità, abbiano avviato una riduzione del personale con licenziamenti collettivi, siano in amministrazione controllata ovvero abbiano stipulato un contratto di solidarietà con i loro dipendenti.

Prospetto Informativo

Invio prospetto informativo:

Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro, tenuti ad assumere un certo numero di lavoratori con disabilità, devono inviare ai Centri per l'Impiego il c.d. "**prospetto informativo**", da cui risultino i posti ancora da ricoprire con le relative mansioni.

Per i datori di lavoro che, occupando **tra i 15 ed i 35 dipendenti**, procedano ad una nuova assunzione (facendo insorgere, quindi, per la prima volta, l'obbligo di assunzione), l'invio del prospetto informativo deve essere curato **nei 60 giorni successivi**. Viceversa, nel caso in cui i datori di lavoro fuoriescano dall'ambito applicativo della Legge n. 68/99 dovranno solo comunicare tale circostanza, essendo esonerati dall'invio di alcun prospetto informativo.

Ratio prospetto informativo:

Il prospetto informativo, oltre che rappresentare la necessità del datore di lavoro di provvedere a ricoprire le quote di riserva eventualmente scoperte, individua con precisione le qualifiche e le mansioni necessarie all'interno di quella specifica organizzazione

produttiva. Infatti, il Centro per l'Impiego dovrà "incrociare" il prospetto informativo del datore di lavoro con la scheda tecnica del lavoratore iscritto nelle liste speciali, affinché avvii al lavoro persone che, in base alle loro inclinazioni e capacità professionali, siano effettivamente idonee a ricoprire certi posti di lavoro.

Pubblicità dei prospetti:

I prospetti informativi sono pubblici e possono essere liberamente consultati presso i Centri Provinciali per l'Impiego. In tal maniera, si offre anche la possibilità al lavoratore iscritto nelle liste speciali di prendere atto di quali datori di lavoro privati abbiano necessità di assumere, affinché possa contattarli personalmente, anche attraverso l'invio del proprio curriculum vitae, per farsi assumere in via nominativa (per le assunzioni di tipo nominativo si veda oltre).

Sanzioni per mancato invio:

Qualora il datore di lavoro, pubblico o privato che sia, non presenti il prospetto informativo, gli sarà elevata una sanzione di euro **578,43** maggiorata di euro 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

N.B. Se il datore di lavoro, a seguito di un'ispezione, ottempera all'obbligo di presentare il prospetto entro il termine breve individuato dall'ispettore stesso, la sanzione viene ridotta di un quarto.

Avviamento presso i datori di lavoro

Avviamenti numerici:

Il datore di lavoro privato/pubblico richiede l'avviamento al lavoro/avviamento a selezione per un certo numero di lavoratori con disabilità iscritti nelle graduatorie speciali. Il centro per l'impiego avvia i lavoratori (che abbiano schede tecniche compatibili con le esigenze dei richiedenti) secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria.

Assunzioni nominative:

I datori di lavoro privati possono coprire le quote di riserva assumendo lavoratori iscritti nelle graduatorie speciali, pur non tenendo conto dell'ordine di scorrimento della graduatoria.

Infatti, questi possono chiedere al Centro Provinciale per l'Impiego di assolvere al loro obbligo attraverso l'assunzione di uno dei lavoratori iscritti al collocamento mirato anche se in una posizione più bassa in graduatoria.

Questo può accadere quando, per esempio, il datore di lavoro già abbia avuto modo di apprezzare la professionalità del lavoratore, semmai durante uno stage presso la propria azienda.

N.B. I datori di lavoro pubblici non possono procedere a tale sistema di assunzioni, se non in favore del coniuge o del figlio di chi sia deceduto durante il servizio per le Forze dell'Ordine o per il Corpo dei Vigili del Fuoco o di chi sia rimasto vittima del terrorismo o della criminalità organizzata.

Limite alla assunzioni nominative:

Se il datore di lavoro privato ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori tra **36 e 50**, potrà fare chiamate nominative solo per il **50%** delle assunzioni obbligatorie; mentre se ha un numero di dipendenti **superiore a 50** può chiamare nominativamente fino al **60%** delle assunzioni obbligatorie.

Avviamento di lavoratori con mansioni analoghe:

In assenza di iscritti con le qualifiche richieste dal datore di lavoro vi è la possibilità di un accordo con il datore di lavoro sulle caratteristiche professionali della persona con disabilità da avviare. Se non vi è neppure la possibilità di un accordo, i Centri per l'Impiego avviano lavoratori di "**qualifiche simili**", secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento da realizzarsi anche attraverso convenzioni che coinvolgano cooperative sociali.

Avviamento nominativo delle persone con disabilità psichica:

Le persone con disabilità psichica vengono avviate su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui si dirà oltre. In tali casi i datori di lavoro hanno diritto a tutta una serie di agevolazioni, tra le

quali la fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Rifiuto legittimo del datore di lavoro:

Il diritto del lavoratore con disabilità ad essere assunto persiste quando l'avviamento è compatibile con i posti indicati dal datore di lavoro nei prospetti informativi e nelle richieste di avviamento. In caso contrario, si configura legittimo il rifiuto del datore di lavoro di accettare l'avviamento di lavoratori che **non siano per nulla idonei** a ricoprire le specifiche mansioni richieste. Infatti, non esiste un diritto all'assunzione del lavoratore con disabilità a prescindere dal contenuto della richiesta formulata dal datore di lavoro (Corte di Appello di Torino n. 1720 del 21/12/2004).

Concorsi Pubblici

Quota riservata:

Nelle procedure concorsuali volte ad assumere lavoratori nelle Pubbliche Amministrazioni, devono essere garantiti dei posti riservati nei limiti della complessiva quota d'obbligo di riserva e fino al **50%** dei posti messi a concorso.

Riserva per gli idonei:

La riserva interviene quando il concorrente con disabilità, pur risultando idoneo, non si sia, però, piazzato nelle posizioni di graduatoria utili alla vincita del concorso. Ma è pur sempre necessario che, anche con particolari modalità esecutive delle prove, si appuri l'idoneità del concorrente.

Infatti, le procedure selettive poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni devono, comunque, garantire l'accertamento della specifica professionalità che è richiesta per un determinato posto di lavoro.

N.B. concorrenti con disabilità risultati idonei possono essere assunti anche se non versano in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso ai fini dell'adempimento dell'obbligo di copertura delle quote di riserva.

Modalità concorsuali:

I bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire alle persone con disabilità di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. Per esempio, i bandi possono prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte oppure la presenza di interpreti LIS durante l'espletamento delle prove.

E' da precisare che le diverse modalità di espletamento non comportano però la somministrazione di prove, in quanto ad oggetto, diverse da tutti gli altri concorrenti, né tanto meno semplificate.

Certificati di sana e robusta costituzione:

Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono state abrogate tutte le norme che richiedevano il requisito della sana e robusta costituzione.

Lavoratore interdetto / titolare di indennità di accompagnamento / titolare della pensione ai superstiti

Lavoratore interdetto:

Non necessariamente alla persona con una disabilità tale da dar luogo ad interdizione è vietata l'iscrizione alle liste del collocamento mirato o lo svolgimento di un'attività lavorativa. Occorrerebbe, invece, una valutazione del caso concreto per stabilire se la disabilità che ha dato luogo all'interdizione (avente più che altro di mira aspetti giuridici) individua anche una totale incapacità lavorativa per la persona stessa.

Del resto, l'istituto dell'interdizione è visto come una misura di protezione della persona e della sua dignità. Pertanto, impedire alla persona interdetta di svolgere un'attività compatibile con la sua

disabilità, significherebbe limitarla ingiustamente nella sua vita di relazione e nella sua capacità di produrre reddito, stravolgendo, quindi, il significato di protezione che è proprio dell'interdizione (Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, sentenza 14 giugno 2007, n. 68).

Lavoratore con indennità di accompagnamento:

L'art. 1 comma 3 Legge n. 508/1988 prevede che **l'indennità di accompagnamento non è incompatibile** con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Per esempio, una persona totalmente impossibilitata a deambulare potrebbe anche essere capace di lavorare proficuamente.

Lavoratore titolare di pensione ai superstiti:

L'articolo 46 del D.L. 248/2007, convertito in Legge n. 31/2008 ha previsto che *"..L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903."* Pertanto, una persona dichiarata inabile e, per questo, titolare di una pensione c.d. "di reversibilità", non corre il rischio di perderla nel caso in cui inizi a lavorare, se comunque non è in condizione di ricavare un reddito apprezzabile e tale da consentirle di provvedere alle proprie esigenze di vita.

Già la stessa Cassazione, Sezione Lavoro, aveva ritenuto nella sentenza n. 12765/2004 che l'essere considerato inabile al lavoro, anche ai fini della percezione della pensione ai superstiti, non precludesse, in assoluto, lo svolgimento di alcune attività, attraverso le quali, però, non poter ritrarre un reddito "apprezzabile". Purtroppo, però, si sarebbe dovuta rimettere alla sensibilità di ciascun operatore l'esatta determinazione di quando un provento da attività lavorativa fosse "apprezzabile".

Ora, invece, col Decreto "Mille proroghe" del febbraio 2008 si può ritenere che la pensione ai figli superstiti inabili possa spettare anche se pongono in essere un'attività lavorativa con finalità terapeutiche da cui trarre, addirittura, una retribuzione pari almeno al trattamento minimo delle pensioni, incrementato del 30% (ossia 7.448,00 euro per l'anno 2008).

Convenzioni ai sensi degli artt. 11-12-12 Bis della Legge n. 68/99

Convenzioni di programma:

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 legge n. 68/99, i Centri per l'impiego possono stipulare con i datori di lavoro, pubblici o privati, (anche non obbligati) delle convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Attraverso tali convenzioni, invece di avviare direttamente gli iscritti alle liste speciali, si attua un **graduato inserimento** della persona con disabilità nel contesto lavorativo, semmai predisponendo momenti formativi propedeutici all'ingresso del lavoratore nel mondo del lavoro e/o verificando le soluzioni organizzative adottate per tale momento (vedasi periodi di prova o contratti a tempo determinato).

Le convenzioni, infatti, possono prevedere:

- 1) i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare;
- 2) lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
- 3) lo svolgimento di periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di riferimento;
- 4) facoltà di scelta nominativa dei lavoratori da assumere;
- 5) assunzioni a tempo determinato.

Anffas Milano Onlus si è posta il problema di accompagnare verso il mondo del lavoro i ragazzi con disabilità ed ha fatto sorgere nel 1988 l'Agenzia Mediazione Lavoro, impegnata a predisporre percorsi personalizzati, partendo dalla formazione professionale

Un'esperienza per certi aspetti simile è stata attuata anche da Anffas Trentino già rappresentata in un articolo apparso su "La rosa Blu", numero di luglio 2005, pagg. 27-31.

Convenzioni di integrazione lavorativa:

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 legge n. 68/99, i Centri per l'impiego con i datori di lavoro, pubblici o privati, stipulano convenzioni per persone con disabilità che abbiano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Tali convenzioni si adattano maggiormente alle persone con disabilità intellettuale e/o relazionale che, oltre ad avere difficoltà ricollegabili alle loro capacità funzionali potrebbero avere anche difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro.

In queste convenzioni, oltre ad essere stabiliti i tempi, i periodi di prova e le modalità di assunzione, sono previste forme di sostegno, tutoraggio e di consulenza da parte dei servizi competenti per l'inserimento ed il mantenimento del posto di lavoro.

A tal proposito, un'importante previsione è quella delle periodicità delle verifiche circa l'andamento del percorso formativo.

Inserimento temporaneo in cooperative sociali, imprese sociali, ditte individuali:

Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 68/99 (così come modificato dall'art. 1 comma 37 della Legge n. 247/07), i datori di lavoro privati, obbligati ad assumere persone con disabilità, possono stipulare una convenzione con i Centri per l'impiego e una cooperativa sociale di tipo B o un'impresa sociale o un libero professionista con disabilità (anche costituito in ditta individuale) o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti **"soggetti ospitanti"**.

In virtù di tale convenzione il lavoratore con disabilità, assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro obbligato, sarà inserito, a fini formativi, presso i soggetti ospitanti per un periodo massimo di **12 mesi**, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi. In contropartita il datore di lavoro obbligato si impegna ad affidare al soggetto ospitante commesse di lavoro per un ammontare non inferiore a quello che consenta a quest'ultimo di applicare la parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Condizioni di inserimento lavorativo:

Ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 68/99 (introdotto dall'art. 1 comma 37 della Legge n. 247/07), i datori di lavoro privati, obbligati ad assumere persone con disabilità, definiti "soggetti conferenti" possono stipulare una convenzione con i Centri per l'impiego e una cooperativa sociale di tipo B o un'impresa sociale o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti **"soggetti destinatari"**.

In virtù di tale convenzione il solo lavoratore con disabilità che presenti particolare caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, è assunto dai soggetti destinatari, che si impegnano, per almeno tre anni, ad averlo alle loro dipendenze a fronte dell'obbligo da parte del datore di lavoro obbligato di affidar loro commesse per un ammontare non inferiore a quello che consenta di applicare la parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Cooperative sociali di tipo B

Condizioni di inserimento lavorativo:

La legge n. 381/1991 disciplina le cooperative sociali, suddividendole tra quelle:

- 1) di **tipo A**, attraverso le quali si gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, rivolti, quindi, anche alle persone con disabilità;
- 2) di **tipo B**, che svolgono attività lavorative agricole, industriali, commerciali o di servizi attraverso le prestazioni lavorative anche di "persone svantaggiate"

Secondo l'art. 4 della L. n. 381/1991 sono considerate "persone svantaggiate": le persone dichiarate invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Il numero complessivo di tali persone deve costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed esse, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

Finalità delle cooperative sociali:

Con la forma giuridica della cooperativa sociale di tipo B si coniuga

il carattere della produzione di beni e servizi, proprio di qualsiasi attività imprenditoriale, con l'esigenza sociale di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di alcune persone che, per la loro condizione, potrebbero avere delle grandi difficoltà (c.d. scopo mutualistico). Tale fine si persegue tenendo presente che la cooperativa sociale è un ente che, pure esercitando un'attività economica di impresa, non ha fine di lucro, in quanto non divide gli utili patrimoniali tra i soci, ma li utilizza per il perseguimento del fine solidaristico dell'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, anche, semmai, pianificando degli orari più flessibili o ridotti per le persone svantaggiate.

Agevolazioni per le cooperative:

Le finalità ricordate possono perseguirsi anche in virtù di un regime agevolato per tali enti. Infatti, le cooperative sociali, sono per legge (art. 10 Dlgs 460/1997), **ONLUS** e, quindi, assoggettate al regime tributario e fiscale differente e di maggior favore. Inoltre, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, sono ridotte a zero. Ricordiamo, poi, che, attraverso le convenzioni di cui agli articoli 12 e 12 bis Legge n. 68/99 possono essere stipulati accordi con i Centri per l'impiego ed i datori di lavoro, obbligati ad assumere, persone con disabilità, affinché queste ultime, almeno per un certo periodo di tempo, svolgano la propria prestazione lavorativa presso le cooperative sociali, che dovrebbero garantire degli inserimenti più gradualmente e flessibili nel mondo del lavoro.

Personne svantaggiate-socie della cooperativa:

Qualora le persone svantaggiate siano socie della cooperativa, hanno gli **stessi diritti degli altri soci** e, quindi, anche il diritto di concorrere alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.



Premessa

Il presente "manualetto" ha l'intento di illustrare, in maniera schematica, le procedure per poter ottenere i **certificati di invalidità civile e dello "stato di handicap" ai sensi della Legge n. 104/1992.**

Tali accertamenti, dovrebbero essere sempre il punto di partenza per l'attivazione di tutti i benefici, gli esoneri, le agevolazioni ed i servizi per ogni persona con disabilità.

Infatti, solo partendo da una corretta ricognizione dello stato di salute e dello specifico svantaggio sociale conseguente ad una certa condizione personale di disabilità, si possono poi attivare tutti gli interventi ed i servizi volti a rispondere alle specifiche esigenze.

Pertanto, gli accertamenti volti all'individuazione dell'invalidità civile e/o dello "stato di handicap" costituiscono il primo passo per far emergere una condizione personale, certi bisogni e certe aspettative, che dovrebbero, poi, trovar rispondeva in tutta una serie di interventi che permettano alle persone con disabilità di essere incluse in ogni ambito sociale. Pertanto gli stessi non andrebbero visti solo come meri adempimenti burocratici attraverso i quali accedere alle provvidenze economiche o ai vari benefici collegati.

Tali procedure, invece, devono essere l'occasione per far emergere una reale condizione della persona che non è solo quella di "disabilità" (intesa in senso di mancanza o menomazione di alcuni apparati o funzioni biologiche), ma di un "universo di aspettative, esigenze", ben analizzate ed individuate, affinché possano seguire risposte effettivamente mirate ed efficaci.

Infatti, solo affrancandosi da una visione della disabilità nel senso di mera mancanza di qualcosa, potrà iniziarsi a pensare la "costruzione" di un nuovo sistema, in cui le persone con disabilità, siano innanzitutto, Persone, con una loro identità e dignità.

Tale atteggiamento anima, da anni, tutti i medici che Anffas nomina, come propri rappresentanti, nelle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, presenti in ciascuna ASL d'Italia.

Ma si è consci che per poter modificare lo spirito con cui gli accertamenti in questione debbono essere vissuti, si debba condividere queste esperienze procedurali e la ratio che soggiace dietro alle stesse, non solo con i medici Anffas, ma con le famiglie, gli ope-

ratori sociali, le persone con disabilità e le associazioni del settore ed è questo l'obiettivo che il manualetto si prefigge di raggiungere. Una particolare attenzione si avrà nei confronti di alcune modifiche che, ultimamente, sono state poste in essere, anche grazie alle sollecitazioni di Anffas, in quanto aderente alla FISH.

Si deve, infatti, ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 della Legge n. 80/2006, si è prevista l'esclusione dalle visite cc.dd. "di rivedibilità" per le persone che siano affette da patologie stabilizzate o progressive, che abbiano dato titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della possibilità delle Regioni di porre in essere una modulistica e/o delle modalità operative per l'attivazione e la definizione di tali accertamenti più semplificata.

In ogni caso, tale esplorazione non può non tener conto anche delle contromisure giudiziarie che possono essere adottate nel caso in cui gli accertamenti non siano stati posti in essere in maniera corretta.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

Certificato di invalidità civile

Definizione e chiarimenti iniziali:

È il certificato volto ad attestare **le difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana, a causa di una menomazione fisica, di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.**

In particolare, con tale certificato si attesta, per le persone maggiori la perdita delle generiche capacità lavorative (rappresentata in percentuale di invalidità). Viceversa, la valutazione d'invalidità civile per i minori (non aventi, di per sé, capacità lavorative) tiene conto delle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari età.

Possono essere considerate invalidi civili anche le persone ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, ma ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e dell'eventuale concessione dell'indennità di accompagnamento.

N.B. L'invalidità è civile quando non deriva da cause di guerra, di servizio, di lavoro.

Differenza con il certificato dello stato di handicap:

Il certificato di invalidità civile attiene esclusivamente ad una **valutazione medico-legale**, che tenga presente della patologia diagnosticata e di quanto questa limiti le funzioni neurologiche, deambulatorie, sensitive, di autodeterminazione della persona. Invece, con il certificato dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992, si attestano le ripercussioni sociali e di relazione che una certa disabilità può comportare per la persona.

Procedura per il rilascio del certificato:

Per ottenere il certificato di invalidità civile occorre seguire delle fasi procedurali che verranno analizzate, in maniera distinta, in ogni loro singola parte.

Occorre, però, da subito precisare che l'intero iter deve concludersi entro 270 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Presentazione domanda:

La domanda per essere sottoposti a visita per l'accertamento dell'invalidità civile deve essere presentata **agli Uffici Invalidi Civili delle ASL** competenti per territorio. In alcuni Distretti Socio-sanitari, la domanda può anche essere presentata presso i Comuni che, d'intesa con la Asl, curano la raccolta delle istanze.

La stessa deve essere redatta sul modello prestampato in uso presso la Regione di residenza. Tale modello può essere stato modificato, in ossequio alla facoltà di ciascuna Regione di procedere allo snellimento delle modalità operative per tale accertamento, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 80/2006 (alcuni prestampati sono scaricabili dalla pagina web: <http://www.anffas.net/Page.asp?id=491>).

A tal proposito, occorre ricordare che i prestampati sono differenti a seconda che l'istante sia una persona minore/interdetta o sia una persona maggiorenne non interdetta.

Nelle prime due ipotesi (minore o interdetto) l'istanza deve essere

presentata da chi ne ha la rappresentanza legale (in quanto genitore o tutore), mentre nel caso di maggiorenne non interdetto l'istanza può essere direttamente presentata per proprio conto.

Unitamente alla domanda deve essere presentato il certificato del medico di base contenente la richiesta di visita per l'accertamento dell'invalidità civile e l'indicazione della patologia che si ritiene debba essere valutata dalla Commissione.

Inoltre, occorrerà allegare un'adeguata documentazione sanitaria (proveniente da strutture pubbliche).

Quest'ultima documentazione potrà anche essere presentata in un secondo momento ed, addirittura, al momento della visita di accertamento.

N.B. Moltissime Associazioni Locali Anffas hanno già, presso la loro sede, i prestampati per la domanda ed aiutano le famiglie a compilare la stessa, oltre che, in alcuni casi, a presentarla presso gli Uffici competenti.

Convocazione per visita:

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Commissione deve comunicare la data per la convocazione a visita, contenente anche il luogo e la data della stessa. Qualora tale termine non fosse rispettato, l'istante può presentare all'Assessore Regionale della Sanità una diffida a provvedere.

Qualora la persona da visitare fosse impossibilitata, in virtù della propria patologia, a presentarsi nel luogo di convocazione, potrebbe chiedere (se non già fatto al momento dell'istanza) che si esegua una "**visita domiciliare**", ossia una visita presso il proprio domicilio.

Potrebbe anche succedere che la persona da visitare abbia un legittimo impedimento a presentarsi a visita proprio per il giorno di convocazione. In tal caso, la persona potrebbe chiedere, documentando l'impedimento, il differimento della data.

Ma anche nel caso in cui non ci si presentasse a visita, senza aver comunicato nulla, la Commissione dovrebbe porre in essere una seconda convocazione. Solo nel caso in cui la persona non si presentasse anche a tale ulteriore visita, la sua domanda verrebbe respinta.

Visita:

La visita per l'accertamento di invalidità civile è posta in essere da un collegio medico, (presente, di regola, in ciascun distretto socio-sanitario delle Asl), denominato, in gergo, "**Commissione Asl per l'accertamento dell'invalidità civile**".

In alcune province tale Commissione non effettua visite per le disabilità di tipo sensoriale, essendoci apposite Commissioni Provinciali per tali accertamenti.

Compongono il collegio della Commissione, innanzitutto, tre medici designati dalla Asl tra i propri dipendenti o convenzionati. Di questi, almeno uno deve essere un medico specialista in medicina legale (assumendo le funzioni di Presidente del collegio), mentre tra gli altri due ve ne deve essere almeno uno specializzato in medicina del lavoro.

I tre medici nominati dalla Asl sono, di volta in volta, integrati, in base al tipo di disabilità da valutare, da un medico designato da una delle seguenti Associazioni: **Anffas** (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), **Anmic** (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), **Uic** (Unione Italiana Ciechi), **Ens** (Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza ai Sordomuti).

In ogni caso, la Commissione può definire l'accertamento con la presenza di almeno tre medici, sia, o no, uno di essi un medico in rappresentanza delle Associazioni.

Alla visita la persona con disabilità può presentarsi accompagnata anche da un medico di propria fiducia.

Qualora la Commissione lo ritenga utile possono anche essere disposti ulteriori accertamenti prima di pronunciarsi sulla valutazione definitiva.

La Commissione redige un verbale della visita che, poi, se confermato dalla Commissione Inps di Verifica, costituirà il c.d. "**certificato di invalidità civile**". Sullo stesso vengono segnate, oltre alle generalità della persona con disabilità, anche la **diagnosi, il grado di percentuale d'invalidità** e le **residue generiche capacità lavorative** (qualora la persona venga considerata collocabile al lavoro).

Valutazione della commissione della verifica:

L'esito dell'accertamento posto in essere dalla Commissione Asl

(unitamente alla documentazione sanitaria a suo tempo presentata dall'istante) viene comunicato all'**Inps**. Tale Istituto è deputato ad eseguire, attraverso le proprie **Commissioni Provinciali di Verifica**, un controllo formale e di merito circa quanto deliberato dalla Commissione Asl di I grado.

Fino al 1 aprile 2007, tale compito, invece, era di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvedeva attraverso le cc.dd. "Commissioni Periferiche" istituite presso gli Ospedali Militari.

La Commissione di Verifica è composta da medici INPS, dipendenti o convenzionati, e, volta per volta integrata dai medici designati dalle Associazioni Anmic, Uic, Ens, ma non da Anffas, così come, invece, previsto per la Commissione ASL (circa l'inserimento dei medici rappresentanti Anffas all'interno delle Commissioni di Verifica Inps si sono già registrate positive intenzioni governative).

La Commissione di Verifica Inps (CMVP) potrebbe ritenere opportuno, anche a seguito dell'analisi della documentazione sanitaria presentata dall'istante al momento della domanda, disporre, previa esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, ulteriori accertamenti.

Tali accertamenti possono essere demandati alla ASL, oppure essere direttamente effettuati dalla Commissione Inps.

Nel primo caso, la Commissione Medica ASL, preso atto dei nuovi accertamenti disposti, effettua una nuova visita e redige un ulteriore verbale che ripercorre l'iter del precedente; nel secondo caso, il giudizio viene pronunciato direttamente dalla CMVP che, terminata la procedura sanitaria, invia copia della documentazione alla Commissione Medica ASL.

Invece, se la Commissione di Verifica non sospende la pratica per accertamenti ulteriori, **decorsi 60 giorni dalla trasmissione all'Inps, il verbale redatto dalla Commissione ASL si intende convalidato, per silenzio-assenso**.

Valutazione della commissione della verifica:

La Commissione ASL, all'atto della ricezione dei verbali esaminati dalla Commissione Medica di Verifica Inps (o quando siano trascorsi i 60 giorni dalla trasmissione del verbale alla CMVP e non sia pervenuta alcuna richiesta di sospensione) invia, con raccomandata a/r, un originale del verbale all'interessato. Se la minorazione accertata può dar luogo ad una provvidenza economica, la Commissione certificante (Commissione Asl o Commissione Inps di Verifica) trasmette d'ufficio copia dell'istanza e copia del verbale sanitario all'Ente preposto alla concessione (Prefettura o, nella stragrande maggioranza delle Regioni, Comune di residenza).

Inserire verbale commissione medica richiesta di aggravamento:

Qualora le condizioni di una persona già dichiarata invalida civile peggiorassero, questa potrebbe chiedere di essere nuovamente sottoposta a visita, affinché si accerti tale **aggravamento** e si assegnino, quindi, una percentuale superiore a quella precedentemente assegnata o l'indennità di accompagnamento/comunicazione precedentemente non concessa.

Per essere sottoposti alla visita per l'aggravamento bisognerà seguire nuovamente l'iter delineato, con l'accortezza che il medico di base rediga la richiesta di visita specificando quali siano gli elementi che determinano un aggravamento delle condizioni del paziente e che l'istante depositi congiuntamente alla domanda una documentazione sanitaria comprovante le modificazioni intervenute nel quadro clinico preesistente.

Criteri per valutare in percentuale l'invalidità civile

Tabelle ministeriali:

Per l'attribuzione delle percentuali di invalidità per ciascuna minorazione o malattia invalidante, la commissione per l'accertamento dell'invalidità civile fa riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministero della Salute 5 febbraio 1992 (scaricabili dalla pagina web <http://www.anffas.net/Page.asp?id=492>).

Nelle suddette tabelle sono riportate tutte le patologie e, accanto a ciascuna di esse, vi è o una percentuale di invalidità fissa oppure una fascia di percentuali, entro cui la Commissione può stabilire i punti percentuali da riconoscere.

ESEMPIO

Per il tumore di Wilms è prevista una percentuale fissa di invalidità pari al 95%.

Per la psicosi ossessiva è previsto che il minimo sia il 71%, mentre il massimo l'80%. Pertanto la Commissione si potrà attestare su una percentuale di invalidità rientrante nella fascia 71%- 80%.

Qualora la patologia presente nella persona da visitare non sia stata prevista nelle tabelle ministeriali, occorrerà utilizzare il c.d. "criterio analogico", verificando se tale specifica patologia possa rientrare in senso ampio in un'altra già prevista nelle tabelle

Compresenza di più infermità:

Se per la stessa persona sono ravvisabili più "infermità" o "menomazioni", occorre valutare se le stesse rientrano all'interno di un'unica compromissione funzionale oppure sono derivanti dalla sola coesistenza di menomazioni relative a differenti apparati.

Nel primo caso, definito "**concorso funzionale di menomazioni**", all'unica compromissione funzionale non può che corrispondere un'unica previsione tabellare, con la relativa assegnazione di punti percentuali.

Mentre nel caso di **coesistenza di menomazioni di differenti apparati**, bisognerà sommare ai punti percentuali, assegnati per la patologia più grave, gli ulteriori punti percentuali per le successive altre patologie, calcolando, via via, la percentuale di ciascuna patologia così come prevista in tabella proporzionalmente alla differenza tra 100 ed i punti già assegnati per la/le precedente/i patologia/e (c.d. "calcolo riduzionistico").

ESEMPIO

Una persona che ha una coartazione aortica congenita moderata pari al 50% e una sindrome depressiva endogena lieve avrebbe diritto ad un'invalidità del 65%.

Infatti non si può sommare algebricamente al 50% della prima patologia il 30% previsto dalle tabelle per la seconda patologia. Bisogna, invece sommare al 50% solo un 15% (pari alla percentuale d'invalidità del 30% prevista in tabella, calcolando proporzionalmente la differenza tra 100 e il 50% della prima).

Eccezioni:

La determinazione del grado di invalidità può svincolarsi dal valore espresso nelle tabelle qualora la patologia presenti condizioni eccezionali non considerate nell'inquadramento tabellare (Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2004 n. 16251).

Rivedibilità**Previsione della rivedibilità nel certificato:**

Nel caso in cui la Commissione medica accerta la sussistenza di una **patologia temporanea** o la probabilità che la stessa nel tempo si riduca, stabilisce anche dopo quanto tempo la persona dichiarata invalida dovrebbe nuovamente sottoporsi a visita per accertare la persistenza o meno della condizione originaria.

La previsione della rivedibilità è inserita nel verbale d'invalidità civile.

Esonero della rivedibilità:

Ai sensi dell'art. 6 Legge n. 80/2006, **le patologie stabili o progressive, che diano titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate dal controllo circa la loro persistenza.**

E' stata questa una grande conquista cui Anffas ha contribuito in maniera preponderante, anche partecipando ai vari Tavoli ed Osservatori ministeriali.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 si è precisato quali sono le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Il Decreto ha individuato **12 gruppi di patologie**, indicando per ciascun gruppo la documentazione sanitaria idonea a comprovare la menomazione (da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali qualora non acquisita agli atti).

Sul punto si legga l'articolo apparso su "la Rosa blu" (La rivista Anffas Onlus sulla disabilità) del dicembre 2007, pagg. 20-21.

Da ultimo, l'Inps ha chiarito con proprio Messaggio del 03/06/08 n.12727 che l'esonero dovrebbe essere disposto d'ufficio per quanti, pur versando nella situazione sopra delineata, siano ancora soggetti a visita di revisione perché in possesso di un certificato

d'invalidità rilasciato precedentemente a tali novità normative e riportante, quindi, la prescrizione della rivedibilità.

Per quanto riguarda la non rivedibilità dello stato di handicap, si veda pag. 14.

Controlli d'ufficio sulla persistenza dell'invalidità:

L' Art. 80 della Legge n. 133/08 ha previsto che l'Inps verifichi la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici economici di invalidità civile.

Nello specifico, il citato articolo così dispone:

"l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisca idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici".

Invalidità civile per i minori**Criteri per accertare l'invalidità civile per i minori:**

Per i minori, specie in tenera età, non si può ritenere di calcolare l'invalidità civile in tanti punti percentuali quante sono le riduzioni della generica capacità lavorativa a seguito di una certa patologia. Essi, infatti, salvo quanto si dirà dopo, non hanno di per sé capacità lavorativa.

Pertanto, si ritiene di subordinare il riconoscimento dell'invalidità civile dei minori alla condizione che essi abbiano **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età** (che, quindi altri loro pari età, senza quella disabilità potrebbero compiere).

N.B. Vi è da precisare che esclusivamente per i minori con età superiore ai **quindici anni** viene indicata anche la percentuale d'invalidità civile, ai soli fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.

Indennità di accompagnamento ai minori:

In passato le Commissioni Asl per l'accertamento dell'invalidità civile erano restie a riconoscere anche ai bambini in tenerissima età l'indennità di accompagnamento, provvidenza economica riconosciuta a chi è considerato impossibilitato a deambulare o necessitante di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita.

Si partiva, infatti, dal presupposto che i bambini, specie se di pochissimi mesi, avrebbero comunque avuto necessità della continua presenza ed assistenza dei genitori.

Ma negli ultimi anni la Cassazione ha ribadito che **certi bambini con disabilità "possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano"** (Cass. 1377/2003).

ESEMPIO

Un bambino potrebbe presentare, sin dalla nascita, una malformazione alla spina dorsale, tale per la quale, se messo a sedere, non riuscirebbe ugualmente a mantenere la posizione eretta da seduto, scivolando lungo la sedia.

In tal caso, quel bambino avrebbe necessità di un'assistenza diversa per forme e tempi di esplicazione, rispetto ad un bambino di pari età che riuscirebbe, quanto meno, a rimanere seduto dove il

genitore l'ha lasciato.

Compimento del 18° anno di età:

Per colui che sia stato accertato, durante la minore età, come invalido civile, **si dovrà ripresentare istanza per l'accertamento dell'invalidità civile in prossimità del compimento del diciottesimo anno di età.**

Tale adempimento è doveroso anche qualora al minore sia stata accertata una patologia stabilizzata o progressiva che abbia dato titolo all'indennità di accompagnamento o di comunicazione e per la quale, in genere, si dovrebbe essere esclusi da qualsiasi tipo di "rivedibilità".

La necessità di essere nuovamente sottoposti a visita di accertamento nasce dalla considerazione che la valutazione effettuata per i minori è totalmente diversa da quella effettuata per i maggiorenni, per i quali si tiene conto della riduzione della capacità lavorativa.

A tal proposito, si legga l'esauriente articolo apparso su La Rosa Blu (La Rivista Anffas Onlus sulla disabilità) del maggio 2007, pagg. 23-26.

Stato di Handicap

Definizione:

L'"handicap" è la situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3 comma I Legge n. 104/92). Pertanto, attraverso la certificazione dello "stato di handicap", si mettono in evidenza le **ripercussioni sociali che una certa patologia potrebbe causare a quella specifica persona nel vivere i singoli contesti (scuola, lavoro, luoghi ricreativi) che quotidianamente frequenta.**

Procedura per accertamento stato di handicap:

La procedura ed il collegio volto all'accertamento dello stato di handicap sono simili, ma non identici a quelli volti al riconoscimento dell'invalidità civile, essendo diversa la ratio sottostante all'una e all'altra valutazione. Infatti, con l'accertamento dello stato di handicap si deve valutare il dato maggiormente impalpabile dell'incidenza negativa nella vita di relazione, derivante dalla patologia, accertata per l'invalidità civile. Qui di seguito, si evidenzieranno le sole specificità della procedura per l'accertamento dello stato di handicap rispetto a quella dell'invalidità civile, già descritta a pag.6 e ss.

La valutazione dello stato di handicap, pur spettando sempre alla Commissione Asl per l'accertamento dell'invalidità civile, è posta in essere dallo stesso collegio medico, integrato, però, da un operatore sociale, che possa meglio evidenziare i riflessi sociali della patologia.

Proprio perchè connesse, le due valutazioni dell'invalidità civile e dello stato di handicap possono anche essere richieste ed espletate contestualmente e non necessariamente, quindi, in tempi diversi. In ogni caso dovrebbe essere cura della persona che voglia ottenere entrambe le certificazioni consegnare una doppia istanza per il primo tipo ed il secondo tipo di accertamento (anche se spesso i prestampati per la domanda dell'una e dell'altra valutazione sono identici).

Handicap in connotazione di gravità:

Nella valutazione circa l'esistenza o meno di uno stato di handicap, la Commissione può rilevare anche una **connotazione di gravità** di tale stato, **quando la minorazione sia tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione** (art. 3 comma III L. n. 104/92).

A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell'accesso a specifici servizi e programmi.

Rivedibilità:

La legge n. 80/2006 prevede che **le persone con patologie stabili o progressive che diano titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerate anche dalle visite di controllo finalizzate "all'accertamento della permanenza... dell'handicap"**. Però, l'Inps con il Messaggio del 30 ottobre 2008 n. 23.991, ha messo in evidenza che, pur a fronte di una patologia statica ed

irrecuperabile, vi potrebbe essere l'attivazione di tutta una serie di ausili che rimuovano o attenuino gli "ostacoli sociali", oggetto di valutazione per la definizione dello stato di handicap. Pertanto, secondo l'Inps, "può significativamente fondarsi l'esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equi-giuridicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione del giudizio." Sicuramente nei prossimi mesi occorrerà fare chiarezza, come Anffas, su questo aspetto appena evidenziato, instaurando momenti di confronto con le Istituzioni.

Certificato provvisorio di handicap:

Se la Commissione medica volta all'accertamento dello stato di handicap non si pronuncia **entro 90 giorni** dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia da accertare, in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato.

Il certificato provvisorio rilasciato dallo specialista ha validità esclusivamente per la fruizione dei permessi retribuiti per i lavoratori con disabilità e per i lavoratori che assistano congiunti con disabilità grave, ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992.

L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emanazione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica integrata.

Certificato dello stato di handicap:

L'art. 94 comma 3 Legge 289/2002 ha previsto che le persone con sindrome di down sono dichiarate, dalle competenti commissioni ASL o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. La certificazione si ottiene a seguito di richiesta corredata dalla presentazione del **cariotipo**, ossia quell'accertamento diagnostico per immagini che permette di identificare il numero, la distribuzione e la forma dei cromosomi.

Contestazione degli accertamenti di invalidità civile e dello stato di handicap

Premessa:

Fino al 31 dicembre 2004, qualora la persona con disabilità avesse ritenuto non corretti gli accertamenti di invalidità civile e dello stato di handicap, essa poteva impugnare gli stessi con un ricorso in via amministrativa, redatto in carta semplice ed indirizzato alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Solo se il ricorso fosse stato respinto, in via esplicita o per silenzio-rigetto (nessun provvedimento entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso), la persona con disabilità avrebbe potuto presentare ricorso innanzi al Tribunale.

Attualmente, invece, per contestare le valutazioni della Commissione Asl o della Commissione Inps occorre proporre **direttamente ricorso giudiziario innanzi al Tribunale Civile**, territorialmente competente.

Termini per impugnare:

Ai sensi dell'art. 42 comma 3 della Legge n. 326/2003, il ricorso giudiziario avverso le determinazioni sull'invalidità civile o sullo stato di handicap deve essere presentato **entro sei mesi dalla data di comunicazione** all'interessato del provvedimento emanato.

Modalità per impugnare:

Il ricorso, redatto da un avvocato, deve essere presentato al Tribunale Civile - Sezione Lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza il ricorrente.

A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Giudice fissa l'udienza di discussione. Entro dieci giorni, l'avvocato del ricorrente deve notificare il ricorso con il decreto di fissazione alla Sede Provinciale Inps ed agli Uffici dell'Avvocatura di Stato.

Nel giudizio, l'Inps può essere difeso e rappresentato non solo dai propri avvocati, ma anche direttamente dai propri dipendenti, ossia da funzionari amministrativi (non così però nell'eventuale giudizio di II grado di appello).

Spese processuali:

Se il ricorso viene vinto, non dovranno essere sostenute spese processuali ed i benefici economici ricollegati ad una certa invalidità verranno pagati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda originaria. Il Giudice può,


però, anche valutare che vi sia stato un aggravamento delle condizioni durante la fase amministrativa di accertamento o la fase giudiziaria ed in tal caso i relativi benefici economici saranno riconosciuti non dal momento della domanda originaria, ma da quello successivo dell'aggravamento.

Qualora il ricorso venga respinto, il Giudice non condannerà alle spese la parte ricorrente, se questi abbia avuto, nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio, un reddito personale non superiore a 18.592,44 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (in tal caso, il ricorso introduttivo dovrebbe contenere copia della dichiarazione dei redditi a riprova di questa circostanza).

Tale norma speciale di favore non si applica quando il ricorrente abbia posto in essere un ricorso pretestuoso (cioè privo di alcun fondamento), non potendosi premiare la temerarietà dello stesso.

N.B. E' sempre fatta salva la possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del ricorrente non superi 9.723,84 euro.

SCHEMA PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DI:



Provvidenze Economiche

Procedura amministrativa di concessione:

Una volta definite, attraverso il verbale di invalidità civile, le condizioni sanitarie della persona con disabilità, occorre iniziare una nuova fase amministrativa, per **verificare che la persona presenti anche una serie di requisiti reddituali e personali compatibili con la concessione di provvidenze economiche assistenziali normativamente previste in favore delle persone riconosciute invalide civili**. A tal proposito, occorre ricordare che la commissione certificante (Commissione Asl o Commissione di Verifica Inps) deve comunicare la definizione dell'accertamento di invalidità civile, oltre che al diretto interessato, anche all'Ente preposto, in quella Regione, ad erogare le provvidenze economiche (Prefettura o, nella stragrande maggioranza delle Regioni, Comune di residenza).

Nell'analizzare le singole provvidenze economiche, per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, si metterà in evidenza, volta per volta, quali siano i requisiti, anche reddituali e personali, che l'ente erogatore deve accertare. Circa la futura completa riforma sia per gli accertamenti dell'invalidità civile sia per gli emolumenti (così come previsto, in linea di principio, dall'art. 24 Legge n. 328/00), si legga l'articolo apparso su "La rosa Blu" di novembre 2004, pagg. 26-29.

Gli importi delle varie provvidenze sono contenuti in **tabelle**, ag-

giornate anno per anno e calcolati in base al reddito dell'anno precedente. In questo volume si fa riferimento alle tabelle 2008 ed i redditi 2007.

Prestazioni spettanti agli invalidi civili in genere

Indennità mensile frequenza:

Spetta ai **minori di 18 anni cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e che abbiano un reddito annuo non superiore ad euro 4238,26**. L'erogazione dell'indennità è subordinata alla frequenza di scuole, centri di formazione o di addestramento professionale, centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semi-residenziale e viene corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza. L'importo mensile dell'indennità è pari ad **euro 246,73**.

L'indennità mensile di frequenza non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti, l'indennità prevista per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione prevista per i sordi perlinguali.

Assegno mensile di frequenza:

Spetta agli **invalidi civili, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che presentino una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% e che non abbiano un reddito superiore ad euro 4.238,26**. L'importo mensile è pari ad euro **246,73**. L'assegno è, di regola, incompatibile con le rendite o le pensioni di invalidità a carico di qualsiasi ente (Stato, Inps, Inail).

Pensione di inabilità:

Spetta agli **invalidi civili totali** (ossia a coloro che siano stati dichiarati invalidi al 100%) di età compresa **tra i 18 ed i 65 anni**, che non superino un reddito annuo di **euro 14.466,67**.

L'importo dell'assegno mensile è pari ad **euro 246,73** ed è possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Indennità di accompagnamento:

Spetta a chi abbia un'invalidità del **100%** e sia **impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita ed abbia la conseguente necessità di un'assistenza continua**.

L'importo mensile dell'indennità è di **euro 465,09** ed è **erogato indipendentemente dal reddito e dall'età del beneficiario**.

L'indennità di accompagnamento non è cumulabile con l'indennità mensile di frequenza né con analoghe indennità concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzione del beneficiario per il trattamento più favorevole. Il riconoscimento di tale indennità è **compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa**.

RIASSUMENDO...

ETA'	PROVVIDENZE ECONOMICHE
Da 0 a 18 anni	- Indennità di frequenza - Indennità di accompagnamento
Da 18 a 65 anni	- Assegno mensile di assistenza - Pensione di inabilità - indennità di accompagnamento
Oltre 65 anni	- Indennità di accompagnamento

Prestazioni spettanti ai "ciechi civili"

Indennità di accompagnamento per i "ciechi assoluti":

Spetta ai "ciechi assoluti", **indipendentemente dall'età o dal reddito**, ed è pari a **733,41 euro** al mese.

È cumulabile con l'indennità di accompagnamento prevista in favore degli invalidi civili e con la pensione di reversibilità. È compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Pensione ai ciechi assoluti:

Spetta ai "ciechi assoluti" **maggioresni** che non superino come reddito annuale 14.466,67 euro. Tale pensione ha un importo mensile di **euro 266,83**. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Indennità speciale per ventesimisti:

Spetta a chi abbia un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, indipendentemente dall'età o dal reddito, ed è pari ad **euro 172,86** al mese. L'indennità speciale è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai "ciechi civili" parziali.

Pensione ai ciechi parziali ventesimisti:

Spetta, **indipendentemente dall'età**, a chi abbia un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ed abbia un reddito annuale inferiore a 14.466,67 euro. L'importo della suddetta pensione è pari ad **euro 246,73** al mese. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Assegno mensile a vita per decimisti:

Spetta ai **maggioresni** che presentino un residuo visivo superiore ad un ventesimo, ma inferiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Tale assegno mensile è di importo pari ad euro **246,73** e viene erogato solo se il decimista non superi col proprio reddito annuale 4.238,26 euro. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Prestazioni spettanti ai "sordomuti"

Indennità mensile di frequenza:

Spetta ai **minori di 18 anni** che presentano una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz e che, per la loro minorazione, devono far ricorso a continui e periodici trattamenti riabilitativi o terapeutici.

L'erogazione dell'indennità è subordinata alla frequenza di scuole, centri di formazione o di addestramento professionale, centri ambulatoriali o diurni anche di tipo semi-residenziale e viene corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza.

L'importo mensile è pari ad **euro 246,73**.

L'indennità mensile di frequenza non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti, l'indennità prevista per i "ciechi parziali", l'indennità di comunicazione prevista per le persone con sordità prelinguale.

Pensione ai sordomuti:

Spetta alle persone **tra i 18 ed i 65 anni** per le quali sia stata riconosciuta una ipoacusia congenita o acquisita durante l'età evolutiva tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 200 Hz nell'orecchio migliore).

L'importo mensile della pensione è pari ad **euro 246,73** e non viene corrisposto se la persona sordomuta ha un reddito annuo superiore ad euro 14.466,67. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Idennità di comunicazione:

Spetta a chi abbia una ipoacusia congenita o acquisita durante l'età evolutiva tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Qualora il richiedente la prestazione non abbia ancora compiuto il 12° anno di età l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore.

Se invece il richiedente la prestazione ha già compiuto il 12° anno di età occorre un'ipoacusia superiore ai 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 HZ nell'orecchio migliore. L'importo mensile dell'indennità è pari ad **euro 233,00** al mese ed essa è erogata anche se il titolare è ricoverato in un istituto.

I manualetti S.A.I. Anffas in - rete



Premessa

Il presente "manualetto" ha l'intento di offrire una panoramica sulle possibilità che le persone con disabilità hanno per potersi muovere, viaggiare ed accedere in qualsiasi ambiente, mezzo di trasporto, spazio o edificio.

Ricordiamo che secondo l'**Organizzazione Mondiale della Sanità** certe condizioni di salute possono trasformarsi, anche in virtù solo di un ambiente negativo, in vere e proprie disabilità o in maggiori disabilità.

Pertanto, particolare attenzione va posta sull'ambiente in cui le persone con disabilità si trovano a vivere, nella certezza che modificando le condizioni ambientali si possa fare un ulteriore passo in avanti nel processo di completa inclusione sociale.

Sicuramente rilevante, a tal proposito, è lo sguardo che nel presente lavoro si deve dare alle agevolazioni per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati, che permettano alle persone con disabilità di avere una normale vita di relazione.

Al tempo stesso, però occorre ricordare che una completa inclusione delle persone con disabilità deve passare anche dalla possibilità della completa fruizione di tutti i servizi offerti a tutti i cittadini (quali per es. servizi delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali) e dell'accessibilità ai vari uffici pubblici e privati (siano essi aperti, o non, al pubblico).

Un tale manualetto sembrerebbe, di primo acchito, non strettamente attinente alla mission di Anffas, che si occupa di cura e presa in carico di persone con disabilità prevalentemente intellettiva e/o relazionale, ma è utile ricordare che non vi possono essere contrapposizioni tra disabilità e che, in ogni caso, spesso anche certe tipologie di disabilità intellettiva e/o relazionale possono determinare degli impedimenti nella capacità di muoversi autonomamente all'interno di certi ambienti o di soggiacere alle normali regole sociali di movimento (per es. quelle sulla circolazione stradale).

E' la stessa considerazione che ha portato ad estendere nel 2001 le agevolazioni fiscali per il settore auto anche alle persone con disabilità intellettiva titolari di indennità di accompagnamento ed a riconoscere, ormai in maniera unanime, l'estensibilità del contras-

segno speciale anche alle persone con "disabilità psichica", nei casi in cui non siano in grado di sopportare i tempi lunghi della normale circolazione stradale.

Proprio per evidenziare maggiormente questo diverso "sentire", si ritiene di dover partire dalla presentazione di queste nuove agevolazioni riconosciute alle persone con disabilità in genere, ed a certe condizioni, anche a quelle con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

AGEVOLAZIONI AUTO

Contrassegno Speciale

A cosa serve:



Figura n. 1

Fac simile tagliando
contrassegno speciale

Le auto al servizio dei titolari del **contrassegno speciale** possono sostare nei parcheggi riservati alle persone con disabilità (posizionati nei pressi di luoghi di interesse pubblico ed individuati con apposita segnaletica) e non sono tenute al rispetto dei limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo determinato.

Le auto munite di contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato.

N.B. In alcune città d'Italia, all'entrata delle zone a traffico limitato, vi sono varchi elettronici che rilevano automaticamente la targa dell'autoveicolo e la confrontano con quelle presenti negli elenchi delle macchine autorizzate.

Pertanto, qualora l'autoveicolo in questione non fosse compreso nell'elenco suddetto (perché, semmai, il veicolo è al servizio di una persona con disabilità che vive in altra città) sarebbe elevata contravvenzione. Vi è, però, la possibilità di preavvisare il Comando dei Vigili Urbani o gli Uffici appositamente predisposti nei vari Comuni, che il veicolo in questione entrerà nelle zone a traffico limitato al solo fine di accompagnare una persona con disabilità, titolare del contrassegno, e non correre così rischi di ingiuste contravvenzioni.

A chi spetta:

Alle **persone invalide con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta"** ed alle **persone "non vedenti"**.

N.B. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota datata 23/11/2005, ha sostenuto che la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta potrebbe anche essere "non direttamente riconducibile a patologie che riguardano gli arti inferiori", e, quindi intesa come incapacità di rispettare, in virtù della propria disabilità, anche non motoria, (ad es., quindi, intellettiva e/o relazionale), le normali regole di comportamento, nonché le norme che regolano la circolazione stradale.

Già in precedenza sia la Regione Lombardia sia la Regione Piemonte avevano con proprie Circolari indicato il perseguimento di tale accezione più ampia della "capacità di deambulazione".

Sul punto si leggano anche gli articoli apparsi su "La Rosa Blu" (La Rivista Anffas Onlus sulla disabilità) nei numeri di marzo 2005 (pagg.28-29) e di dicembre 2006 (pag. 19).

Come ottenerlo:

L'interessato deve presentare domanda al **Sindaco del Comune di Residenza** allegando la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza.

Il sindaco rilascia il contrassegno che ha **validità 5 anni**.

Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.



Figura n. 2
Parcheggio riservato titolari di contrassegno speciale

Dove è valido:

Il contrassegno, anche se rilasciato dal Comune di residenza, ha validità sul territorio nazionale.

Purtroppo, l'Italia non ha ancora adottato il modello comunitario uniforme di contrassegno e, pertanto, non solo gli italiani non possono far valere il proprio contrassegno all'estero ma anche gli stranieri, o comunque i possessori di contrassegno rilasciato all'estero, non possono usufruirne, in Italia, delle relative agevolazioni.

Si legga, sul punto, l'articolo apparso su "La Rosa Blu" di maggio 2007, pag. 26.

In caso di mancata concessione:

Essendo il riconoscimento del contrassegno il risultato di un'attività amministrativa che deve solo accertare l'esistenza di certi requisiti nel richiedente (c.d. attività vincolata), senza ulteriori valutazioni, il rigetto di tale richiesta può essere impugnato innanzi al Tribunale civile. Si suggerisce di presentare prima una diffida al Sindaco, affinché, in via di autotutela, determini una rivalutazione del caso concreto.

Riferimenti normativi:

Art. 188 del Codice della Strada

Art. 381 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della strada

Parcheggio riservato "ad personam"

In cosa consiste:

È uno specifico ed adeguato **spazio di sosta** che può essere assegnato, a titolo gratuito, dal Sindaco alle persone titolari del contrassegno speciale. Può essere individuato sia in prossimità dell'abitazione della persona con disabilità sia in prossimità del suo luogo di lavoro, anche se in una città differente da quella di residenza.

Quando spetta:

Il parcheggio riservato viene concesso quando l'abitazione o il luogo di lavoro del titolare del contrassegno sono in una zona ad alta densità di traffico.

N.B. Il Regolamento di attuazione del Codice della strada precisa che l'assegnazione del parcheggio avviene "di norma" in favore di chi sia abilitato alla guida e disponga di un autoveicolo.

L'interpretazione di Anffas è che l'espressione "di norma" porti a ritenere che il parcheggio vada riconosciuto anche alle persone non vedenti (che sono titolari di contrassegno speciale), ai minori con disabilità ed a coloro che siano del tutto impossibilitati a condurre un autoveicolo in virtù della loro disabilità, ma che, comunque, necessitano di essere trasportati in auto.

Come viene segnalato:

La zona di sosta è individuata attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale.

La segnaletica verticale deve contenere (differenza dei generici parcheggi riservati ai titolari del contrassegno speciale) l'indicazione del numero di contrassegno dello specifico richiedente.

Come ottenerlo:

Occorre presentare apposita istanza al **Sindaco del luogo in cui andrebbe individuata la zona di parcheggio** allegando alla domanda la fotocopia del contrassegno speciale ed eventuale ulteriore documentazione attestante la necessità del parcheggio (per es. dichiarazione del datore di lavoro circa la sede lavorativa).

Il Sindaco, effettuata una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco (difficoltà di deambulazione della persona con disabilità e sue personali necessità da una parte, generali condizioni di viabilità e di traffico dall'altra), deve adeguatamente motivare un eventuale rigetto, mettendo in risalto tutte le circostanze che lo hanno portato a non dare maggior peso all'interesse costituzionale della

tutela delle persone con disabilità. In genere, il Sindaco per tale decisione assume anche il parere del Comando dei Vigili Urbani.



Figura n. 3
Segnaletica parcheggio riservato

In caso di mancata assegnazione:

Trattandosi di un interesse della persona con disabilità da contemperare con altri interessi pubblici, la mancata assegnazione, con ordinanza, può essere impugnata come qualsiasi altro provvedimento amministrativo negativo innanzi al TAR (Tribunale amministrativo regionale).

Riferimenti normativi:

Art. 381 comma 5 Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Agevolazioni fiscali per il settore auto

Quali sono:

- **Iva agevolata al 4%** per l'acquisto o l'adattamento di un autoveicolo;
- **Detraibilità ai fini Irpef del 19%** delle spese di acquisto o di riparazione dell'autoveicolo (con un limite massimo di spesa di euro 18.075,99);
- **Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dell'autoveicolo** (con esclusione dei non vedenti e dei sordomuti);
- **Esenzione dal bollo auto.**

A chi spettano:

1. Persone con **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o pluriamputate**;
2. Persone con **impedita o ridotta capacità di deambulazione**, ma solo se il veicolo è adattato;
3. Persone con **disabilità psichica o mentale**, ma solo se titolari di indennità di accompagnamento;
4. Persone **sordomute e non vedenti**.

Per quali tipi di veicoli:

Tutte le autovetture e motocarrozze al servizio della persona con disabilità di cilindrata non superiore ai 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o ai 2.800 centimetri cubici, se con motore a diesel.

L'autovettura deve necessariamente essere intestata alla persona con disabilità o alla persona cui risulti fiscalmente a carico (ossia risulti dalla dichiarazione dei redditi del richiedente a suo carico, in quanto non avente un reddito personale annuo superiore ad euro 2840,51).

Secondo la Finanziaria 2007 l'autoveicolo deve essere usato esclusivamente o prevalentemente per le esigenze della persona con disabilità.

N.B. Nel caso di un figlio con disabilità, l'autoveicolo deve essere intestato o direttamente a lui o solo al genitore per il quale risulti fiscalmente a carico (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2007).

Come ottenerle

Iva agevolata al 4%:

Occorre presentare al concessionario, **al momento dell'acquisto dell'autovettura**:

- 1) certificazione attestante la condizione di disabilità (solo il verbale d'invalidità per le persone sordomute e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della Legge n. 104/92 per le persone con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per quelle pluriamputate);
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato analogo veicolo agevolato (è fatto salvo il caso in cui il precedente veicolo, anche se acquistato nel quadriennio precedente, sia stato cancellato dal p.r.a., per es. per furto);
- 3) fotocopia della dichiarazione dei redditi del richiedente, se diverso dalla persona con disabilità;

Per i soli veicoli adattati occorre anche presentare:

- 4) fotocopia della carta di circolazione da cui risultino i dispositivi prescritti per la conduzione dei veicoli (solo per chi guida);
- 5) fotocopia della patente speciale (solo per chi guida);
- 6) autodichiarazione da cui risulti la condizione di disabilità che

comporta ridotte o impedito capacità di deambulazione.

Detrazione Iperf del 19% delle spese di acquisto o di riparazione:

Occorre allegare alla **dichiarazione dei redditi** il documento comprovante la spesa.

Se la persona con disabilità non è a carico di nessuno, allora tale documento deve necessariamente essere intestato a lei. Viceversa, se la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere intestato alla persona con disabilità oppure a chi l'ha in carico.

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà:

La richiesta deve essere rivolta esclusivamente al **Pubblico Registro Automobilistico** territorialmente competente secondo la modulistica già predisposta dall'Ufficio.

In genere, occorre allegare:

- 1) fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/92;
- 2) fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- 3) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, se il richiedente è persona diversa dalla persona con disabilità.

Esenzione del bollo auto:

Occorre presentare apposita istanza **all'ente concessionario del servizio di riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale** (c.d. bollo auto).

Essendo la tassa di carattere regionale è necessario accertare chi sia deputato alla gestione di tale tassa, a seguito di specifica delega da parte della Regione di appartenenza.

Tale servizio è delegato all'**ACI** in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.

Nelle altre Regioni, viceversa, il servizio è di competenza dell'**Agenzia delle Entrate**.

Oltre all'istanza è necessario allegare la seguente documentazione:

- 1) certificato attestante l'invalidità (solo il verbale d'invalidità per le persone sordomute e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della Legge n. 104/92 per le persone con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per i pluriamputati);
- 2) fotocopia della carta di circolazione dell'autoveicolo;
- 3) fotocopia dell'eventuale patente speciale (solo per chi guida);
- 4) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, in cui la persona con disabilità risulti a carico del richiedente (se persona diversa);

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Agevolazioni e servizi per i trasporti ferroviari

Quali sono:

- Carta blu;
- Agevolazioni tariffarie per le persone non vedenti;
- Assistenza in stazione;
- Servizi sui treni per viaggiatori su sedia a rotelle e non vedenti.

Carta Blu

Che cos'è:



È una tessera gratuita nominativa (valida per cinque anni) che consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto, alla tariffa standard intera prevista per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.

Figura n. 4 - Carta blu

Nel caso di utilizzo di treno Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar Italia, Eurostar City Italia, Tbiz o di servizio in vettura letto o cuccetta, è dovuto anche il pagamento di un biglietto di cambio servizio a prezzo intero.

N.B. Sul sito internet www.trenitalia.com si legge che tale agevolazione è cumulabile con le riduzioni previste per i ragazzi.

Pertanto, si ritiene che nel caso in cui la persona con disabilità abbia meno di 4 anni di età, non dovrebbe essere acquistato alcun biglietto, mentre se abbia tra i 4 anni ed i 12 anni di età dovrebbe essere acquistato un biglietto con riduzione del 50%.

È come sempre opportuno contattare previamente la biglietteria.

A chi spetta:

Alle persone con disabilità titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, residenti in Italia.

Come ottenerla:

Viene rilasciata gratuitamente **presso le più grandi stazioni** (tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona) a seguito della presentazione di una copia del documento di riconoscimento e del certificato di invalidità civile.

N.B. Qualora l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni. Nel caso di richiesta di rinnovo di Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata all'avente diritto nel caso di invalidità dichiarata permanente, non è necessario, al momento del rinnovo della carta, procedere alla presentazione della documentazione attestante la titolarità all'indennità di accompagnamento.

Agevolazioni tariffarie per le persone non vedenti

Cosa sono:

La persona non vedente può usufruire di una **tessera mod. 28/C** (valida 5 anni) e di apposite **agevolazioni** (mod. 28) da richiedere, di volta in volta, per i singoli viaggi dell'accompagnatore.

Se la persona non vedente viaggia da sola, le spetterà una **riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria**, a cui, comunque, va aggiunto il cambio servizio a prezzo intero se viaggia sui treni IC, IC Plus, ICN, ES*, ES* city, AV, TBiz o con vetture cuccette e VL.

Se, invece, è accompagnata da altra persona, allora potrà acquistare al prezzo di un biglietto un titolo di viaggio valido per entrambi.

N.B. In caso di utilizzo di treno ES*, ES* city, AV, TBiz o di servizio cuccette o VL viene rilasciato per la persona non vedente un biglietto al prezzo previsto per il servizio richiesto, mentre l'accompagnatore è tenuto a corrispondere rispettivamente il cambio servizio IC - ES* - ES* City - AV - TBiz ed il cambio servizio CC - VL.

A chi spettano:

Alle persone **non vedenti**, ossia ai ciechi assoluti o a chi ha un residuo visivo inferiore ad un decimo.

Come ottenerle:

La tessera modello 28/c ed i modelli 28 sono rilasciati dalle Associazioni **UIC** (Unione Italiana Ciechi), **ANPVI** (Associazione Nazionale Privi della Vista), **AICG** (Associazione Italiana Ciechi di Guerra), senza vincolo di tesseramento alle stesse.

Occorre presentare il certificato medico attestante la condizione di disabilità visiva, ed un documento di riconoscimento.

Assistenza in stazione

Che cos'è:

Nelle stazioni ferroviarie più grandi è possibile ottenere l'utilizzo di una sedia a rotelle, l'accompagnamento al treno, la guida fino all'uscita di stazione o ad altro treno coincidente, l'assistenza con carrelli elevatori per la salita e la discesa per i clienti su sedia a rotelle, l'eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (per massimo 1 collo).

A chi spetta:

A tutte le persone con **disabilità motoria e/o sensoriale**

Come ottenerla:

Occorre contattare il **Numero Unico Nazionale per i clienti con disabilità 199.30.30.60** o recarsi presso una delle **Sale Blu** presenti nelle maggiori stazioni italiane almeno:

- **1 ora prima** della partenza nella fascia oraria dalle 8 alle 22, per i collegamenti tra le stazioni principali richiesti telefonicamente o presso le Sale Blu;
- **12 ore prima** della partenza per gli altri collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza;
- **24 ore prima** della partenza in tutti gli altri casi.

Servizi sui treni per viaggiatori su sedie a rotelle e per non vedenti

Informazioni tratte dal sito di Trenitalia www.trenitalia.com

Cosa sono:

Oltre **260 treni** a media e lunga percorrenza Intercity, Eurocity, Eurostar Italia (ETR 460, 480 e 500) dispongono di una carrozza dotata di **posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori** (riconoscibile all'esterno da apposito simbolo internazionale).



Fig. 6 - Posto attrezzato per persone in sedia a rotelle

Lo spazio destinato alla sistemazione dei viaggiatori su sedia a rotelle, è provvisto di una zona viaggio con

finestrino e vari accessori (tavolino, mancorrente, pulsante di chiamata, ecc.) ed è situato in prossimità di servizi igienici adeguati.

I clienti che hanno la possibilità di trasferirsi dalla propria sedia a rotelle pieghevole al posto a sedere, possono viaggiare anche sui treni non attrezzati, previo accordo con la Sala Blu sulle modalità di assistenza.

Le persone non vedenti hanno la possibilità di far accedere gratuitamente sui treni i loro cani-guida.

A chi spettano:

Alle persone con disabilità **su sedia a rotelle** ed alle persone **non vedenti**.

Come ottenerli:

Ai viaggiatori su sedia a rotelle viene assicurata la sistemazione nei posti attrezzati, previa verifica della disponibilità, rivolgendosi alle Sale Blu oppure chiamando il **Numero Unico Nazionale per i clienti con disabilità 199 30 30 60**.

Servizi e diritti per i trasporti aerei

Quali sono:

1. **divieto** di rifiutare la prenotazione, l'imbarco, il trasporto di una persona con disabilità da parte della compagnia aerea, di un suo agente o dell'operatore turistico (tranne per giustificati motivi di sicurezza o particolari dimensioni dell'aeromobile, fermo restando l'obbligo di adottare soluzioni alternative);

N.B. Si ritiene che, comunque, continui ad essere in vigore, per gli aeromobili battenti bandiera italiana, il concomitante articolo 192 del codice della navigazione che così prevede:

"Imbarco di passeggeri infermi - L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per

la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.

A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente."

Ecco perché al passeggero che segnalasse la propria disabilità e richiedesse l'assistenza, potrebbe essere sollecitata dalle compagnie aeree anche la presentazione di un modulo sanitario contenente informazioni strettamente personali, quali la diagnosi della malattia (con indicazione se infettiva o trasmissibile) ed i trattamenti somministrati. Il medico compilante tale modulo deve dichiarare che il passeggero è fisicamente idoneo a intraprendere il viaggio aereo, non è contagioso, né affetto da malattie che possano causare disagio o disturbo agli altri passeggeri;

2. **Aiuto ed assistenza** negli spostamenti all'interno dell'aeroporto (anche nell'utilizzo delle varie infrastrutture aeroportuali, nel check-in e presso le postazioni di controllo);

3. **Assistenza** durante l'imbarco e lo sbarco (da effettuare con carrelli elevatori adeguati e con priorità rispetto agli altri passeggeri);

4. Possibilità di portare in cabina il **cane-guida** e di far sistemare nella stiva i propri **apparecchi medici e sedie a rotelle**;

5. **diritto ad avere informazione adeguata** e con linguaggio comprensibile sulle misure di sicurezza previste per il volo.

A chi spettano:

Alle persone la cui **mobilità sia ridotta**, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi **disabilità fisica** (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea) **o mentale**, o **per ragioni di età**, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata o un adattamento del servizio fornito a tutti gli altri passeggeri.

Per quali voli:

Per i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito e in arrivo presso un aeroporto dell'**Unione Europea**.

Come richiederli:

La richiesta di assistenza deve essere effettuata **alla compagnia aerea, al suo agente o all'operatore turistico** almeno **48 ore prima dell'ora di partenza del volo** ed indicare le specifiche esigenze del passeggero. Tale richiesta deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.

In caso di mancata tempestiva richiesta, il gestore aeroportuale deve compiere tutti gli sforzi possibili per offrire l'assistenza utile a fare in modo che la persona possa prendere il volo per cui ha una prenotazione.

In caso di inadempienze:

Nel caso di disservizi, il passeggero con disabilità può presentare eventuali richieste risarcitorie alle Compagnie Aeree e/o alle Società di gestione degli aeroporti interessati.

In ogni caso, il passeggero con disabilità può presentare reclamo all'**ENAC**, individuato con Decreto Ministeriale 24 luglio 2007 n. 107/T, quale Organismo Responsabile per l'applicazione del Regolamento.

Il reclamo può essere inviato direttamente all'ENAC attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica **diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it**.

Segnaliamo anche che, al momento di andare in stampa, il Governo ha predisposto una scheda di decreto legislativo che disciplina le sanzioni correlate alle violazioni del Regolamento Europeo.

Riferimenti normativi:

Regolamento (CE) n. 1107/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, entrato interamente in vigore il 26 luglio 2008.

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche

Definizione di barriere architettoniche:

Ostacoli fisici (per es. gradini) o **manca di accorgimenti o segnalazioni** (per es. segnali luminosi o acustici) che determinano una fonte di disagio o di pericolo per la mobilità, il sicuro utilizzo e la riconoscibilità dei luoghi.

Per quali luoghi:

- **edifici privati** (per es. condomini);
- **manufatti di edilizia residenziale pubblica, agevolata o sovvenzionata** (per es. alloggi popolari);
- **spazi esterni di pertinenza degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica** (per es. cortili condominiali);
- **edifici privati aperti al pubblico** (per es. cinema);
- **edifici pubblici e spazi pubblici** (per es. scuole e piazze);
- **servizi speciali di pubblica utilità** (per es. servizi di trasporto pubblico).

Prescrizioni tecniche:

Gli edifici privati, quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli privati aperti al pubblico sono soggetti alle prescrizioni tecniche previste dalla **Legge n. 13/89 e D. M. 236/89**.

Gli edifici pubblici, gli spazi pubblici ed i servizi pubblici sono soggetti, invece, alle prescrizioni previste dal **D.P.R. 503/96**.

Le prescrizioni contenute in tali normative si applicano agli edifici ed agli spazi costruiti dopo la loro entrata in vigore o a quelli già esistenti ma sottoposti a ristrutturazioni e/o interventi edilizi successivi a tale data e suscettibili di limitare l'accessibilità a tali luoghi.

Sono ammesse deroghe per gli edifici esistenti per i quali vi sia una dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

N.B. In ogni caso, dovrebbero essere apportati tutti quegli accorgimenti che possano, quanto meno, migliorare la fruibilità degli edifici e, nel frattempo, dotare l'edificio di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentirne l'accessibilità a tutti.

Certificazioni:

Occorre che un professionista abilitato dichiari la conformità del progetto alle prescrizioni tecniche normative o l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni previste nei suddetti decreti.

Il rilascio del permesso a costruire e/o delle autorizzazioni del caso sono subordinati alla verifica di tale conformità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento delle soluzioni tecniche alternative devono essere adeguatamente motivati.

N.B. Secondo l'art.72 del Testo Unico sull'edilizia, tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in conformità delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che non permettano l'utilizzo degli edifici da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inagibili, mentre il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore sono puniti con un'ammenda e la sospensione dai relativi albi professionali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche

A chi spetta:

- alle persone **con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio** e le persone **non vedenti**;

- a **coloro che hanno a carico le persone con disabilità** di cui al precedente punto;
- ai **condomini** ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
- ai **centri o agli istituti residenziali** per i loro immobili destinati all'assistenza delle persone con disabilità di cui al primo punto.

Per quali tipi di interventi:

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti in cui risiedono persone con disabilità. Gli interventi possono interessare le parti comuni di un edificio privato (quali per es. parti comuni di un condominio) o singole unità immobiliari (per es. appartamenti) di proprietà esclusiva dei singoli.

N.B. se non è possibile realizzare l'intervento sull'immobile, il contributo può essere concesso anche per l'acquisto di attrezzature (per es. servoscala) che servano a raggiungere il risultato che si sarebbe ottenuto con l'opera da realizzare.

Come ottenerlo:

Entro il primo marzo di ogni anno si può presentare apposita richiesta al **Sindaco** del Comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento.

All'istanza va allegata:

- 1) **la descrizione** delle opere da realizzare;
- 2) **il preventivo** di spesa;
- 3) un'autodichiarazione da cui si evince l'**ubicazione** dell'immobile interessato;
- 4) un'autodichiarazione da cui si evince che gli interventi per cui si chiede il contributo **non sono ancora stati realizzati** e che per gli stessi non si sia percepito altro contributo;
- 5) un **certificato medico** attestante le disabilità dalle quali derivano menomazioni funzionali, temporanee o permanenti;
- 6) **il certificato di residenza presso l'immobile** per il quale si chiede il contributo.

L'istanza deve essere sempre sottoscritta dalla persona con disabilità (o da chi ne esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno), anche qualora le spese siano effettivamente sostenute da altra persona. In tal caso, però, occorrerà segnalare nell'istanza anche il nominativo di chi eseguirà la spesa.

N.B. Dopo aver presentato la domanda, gli interessati, sempre muniti di tutti i titoli autorizzativi del caso, possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo circa il riconoscimento del contributo e, quindi, correndo il rischio dell'eventuale mancata concessione di contributo.

Entità del contributo:

Il contributo è erogato in proporzione a quanto effettivamente speso, ma mai in misura superiore rispetto a quanto calcolato in sede di presentazione del preventivo.

Riferimenti normativi:

Legge n. 13/1989;

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.

Norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche in condominio

A spese del condominio:

Le innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità delle persone non vedenti all'interno degli edifici **possono essere apportate a spese del condominio se approvate** dall'assemblea condominiale, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi.

In tal caso, il condomino con disabilità (personalmente o attraverso la persona che esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno) **dovrà presentare richiesta scritta al condominio**.

Nel caso in cui l'assemblea condominiale adotti una delibera inerente tali interventi, questa deve essere adottata, se in prima convocazione, con il voto della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Viceversa, nel caso in cui non si possa deliberare in prima convo-

cazione per mancanza di numero, l'assemblea condominiale può adottare la delibera di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali in seconda convocazione con il voto di almeno 1/3 dei condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio.

A spese del condomino:

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma, **entro 3 mesi** dalla richiesta **scritta** del singolo condomino, le deliberazioni inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, il condomino con disabilità (o chi per lui) può, **a proprie spese**, installare esclusivamente un servoscala e/o strutture mobili e facilmente rimovibili (per es. pedana inclinata) o ampliare le porte di accesso all'edificio, agli ascensori ed alle rampe dei garages.

N.B. Nel caso di interventi suscettibili di utilizzo separato (per es. servoscala) ed effettuati da parte di un solo condomino, gli altri condomini, i loro eredi o aventi causa possono, in qualunque momento successivo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo, ognuno per la propria parte, alle spese di esecuzione (rapportate al valore del momento dell'adesione) e di manutenzione dell'opera.

Limiti agli interventi:

Tutti gli interventi **non devono**:

- 1) recare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato;
- 2) alterare il decoro architettonico dell'edificio;
- 3) rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Riferimenti normativi:

artt. 2 e 3 della Legge n. 13/89

artt. 117-1136 del Codice civile

I manualetti S.A.I.?
Anffas in - rete

Tutela Giuridica



Premessa

Il presente "manualetto" ha l'intento di offrire una panoramica delle varie misure di protezione che il nostro ordinamento giuridico prevede in maniera specifica per le persone con disabilità (in particolare, intellettiva e/o relazionale).

Nello specifico, con questo lavoro si vogliono fornire, in maniera schematica ed immediatamente fruibile, alcune nozioni in merito a quegli istituti giuridici (**interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno**) che permettono di curare gli interessi personali ed anche patrimoniali di chi, in virtù della propria condizione di disabilità, non è in grado di gestire autonomamente le scelte ad essi inerenti, senza mai far venir meno la piena dignità alla persona con disabilità.

Si è però consci che la dignità della persona con disabilità non può compiutamente raggiungersi attraverso gli strumenti sopra ricordati che garantiscono solo il "supporto" di un'altra persona (tutore/curatore/amministratore di sostegno) nel compimento dei vari atti giuridicamente rilevanti.

Ecco quindi che, partendo dalla consapevolezza della necessità di un sistema sociale di vera e propria inclusione, è utile accennare, nel presente lavoro, anche **alle nuove forme di tutela giudiziaria contro atti, comportamenti e provvedimenti che, invece, portino a segregare e discriminare le persone con disabilità.**

In tal senso, di interesse epocale è la legge n. 67/2006 (contenente "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"), con la quale si è introdotta una procedura giudiziaria celere volta a reprimere le discriminazioni dirette e/o indirette nei confronti delle persone con disabilità, nei vari ambiti della vita e non solo quello lavorativo (già tutelato attraverso il Dlgs 216/03).

Anffas ha istituito un laboratorio volto sia all'osservazione delle prime applicazioni della nuova legge sia alla proposta di chiavi di lettura della recente normativa, con il fine anche di diffondere le buone prassi che si andranno consolidando.

La novità di tale legge risiede anche nel fatto di aver riconosciuto alle persone con disabilità di potersi avvalere, nell'attivazione dei

procedimenti avverso discriminazioni dirette/indirette, anche del supporto giuridico e legale delle Associazioni ministerialmente legittimate ad agire in nome e per conto delle stesse, di cui 11 delle totali 43 sono Associazioni Locali Anffas.

Da ultimo, non si poteva non fornire uno sguardo d'insieme delle norme di diritto successorio (**successioni, testamenti, sostituzione fedecommissaria, trust**), attraverso le quali poter garantire alle persone con disabilità, specie se non autosufficienti, un minimo di assistenza economica e materiale anche quando i parenti più prossimi non siano più in vita o in grado di accudirle. Quest'ultima parte di sistema giuridico riveste per Anffas, impegnata anche sulle tematiche del "Dopo di Noi", uno degli ambiti da esplorare in maniera sempre più approfondita ed articolata.

Tuttavia, si è cercato di fornire, in queste poche pagine, le nozioni generali utili per una prima conoscenza degli ambiti di operatività di ciascun istituto giuridico considerato.

Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA

Interdizione

Definizione:

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**assoluta incapacità** di una persona a comprendere il significato ed il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere. Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un **tutore**, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome e per conto della persona dichiarata interdetta.

Destinatari:

Maggiore di età che si trova in "**abituale infermità di mente**", tale da renderlo **assolutamente** incapace di provvedere ai propri interessi.

Può essere interdetto anche il minore emancipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.

Raffronti con altri istituti:

Si differenzia dall'**inabilitazione** che, invece, si applica al maggiore di età o al minore emancipato che sia in una condizione di "infermità di mente" non così grave da dar luogo all'interdizione.

Si differenzia anche dall'**amministrazione di sostegno** che si applica anche a chi non riesca a provvedere ai propri interessi in virtù solo di una condizione di infermità fisica e/o temporanea. Ma anche quando la persona verta in una condizione di disabilità intellettiva, l'amministrazione di sostegno non ne "annulla" i desideri ed aspirazioni, ma li sostiene, attraverso l'affiancamento dell'amministratore (vedi meglio a pag. 12).

N.B. Secondo la Cassazione (sent. n. 13584/06) anche qualora la persona presenti una disabilità intellettiva media e/o grave dovrebbe preferirsi, all'interdizione o all'inabilitazione, sempre l'amministrazione di sostegno, tranne nei casi in cui:

a) il soggetto, avendo un minimo di relazione, possa intessere contatti con l'esterno che lo portino a compiere atti pregiudizievoli per sé (non così la persona totalmente impossibilitata a comprendere il minimo valore degli atti giuridici da porre in essere, ma allettata e, quindi, materialmente impossibilitata a manifestare la propria volontà su tali atti giuridici);

b) per tutelare gli interessi della persona sia necessaria un'attività complessa da svolgere in molteplici direzioni (è il caso della persona che necessita dell'adozione di varie e delicate scelte terapeutiche, oltre alla gestione di un patrimonio composto da cespiti di natura differente, quali anche titoli azionari).

Pertanto, rispetto all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la misura dell'interdizione risulta essere, attualmente, una figura del tutto residuale, comportando l'assoluto annullamento della persona con disabilità

e la sua completa "sostituzione" da parte di altra persona (il tutore) che agisce secondo una predeterminata generale disciplina normativa, contenuta nel codice civile.

Preferibile, tranne casi eccezionali adeguatamente vagliati, è, quindi, il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno, attraverso la quale poter calibrare gli interventi di protezione da attivare per la persona beneficiaria, partendo dall'analisi del singolo caso.

Anffas è addirittura impegnata a sostenere la proposta di legge C. 510, presentata alla Camera dei Deputati il 29/04/2008, volta ad eliminare del tutto dal nostro ordinamento giuridico gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, a fronte di un rafforzamento della più flessibile ed efficace misura dell'amministrazione di sostegno.

Nel citato progetto di legge, redatto dal professor Cendon, sono inseriti correttivi all'attuale disciplina dell'amministrazione di sostegno, individuati attraverso l'efficiente applicazione di tale istituto in questi primi anni.

Regime della tutela:

Il tutore, nominato dal **Giudice Tutelare** (a seguito della dichiarazione di interdizione da parte del Tribunale), può compiere **tutti gli atti in nome e per conto della persona interdetta**, sostituendosi completamente alla stessa. Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un'ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

- 1) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso della persona interdetta, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 5) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Solo per gli atti in cui l'interesse del tutore sia in conflitto con quello della persona interdetta, gli atti sopra ricordati vengono compiuti dal c.d. protutore, che, tra l'altro, ha anche il compito, in assenza del tutore (decesso, incapacità) di fare tutti gli atti conservativi ed urgenti di amministrazione, in attesa della nomina di altro tutore.

Il tutore compie il suo ufficio **gratuitamente**, tranne nel caso in cui, al momento della nomina, il Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio da gestire e della complessità dell'attività da svolgere, stabilisca un'equa indennità in suo favore.

Lo stesso deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e depositare, ogni anno, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, un **rendiconto** da cui si evinca la gestione del patrimonio della persona interdetta, oltre che tutte le entrate e le uscite registrate nel corso dell'anno.

Pertanto, nella tutela, particolare attenzione è posta alla gestione patrimoniale posta in essere dal tutore, verificando anche le eventuali responsabilità dello stesso per una non corretta gestione.

Viceversa, diverse valutazioni, si vedrà, attendono l'amministrazione di sostegno, dovendosi, più che guardare l'aspetto prettamente economico-contabile, anche valutare l'intera cura ed attenzione avuta verso la persona beneficiaria.

Il tutore non è tenuto a continuare la tutela della persona interdetta oltre i **dieci anni**, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti.

Riferimenti normativi:

Articoli 414-432 del codice civile (per l'interdizione in genere)
Articoli 357-389 del codice civile (per l'esercizio della tutela, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. a tali articoli che disciplinano la tutela dei minori)

Procedimento per attivare l'interdizione:

Consultare la pagina n. 33

Inabilitazione

Definizione:

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione** (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto, per es. alla semplice riscossione della pensione d'invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l'acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di una persona, c.d. **curatore**, che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici ratei mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal Giudice Tutelare.

Destinatari:

- Maggiore di età che si trova in una abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione;
- Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
- La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un'educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere a se stessa.

Raffronti con altri istituti:

Si differenzia dall'interdizione perché prevede un novero di destinatari più ampio (non solo persone con infermità di mente), per i quali comunque viene mantenuta la capacità di compiere almeno gli atti di ordinaria amministrazione (per es. acquistare vestiti, riscuotere pigioni o interessi di somme date in prestito).

Si differenzia dall'amministrazione di sostegno, perché quest'ultima può essere istituita anche per una condizione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali temporanea ovvero determinata da una sola disabilità fisica che non infici la consapevolezza dell'atto da porre in essere, ma la sua concreta realizzazione (per es. malato di sla perennemente allettato).

Anffas ritiene che, ancor di più che per quanto detto a proposito dell'interdizione, la misura dell'inabilitazione debba essere abrogata dal nostro ordinamento giuridico, potendosi le varie ipotesi applicative della stessa ricondurre già nella misura dell'amministrazione di sostegno, specie se questa sia attentamente calibrata per ciascun singolo caso.

Pertanto, Anffas sostiene il progetto di legge C. 510, volto all'eliminazione dal nostro ordinamento anche di tale figura giuridica, a fronte di un rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno.

Regime della curatela:

La persona inabilitata può compiere autonomamente gli atti di natura personale (quali per es. il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali ed il testamento) e di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli atti patrimoniali straordinari deve ricorrere all'assistenza del curatore (c.d. curatela).

Il curatore, nominato dal Giudice Tutelare (a seguito della sentenza di inabilitazione del Tribunale), assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali e nei giudizi attivati da quest'ultima oppure in quelli in cui è lo stesso è chiamata in causa. Invece, per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione (per es. vendita di bene immobiliare), occorre, oltre al consenso del curatore, anche la specifica autorizzazione del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;

- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.

N.B. Per tali atti è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare solo se il curatore è uno dei genitori della persona inabilitata.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare:

- 1) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 5) l'instaurazione di procedimenti giuridici, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Nel caso in cui il curatore rifiuti il suo consenso nell'assistenza al compimento di certi atti giuridici, la persona inabilitata può ricorrere al Giudice Tutelare, affinché accerti se tale rifiuto sia ingiustificato e sia, quindi, necessario nominare un curatore speciale al suo posto. Il curatore, a differenza del tutore, non è obbligato alla tenuta della contabilità dei beni.

Come per il tutore, anche il curatore non è tenuto a continuare il suo ufficio oltre dieci anni, tranne nel caso in cui sia il coniuge, un ascendente o un discendente della persona inabilitata.

Riferimenti normativi:

Articoli 415-432 del codice civile (per l'inabilitazione in genere)
 Articoli 390- 397 del codice civile (per il regime dell'inabilitazione, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. alla disciplina della curatela dei minori emancipati)

Riferimenti normativi:

Vedasi sotto.

Procedura per dichiarazione interdizione/inabilitazione

Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, lo stabilmente convivente, il pubblico ministero o il tutore/curatore (se già nominati) possono presentare istanza per interdizione o inabilitazione della persona che si ritiene versare in una delle condizioni per le quali si possa accedere a tali forme di protezione giuridica.

L'istanza si presenta con **ricorso**, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire/inabilitare ha la residenza o il domicilio.

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire o inabilitare.

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire/inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possano considerarsi utili.

L'avvocato del ricorrente ne cura la notifica con il decreto del Presidente del Tribunale alle persone convocate per l'udienza. Mentre la cancelleria provvede all'apposita comunicazione nei confronti del pubblico ministero che deve sempre intervenire nelle cause relative allo stato e alla capacità delle persone.

Durante l'udienza, il giudice designato procede all'esame della persona da interdire/inabilitare, sente i pareri delle persone convocate ed assume tutte le informazioni che ritiene utili ai fini del procedimento.

Nel caso in cui la persona da interdire/inabilitare non possa presentarsi dal Giudice (per es. perché ricoverata presso una struttura sanitaria), è il Giudice stesso che, insieme al pubblico ministero, si reca nel luogo in cui la persona si trova per procedere all'esame di quest'ultima.

Se all'esito di tale esame si reputa necessario ed opportuno, può essere nominato un tutore o un curatore provvisorio per la persona.

Il giudice può anche disporre una consulenza tecnica, nominando un medico-legale che provveda a visitare la persona ed a redigere una perizia sul suo stato di salute.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice del Tribunale, dispone, anche su richiesta di parte, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e nel frattempo può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Se, viceversa, non si ritiene opportuno dar luogo ad amministrazione di sostegno, il Tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso.

Contro tale sentenza è ammessa, da parte di tutte le persone che avrebbero potuto attivare il procedimento, oltre che del neo-nominato tutore/curatore, l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello entro 30 giorni dall'avvenuta notifica nei loro confronti.

La sentenza di interdizione/inabilitazione deve essere immediatamente annotata a cura del cancelliere nell'apposito "Registro delle interdizioni/inabilitazioni", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e, comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Amministrazione di sostegno

Definizione:

È l'istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare "affianca" una persona, c.d. **amministratore di sostegno**, a chi **non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità**.

L'amministratore di sostegno compie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.

Destinatari:

Persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica o psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali/personali.

Raffronti con altri istituti:

L'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione non determina l'assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione (c.d. "morte civile dell'interdetto"), ma al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un'impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.

Anche nel caso in cui il beneficiario presenti (per usare il termine del codice civile) un' "infermità mentale assoluta ed abituale" **dovrebbe sempre preferirsi l'istituto dell'amministrazione di sostegno, essendo questa una misura che tiene in maggior conto la persona del beneficiario**, costruendogli una protezione specifica in relazione alle particolari e concrete esigenze di quella persona, quasi come "un vestito su misura".

Tra l'altro, a differenza dell'interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni del codice civile predeterminate in via generale, nell'amministrazione di sostegno, l'amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina sia in ogni momento tentare di cogliere anche i soli "fervori" del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione della stessa.

A tal proposito si legga l'articolo apparso su "La Rosa Blu" (la rivista Anffas Onlus sulla disabilità) nel numero di maggio 2008, pagg. 20-22.

Diversamente dall'inabilitazione, l'amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.

Regime dell'amministrazione di sostegno:

Il Giudice Tutelare, nel nominare l'amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario.

In ogni caso, durante la gestione dell'amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la **Persona** del beneficiario.

A tal proposito, l'art. 410 del codice civile prevede che l'amministratore di sostegno debba sempre informare il beneficiario degli atti da compiere e, comunque, individuare gli interessi e le aspirazioni di questo, onde orientare in tal senso ogni azione, scelta ed atto

da compiere.

Del resto, nel caso in cui vi sia da parte del beneficiario un dissenso, espresso anche solo attraverso dei comportamenti indicativi, l'amministratore di sostegno dovrebbe informare il Giudice Tutelare, anche per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione, che, quando rientrano tra quelli per i quali è stata concessa l'amministrazione di sostegno, devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare.

Tali atti sono:

- 1) la vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) la costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) la stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati;
- 5) l'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 6) la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 7) l'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 8) i contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) l'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L'amministratore di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest'ultimo caso, l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e dai discendenti. Durante il suo ufficio, l'amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giudice Tutelare.

Ma a differenza dell'interdizione, in cui si ha attenzione esclusivamente all'aspetto prettamente economico-patrimoniale, nell'amministrazione di sostegno si ha necessariamente riguardo anche agli aspetti umani e relazionali che hanno investito la persona da controllare nel periodo in questione.

Infatti, per l'amministrazione di sostegno non si parla di "rendiconto" annuale, ma propriamente di "relazione", evocativa quindi di un diverso approccio.

L'ufficio dell'amministrazione di sostegno è gratuito, fatta salva la possibilità per il Giudice Tutelare di prevedere, nel decreto di nomina, un'eventuale indennità a favore dell'amministratore, in virtù di una particolare entità del patrimonio e di una particolare difficoltà nell'amministrazione.

Osservatorio Nazionale Anffas sull'amministrazione di sostegno:

Circa un'anno dopo l'entrata in vigore della Legge n. 6/2004, istitutiva della figura dell'amministrazione di sostegno, Anffas ha ritenuto di dar vita ad un Osservatorio per monitorare, attraverso dei propri referenti regionali, l'applicazione di tale normativa e diffondere le buoni prassi che in alcune parti del territorio nazionale si vanno, via via, diffondendo.

L'Osservatorio ragiona anche in termini critici circa alcuni provvedimenti o situazioni che potrebbero svilire la portata della detta riforma. Molto del materiale prodotto è scaricabile dal portale Anffas www.anffas.net nell'apposita sezione dedicata che ne contiene anche le note informative, le quali costituiscono uno dei sistemi privilegiati di comunicazione anche in merito alla organizzazione di eventi formativi (corsi, seminari, convegni) sul tema.

Per avere maggiori informazioni circa gli obiettivi e i compiti dell'Osservatorio, si legga l'articolo apparso su "La Rosa Blu" di aprile 2006 (pag. 27).

Riferimenti normativi:

Articoli 404-413 cod. civ. (per l'amministrazione di sostegno in genere) Articoli 349-353 e 374-388 del codice civile (per il regime dell'amministrazione di sostegno, stante il rinvio dell'art. 411 del cod. civ alla disciplina della tutela dei minori).

Procedimento per attivare l'amministrazione di sostegno:

Vedasi sotto.

Procedure per la nomina di amministratore di sostegno

Il procedimento inizia con la **presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare** del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore. Tra l'altro, quando il Comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una Sezione Distaccata del Tribunale il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata.

Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla Legge n. 6/2004.

I **soggetti legittimati** sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il IV grado, gli affini entro il II grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un'interdizione o un'inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.

La legge riconosce la possibilità di presentare il ricorso anche alla stessa persona beneficiaria. Questo è possibile se si tiene presente che l'amministrazione di sostegno può essere utilizzata anche per nominare un amministratore in previsione di una futura impossibilità a provvedere ai propri interessi (per es. per una futura operazione che determinerà un periodo di coma o convalescenza nel paziente).

Inoltre, l'art. 406 III comma cod. civ. prevede il dovere dei "responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno" di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui sopra.

Nel ricorso devono essere presenti i seguenti dati:

- 1) generalità del beneficiario (nome, cognome, domicilio e residenza);
- 2) dimora abituale;
- 3) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli, e dei conviventi del beneficiario;
- 4) ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, specificando il tipo di disabilità (fisica o psichica, temporanea o permanente, ecc...) del beneficiario e che incidenza la stessa abbia sulla cura dei suoi interessi, allegando, a giustificazione di quanto dedotto, apposita documentazione medica o un'eventuale relazione di assistenti sociali;
- 5) atti per i quali si richiede l'attività dell'amministratore di sostegno con eventuali suggerimenti dei limiti di disponibilità e di spesa dello stesso;
- 6) luogo e data del ricorso;
- 7) sottoscrizione del ricorrente.

E' da precisare che la presentazione di tale ricorso è esente dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali, né necessita dell'ausilio di un avvocato, essendo tale procedimento di volontaria giurisdizione.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il patrocinio di un avvocato sia necessario solo se i poteri da conferire all'amministratore di sostegno possano incidere diritti personalissimi (per es. assunzione di scelte terapeutiche che incidano sul diritto personalissimo della salute).

A seguito della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale invia al ricorrente comunicazione della data di fissazione dell'udienza.

Tale comunicazione, insieme alla copia del ricorso presentato, deve essere notificata, a cura dell'istante e nel termine nella stessa fissato, sia ai familiari indicati nel ricorso sia alla persona per la quale si chiede l'amministrazione, se diversa dall'istante. Per provvedere alle notifiche - da effettuarsi presso l'ufficio notifiche del Tribunale - si devono, quindi, ritirare tante copie del ricorso quante sono le persone destinatarie della notifica.

Con la notifica del ricorso e della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza terminano gli adempimenti per attivare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

All'udienza fissata, il Giudice Tutelare procede ad alcuni accerta-

menti. Innanzitutto, deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, semmai recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova.

Poi, deve acquisire tutte le informazioni necessarie per una ponderata scelta sia della persona da nominare, sia delle attività che dovrà compiere l'amministratore, con i limiti che, via via, dovranno essere esplicitati nel decreto di nomina. Per queste stesse esigenze, il Giudice Tutelare sente i familiari indicati nel ricorso ed a cui lo stesso è stato notificato.

Da ultimo, è facoltà (non vi è un obbligo) del Giudice Tutelare disporre una consulenza tecnica, ossia il conferimento ad un medico – legale del compito di porre in essere accertamenti di natura medica, per dissipare alcuni dubbi circa la fondatezza e l'estensione delle circostanze di cui ai punti 4) e 5) del ricorso tipo di disabilità, incidenza della stessa nella vita di relazione, atti per i quali si ritiene utile la nomina di un amministratore di sostegno).

L'intero procedimento avviene con l'intervento del **Pubblico Ministero** (art. 407 u.c. cod. civ.) a maggior tutela proprio della persona da sottoporre ad amministrazione e deve concludersi **entro 60 giorni** dalla presentazione del suddetto ricorso (termine non soggetto neppure alla sospensione feriale dei termini tra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno) con decreto motivato immediatamente esecutivo del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno viene poi convocato dal Giudice per prestare giuramento.

Contro il decreto di nomina del Giudice Tutelare è possibile presentare reclamo innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente e, avverso il decreto di quest'ultima, è proponibile il ricorso per Cassazione.

Comunque sia, per l'art. 407 u.c. le decisioni assunte con il decreto del Giudice Tutelare possono sempre essere integrate o modificate, sia su istanza di parte che d'ufficio, dalla stessa Autorità Giudiziaria.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno è annotato a cura del cancelliere in un apposito "Registro delle amministrazioni di sostegno", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve essere inoltre comunicato, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni sono cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello (eventuale e successivo) di proroga.

N.B. È opportuno che, nel caso di minore con disabilità, l'intera procedura sia avviata nel corso del diciassettesimo anno di età, affinché al compimento del 18° anno di età (momento in cui viene meno la potestà genitoriale, il ragazzo con disabilità) sia già protetto da altra misura giuridica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 405 comma 2 del codice civile così recita: "il decreto che riguarda un minore non emancipato (non ultrasedicenne già sposato) può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta".

TUTELA AVVERSO DISCRIMINAZIONE DIRETTA/INDIRETTA

Discriminazione

Introduzione:

Spesso, in molti contesti di vita (quali quello scolastico, lavorativo, ricreativo, dei trasporti pubblici, ecc...) le persone con disabilità ricevono **un trattamento meno favorevole o pregiudizievole per il solo fatto che versino in una condizione personale di disabilità**. In tal caso, si suole dire che le persone sono vittime di **discriminazione**, diretta o indiretta che essa sia. Per reprimere tali ipotesi, si è introdotto nel nostro ordinamento giuridico, attraverso la **Legge n. 67/06**, un procedimento speciale ad hoc, volto a far cessare la discriminazione (anche attraverso misure sanzionatorie deterrenti) e rimuovere gli effetti negativi della stessa. A tal proposito, si legga l'articolo presente su "La Rosa Blu" di aprile 2006 (pagg. 4-5-6), contenente una prima puntuale analisi sull'argomento a meno di un mese dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge stessa.

Nozione di discriminazione diretta:

Si ha discriminazione diretta **quando una persona, in virtù della propria condizione di disabilità, è trattata meno favorevolmente di una persona non disabile in una situazione analoga**.

N.B. "Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti" (art. 1 comma 4 Legge n. 67/2006).

ESEMPIO

Un caso di discriminazione diretta potrebbe verificarsi nell'ipotesi di un bar che, pur essendo un esercizio commerciale aperto al pubblico, non acconsenta di accedervi alle persone con disabilità, ritenendo che queste, in virtù della loro condizione, possano con più probabilità sporcare i locali commerciali, versando per terra parte delle bevande o degli alimenti venduti.

In tal caso, si parla di discriminazione diretta, in quanto, rispetto a tutti gli altri, è vietato l'accesso al bar solo alle persone con disabilità.

Nozione di discriminazione indiretta:

Si ha discriminazione indiretta **quando un trattamento apparentemente neutro pone la persona con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ad altri**.

ESEMPIO

Un caso di discriminazione indiretta potrebbe verificarsi nell'ipotesi dell'accesso ad un edificio pubblico, attraverso tre gradini. Tale situazione, pur essendo uguale per tutti i cittadini, pone, però, alcuni cittadini con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto a chi può agevolmente salire i gradini. In questo modo, si crea un grave disagio, che potrebbe essere facilmente prevenuto attraverso, ad esempio, la predisposizione di scivoli per carrozzine.

Legge n. 67/06: nuovo procedimento giurisdizionale avverso le discriminazioni

Ambito applicativo:

Il procedimento speciale, individuato dalla Legge n. 67/06, può essere utilizzato contro i comportamenti, le condotte o gli atti di soggetti pubblici o privati che determinano una **discriminazione per le persone con disabilità**.

N.B. la legge considera per "persone con disabilità", coloro che abbiano ricevuto la certificazione dello stato di handicap, anche

non grave, ai sensi della Legge n. 104/1992. Resta da capire se tale previsione possa essere estesa anche a chi sia in possesso del solo certificato d'invalidità civile.

Procedimento (art. 3 Legge 67/06):

La legge n. 67/06 non ha introdotto un nuovo tipo di procedimento giudiziario, ma ha esteso alle ipotesi di discriminazione per disabilità il procedimento speciale già operante per reagire alle discriminazioni razziali ed etniche previsto dal Dlgs 286/1998.

Qualora si ravvisi un'ipotesi di discriminazione, il procedimento potrà essere attivato dalla vittima della discriminazione con la presentazione di un ricorso da depositare, anche personalmente, presso la cancelleria del Tribunale del luogo del proprio domicilio.

La persona vittima della discriminazione potrebbe anche delegare (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) tale azione giudiziaria alle Associazioni e agli Enti riconosciuti come legittimati ad agire ai sensi del decreto 21 giugno 2007 (di cui si dirà oltre), che sottoscriveranno il ricorso.

Inoltre, la legge riconosce che le **Associazioni o gli Enti ministerialmente riconosciuti come legittimati ad agire** possono anche richiedere, in via diretta e senza delega, l'annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica di singole persone con disabilità.

Il Giudice, sentite le parti, procede, nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione indispensabili in relazione a quanto chiesto nel ricorso. Per esempio, potrebbe decidere di assumere informazioni da persone presenti o informate dei fatti oggetto di causa.

La persona vittima di discriminazione potrebbe anche provare i fatti attraverso delle presunzioni (ossia delle deduzioni) che poggino su elementi di fatto gravi precisi e concordanti.

Alla fine, il Giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda, a seconda che ravvisi o meno l'esistenza di discriminazione per condizione di disabilità.

Nel caso in cui il lo stesso, dichiarando come discriminatorio l'atto, il comportamento o la condotta, accolga la domanda, potrà:

- ordinare la **cessazione della discriminazione** (ove ancora sussistente);
- determinare la **rimozione degli effetti della discriminazione**;
- prevedere un **risarcimento del danno** (anche non patrimoniale) subito dalla vittima;
- ordinare la **pubblicazione di tale provvedimento su un quotidiano** a tiratura nazionale o su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Procedimento (art. 3 Legge 67/06):

Le Associazioni o gli enti legittimati ad agire devono essere riconosciuti come tali con apposito provvedimento ministeriale che si ottiene presentando l'istanza allegata (Allegato A) al Decreto Ministeriale 21 giugno 2007, che chiarisce anche quali siano i requisiti necessari. Con Decreto del 30 aprile 2008 è stato approvato il primo elenco delle **43 Associazioni o Enti legittimati ad agire** nei giudizi avverso le discriminazioni. In questo primo elenco sono presenti ben **11 realtà Anffas**.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI LEGITTIMATI AD AGIRE (G.U. del 21/06/07)

N.	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	AGD di PARMA (Associazione per l'aiuto ai giovani diabetici)	PARMA
2	AIAS - ONLUS	CASTELVETRANO
3	AIMAR - ONLUS (Associazione Italiana Malformati Ano-rettali)	ROMA
4	ANFFAS - ONLUS CHIETI (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CHIETI
5	ANFFAS ONLUS DI CESENA (Assoc. Naz. Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e Reazionale)	CESENA
6	ANFFAS - ONLUS MODENA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	MODENA
7	ANFFAS - ONLUS PADOVA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	PADOVA
8	ANFFAS - ONLUS VALSESIA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	VARALLO SESIA
9	ANFFAS - ONLUS ALTAMURA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	ALTAMURA
10	ANFFAS - ONLUS DI PATTI (Assoc. Naz. Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale)	MARINA DI PATTI
12	ANFFAS - ONLUS REGIONE SICILIA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	PALERMO

13	ANFFAS - ONLUS MACERATA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	MACERATA
14	ANFFAS - ONLUS RIVIERA DEL BRENTA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	DOLO
15	ANIEP (Associazione Nazionale per la Promozione e la Difesa dei Diritti Civili e Sociale degli Handicappati)	BOLOGNA
16	ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili	ROMA
17	ANMIL - ONLUS	ROMA
18	ANTHAI (Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi)	ROMA
19	AS.SO.D. - ONLUS (Associazione Soste4gno Disabili)	ISPICA
20	ASSOCIAZIONE AUTISMO ITALIA ONLUS	MILANO
21	ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESII SARDEGNA	CAGLIARI
22	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (Help Handicap)	AVEZZANO
23	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	ROMA
24	ASSOCIAZIONE LEG. ARCO	FIUMICINO
25	ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI (Per la libertà di ricerca scientifica)	ROMA
26	CODICI - ONLUS (Centro per i Diritti del Cittadino)	ROMA
27	COMITATO INIZIATIVA PSICHIATRICA	S. TERESA DI RIVA
28	COORDINAMENTO H PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' NELLA REGIONE SICILIANA - ONLUS	PALERMO
29	COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE - ONLUS	TORINO
30	DEBRA ITALIA - ONLUS	ROMA
31	DPI (Disabled Peoples' International)	LAMEZIA TERME
32	ELO - ONLUS (Epilessia Lombardia Onlus)	MILANO
33	FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche)	ROMA
34	FIDIC (Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili)	ROMA
35	FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)	ROMA
36	FUTURO SEMPLICE - ONLUS	PALERMO
37	GRUPPO SOLIDALE AURORA - ONLUS	CERDA
38	LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità)	MILANO
39	MONDO NUOVO (Associazione di Promozione Sociale)	LUCERA
40	UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)	PADOVA
41	UNIAMO - FIMR (Federazione Nazionale Malattie Rare) ONLUS	ROMA
42	UNITASK - ONLUS (Unione Italiana Sindrome Klinefelter)	UDINE
43	UTIM (Unione per la Tutela degli Insufficienti mentali)	TORINO

Laboratorio Anffas sulla non discriminazione:

Con il Convegno **"Uguaglianza e non discriminazione - i diritti delle persone con disabilità"** tenutosi il 29/11/2008 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Macerata, si è dato l'avvio al Laboratorio di Anffas sul riconoscimento della pari opportunità in ogni ambito per le persone con disabilità ed il contrasto di comportamenti o atti discriminatori, partendo da una ricognizione di quelli che potrebbero essere i comportamenti discriminatori, specie in via indiretta.

Compito del Laboratorio è anche quello di supportare le realtà Anffas riconosciute come legittimate ad agire in giudizio avverso le discriminazioni, suggerendo soluzioni tecnico-giuridiche su specifiche questioni, anche avvalendosi delle professionalità giuridiche e sociali che compongono la famiglia Anffas.

Decreto legislativo n. 216/03: reazioni a discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro per lavoratori con disabilità

Premessa:

Prima dell'introduzione della Legge n. 67/06, era già prevista la possibilità per una persona con disabilità di reagire, con un procedimento giudiziario ad hoc, alle discriminazioni dirette o indirette di cui avrebbe potuto essere vittima, ma **solo in ambito lavorativo**. Infatti, con Decreto Legislativo n. 216/2003, attuativo della Direttiva comunitaria n. 2000/78/CE, si era già esteso il procedimento di reazione alle discriminazioni razziali (ripreso, oggi, anche dalla Legge n. 67/06) a quelle situazioni che avrebbero inciso per il lavoratore con disabilità sia nell'accesso al mondo del lavoro sia in corso di rapporto di lavoro.

Tale specifico procedimento giurisdizionale può tuttora attivarsi per discriminazioni inerenti:

- "a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
- b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti

di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento;
 c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
 d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni" (art. 3 Dlgs 216/03).

Legittimazione ad agire:

La persona che si ritenga vittima di discriminazione può attivare il **procedimento celere e flessibile** già previsto dall'art. 44 del Dlgs 286/98 in tema di discriminazioni razziali (lo stesso già descritto per le discriminazioni in genere ai sensi della recente Legge n. 67/06, vedasi pagina precedente).

Ma, esclusivamente per l'attivazione di procedimenti giudiziari in reazione a discriminazioni in materia di lavoro possono agire in giudizio, oltre ai diretti interessati, vittime della discriminazione, non gli Enti e le Associazioni riconosciute come legittimate ad agire ex art. 4 Legge n. 67/06, ma **"le rappresentative locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale" (organizzazioni sindacali territoriali)**. Tali rappresentanze sono legittimate ad agire in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto della persona vittima della discriminazione o a sostegno della stessa.

Giurisdizione esclusiva:

Non potrà essere adito il Tribunale Ordinario ogni qualvolta si verta in contenziosi di lavoro che riguardino personale soggetto alla giurisdizione dei TAR (per esempio, i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia).

Quando non vi è discriminazione:

Non sono ritenute discriminatorie quelle differenze di trattamento, connesse alla condizione di disabilità, che però, si giustificano in base alla particolare ed intrinseca caratteristica della prestazione lavorativa da porre in essere. Per esempio, una persona con disabilità motoria non è adibita allo svolgimento di funzioni operative per la Protezione civile o per le Forze di polizia, ma può essere impiegata nei soli servizi amministrativi di questi enti.

Principi di diritto successorio

Introduzione:

Quando una persona muore, alcune situazioni giuridiche ad essa ricollegabili si trasferiscono ad altri soggetti e si parla di c.d. **"successione mortis causa"**. Per esempio, a seguito della morte di una persona proprietaria di una casa, occorre individuare, attraverso le regole che governano la "successione mortis causa", a chi tale casa debba essere trasferita in proprietà.

Pertanto, occorre partire fornendo una sommaria descrizione dei principi generali in materia di successioni, onde poi poter focalizzare l'attenzione su alcune costruzioni giuridiche che potrebbero servire a trasmettere in successione dei diritti patrimoniali, avendo di mira la salvaguardia di una persona con disabilità, specie se non autosufficiente.

Già alcune prime e schematiche nozioni erano state pubblicate su "La Rosa Blu" di luglio 2006 (pag. 24).

Successione legittima (o per legge):

Si verifica quando una persona muore senza aver lasciato alcun valido testamento o nel caso in cui ne abbia lasciato uno senza alcuna disposizione patrimoniale (o con disposizioni solo per una parte del patrimonio caduto in successione).

In tali casi è la legge che stabilisce a chi, tra i prossimi congiunti, debba essere devoluto il patrimonio ed in quale entità (nel caso di testamento contenente disposizioni patrimoniali inerenti solo una parte del patrimonio, si attuerà la successione legittima per la restante parte).

Si riporta, qui di seguito, una tabella ricognitiva circa le suddivisioni dell'asse ereditario in assenza di testamento.

TABELLA DEI SUCCESSORI LEGITTIMI

Coniuge	se concorre con più figli	1/3 dell'eredità
	se, in assenza di figli, concorre con ascendenti o fratelli e sorelle del defunto, oppure con gli uni e con gli altri	2/3 dell'eredità
Un figlio	da soli	tutta l'eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell'eredità in parti uguali
Uno o più figli	da soli	tutta l'eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell'eredità in parti uguali
Genitori (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Se sopravvive solo uno dei genitori sarà a lui devoluta tutta l'eredità
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con fratelli e sorelle	l'eredità si devolve tra tutti in parti uguali, ma i genitori (o quello di essi che succede) è assicurato un minimo (la metà dell'eredità)
Ascendenti (succedono solo in assenza dei figli e di genitori del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Per metà agli ascendenti della linea paterna e per metà agli ascendenti della linea materna. Gli ascendenti di grado più vicino (es. nonni) escludono quelli di grado più lontano (es. bisnonni)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il fratello e sorelle	spetta agli ascendenti la quota che sarebbe spettata al genitore superstito.
	se concorrono contemporaneamente con il coniuge e con i fratelli e le sorelle	gli ascendenti ed i fratelli e sorelle del defunto si dividono la quota di 1/3 dell'eredità. Agli ascendenti è, però, assicurato un minimo (1/4 dell'eredità)
Fratelli e sorelle (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l'eredità in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali (figli della stessa madre, ma di diverso padre, oppure figli dello stesso padre, ma di diversa madre) conseguono la metà di quanto conseguono i figli germani (figli degli stessi genitori)
	se concorrono con i genitori	l'eredità si divide in parti uguali tra tutti, ma i genitori hanno diritto ad almeno la metà dell'eredità. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono succedere, la quota che sarebbe loro spettata si devolve agli ascendenti (se, ovviamente, ci sono)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il coniuge e con gli ascendenti	fratelli, sorelle e ascendenti si dividono la quota di 1/3 dell'eredità, ma agli ascendenti è riservato almeno 1/4 della stessa

**Solo nel caso in cui non vi siano né figli, né coniuge, né genitori, né ascendenti, né fratelli o sorelle o loro ascendenti, sono chiamati a succedere i parenti entro il sesto grado (escludendo il più vicino in grado quello più lontano e dividendosi pro quota i parenti di pari grado).*

Entro il termine di **6 mesi dal decesso**, gli eredi devono presentare all'Ufficio del Registro del luogo dove era stabilito l'ultimo domicilio del defunto la denuncia di successione, con l'elencazione di tutto ciò che compone l'eredità.

E' sempre fatta salva la facoltà di rinuncia all'eredità, da attuarsi con dichiarazione innanzi ad un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).

N.B. Nella successione legittima non si tiene conto di eventuali condizioni di disabilità dei chiamati all'eredità.

Successione testamentaria:

Si verifica quando la persona deceduta (c.d. "de cuius") aveva nel corso della sua vita redatto un **valido testamento**, contenente disposizioni inerenti tutte o parte delle sue sostanze economiche, oltre che disposizioni di carattere non patrimoniale.

N.B. Tra le disposizioni non patrimoniali può includersi anche la designazione di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno per il proprio figlio con disabilità.

Forme del testamento:

Il testamento può essere olografo, segreto, in forma pubblica.

E' detto **olografo** il testamento interamente redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Tale testamento soddisfa l'esigenza della segretezza e dell'economicità, ma è suscettibile di alterazione, smarrimento, sottrazione.

E' detto **segreto** il testamento che viene sottoscritto di proprio pugno dal testatore (potendo essere redatto anche da un terzo) e poi consegnato in busta chiusa e sigillata (o da sigillare) ad un notaio, che ricevutolo, ne dovrà curare la conservazione e la pubblicazione, una volta avuta la notizia della morte del testatore. Tale testamento dà la possibilità di tenere segreto il contenuto del testamento, assicurando però la certezza della data e l'intangibilità dello stesso, in quanto in custodia del notaio.

E' detto **pubblico** il testamento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio, che raccoglie le volontà del disponente innanzi

a due testimoni (quattro se il testatore non sa leggere o scrivere o è sordomuto) e le riversa in un documento scritto avente forma pubblica e sottoscritto dal medesimo, dal testatore e dai testimoni. Tale testamento ha il vantaggio di essere redatto attraverso la consulenza di un professionista, quale un notaio e di essere difficilmente impugnabile, avendo natura di atto pubblico, facente piena prova delle dichiarazioni del testatore, fino a querela di falso. Purtroppo, però, in tale forma testamentaria viene meno il carattere della segretezza.

Contenuto del testamento:

Il "de cuius" può nominare nel testamento uno o più **eredi** e uno o più **legatari**.

Gli eredi subentrano in tutti o in una parte dei rapporti giuridici transmissibili che facevano capo al "de cuius", acquisendo la sua stessa posizione giuridica e, quindi, rimanendo vincolati anche per i debiti e gli oneri gravanti su quei rapporti giuridici cui sono succeduti, anche se superiori a quanto ereditato. E' comunque fatta salva la possibilità di accettare l'eredità con "**beneficio d'inventario**", rispondendo così delle passività ereditarie solo nei limiti di quanto ereditato in attivo.

I legatari, invece, sono coloro che entrano in un determinato e specifico rapporto giuridico rientrante nel patrimonio del "de cuius" e rispondono con il loro patrimonio di eventuali passività fino e solo alla concorrenza del valore del legato.

Tra l'altro, nel testamento si può disporre:

1) **un onere testamentario in favore di una persona con disabilità**. Con tale previsione il testatore stabilisce che l'erede abbia l'obbligo di fare, di dare, di non fare o di non dare qualcosa in favore di una persona, che possa anche essere con disabilità. Qualora l'onere avesse valore determinante oppure fosse espressamente prevista l'ipotesi di non ottemperanza dell'obbligo, l'onere vedrebbe risolta la disposizione testamentaria in suo favore e la titolarità del bene o del diritto ricevuto in successione passerebbe ad un nuovo titolare (sostituito), su cui graverebbe nuovamente l'obbligo di adempimento dell'onere.

2) **un diritto di usufrutto in favore di una persona con disabilità**. Con tale previsione il testatore stabilisce che all'erede con disabilità spetti l'usufrutto su un immobile (per es. casa di abitazione) e all'altro erede la nuda proprietà.

Attraverso tale costruzione giuridica si assicurerebbe alla persona con disabilità (per es. uno dei propri figli) il diritto a rimanere a vivere, per tutta la sua esistenza, nella casa fino ad allora di proprietà del genitore defunto, assicurando all'altro erede (per es. altro fratello in vita) la nuda proprietà, di cui godrebbe in pieno alla morte dell'usufruttuario con disabilità.

3) **una maggiorazione della quota ereditaria per una persona con disabilità**. Il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio, privilegiando una persona con disabilità, che, semmai, abbia necessità di ingenti risorse per l'attivazione di tutti gli interventi utili per la propria cura e sostegno. Pertanto, si potrebbe avere un testamento in cui si avesse come erede universale proprio una persona con disabilità, anche non parente del "de cuius" o una maggiore predilezione rispetto ad altri eredi che siano anche stretti congiunti.

Successione necessaria:

In ogni caso, tali disposizioni testamentarie non possono ledere le cc.dd. "**quote di riserva**", quote minime dell'asse ereditario necessariamente spettanti ai parenti più prossimi del "de cuius": figli, coniuge ed ascendenti (cc.dd. legittimari). Infatti, qualora al momento dell'apertura della successione esistessero alcuni dei parenti sopra detti, sull'asse ereditario andrebbe calcolata la quota indisponibile ed eventualmente ridotta l'entità di quanto maggiormente disposto dal testatore rispetto alla quota disponibile (determinata dalla differenza tra asse ereditario, comprensivo di donazioni fatte in vita, e disposizioni testamentarie a favore di persone diverse dai legittimari).

Qui di seguito, si propone la tabella contenente i parenti più prossimi e le quote di riserva spettanti loro.

TABELLA DEI LEGITTIMARI

Un figlio	da solo	1/2 dell'eredità
	se concorre con il coniuge	1/3 dell'eredità
Uno o più figli	da soli	2/3 dell'eredità da dividere in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	1/2 dell'eredità in parti uguali
Coniuge (al coniuge spetta in ogni caso il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di usare i mobili in essa contenuti)	da solo	1/2 dell'eredità
	se concorre con un figlio	1/3 dell'eredità
	se concorre con più figli	1/4 dell'eredità
	se concorre, in quanto non ci sono figli, con gli ascendenti	1/2 dell'eredità
Ascendenti (è a loro riservata una quota di eredità solo se chi muore non lascia figli)	da soli	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il coniuge	1/4 dell'eredità

Sostituzione Fedecommissaria

Definizione:

È l'istituto giuridico attraverso il quale un genitore, un ascendente in linea retta (nonno, bisnonno) o il coniuge di una persona *interdetta* istituisce quest'ultima erede testamentario, imponendole l'obbligo di conservare e restituire il bene, alla sua morte, alla persona, fisica o giuridica, che, sotto la vigilanza del tutore, si è presa cura della stessa.

Ratio:

Il meccanismo della sostituzione fedecommissaria (fedecompresso) permette di fare in modo che la persona con disabilità intellettiva grave riceva, successivamente al decesso del testatore, la cura e l'assistenza di chi si ritenga idoneo al compito. Ciò si ottiene stabilendo che colui il quale assiste, riceva, alla morte dell'interdetto, i beni oggetto del fedecompresso, escludendo, invece, dalla successione i parenti che avrebbero ereditato per legge dalla persona interdetta (essendo quest'ultima impossibilitata a redigere un proprio testamento).

Regole del fedecompresso:

Il "de cuius" può disporre un fedecompresso solo in favore di una persona interdetta, non già anche di un beneficiario di amministrazione di sostegno, pur se questi venga dichiarato, nel decreto di nomina dell'amministratore, incapace di fare testamento.

La persona interdetta può godere, anche attraverso l'operato del tutore, dei soli frutti derivanti dai beni dati in fedecompresso, non potendo vendere i beni stessi, se non dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria che viene concessa nei casi di assoluta ed evidente necessità della persona.

ESEMPIO

Se un genitore col fedecompresso lascia in eredità al proprio figlio interdetto un appartamento, quest'ultimo può, attraverso la locazione dell'immobile, trarre un'utilità dai canoni di locazione (cc. dd. "frutti civili"), ma mai venderlo, se non con l'autorizzazione del Tribunale e provando l'assoluta necessità di avere liquidità o di reimpiegare in altro modo il capitale. Tra i beni del fedecompresso possono anche rientrare quelli costituenti la c.d. "legittima", ossia la quota indisponibile che dovrebbe necessariamente spettare ai parenti più prossimi. Il testatore potrebbe anche disporre che la cura e l'assistenza della persona interdetta venga posta in essere, oltre che da persone fisiche, anche da Enti, quali Associazioni o fondazioni, che, ugualmente risulterebbero destinatarie dei beni alla morte dell'interdetto.

In ogni caso, qualora vi sia stata una pluralità di persone o di Enti che abbiano avuto in cura la persona interdetta, i beni ereditari sarebbero attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi abbiano avuto cura di quest'ultima.

Fedecompresso de residuo:

E' un'ipotesi applicativa eccezionale del fedecompresso per il quale, invece, è prevista una generale inalienabilità dei particolari beni, oggetto del fedecompresso. Infatti, nel fedecompresso "de residuo", il testatore nomina l'unico suo figlio interdetto erede universale con l'obbligo di restituire, non tutti i beni ereditari (come nel generico fedecompresso assistenziale), ma solo quelli dei quali il figlio stesso non abbia disposto in vita.

Differenze con Trust:

Vedasi oltre.

Trust**Definizione:**

È l'istituto giuridico in virtù del quale un soggetto (in genere, il genitore), c.d. "**disponente**", trasferisce la proprietà di un certo patrimonio ad altro soggetto, cosiddetto "**trustee**", affinché lo gestisca secondo la sua volontà per uno scopo stabilito (per esempio la cura ed il mantenimento del figlio con disabilità).

Ratio:

Attraverso il trust si crea un patrimonio (insieme di diritti, beni mobili o immobili) da affidare ad una persona di fiducia, affinché lo utilizzi per l'assistenza e la cura della persona con disabilità. Al tempo stesso, si dà la possibilità a colui che costituisce il trust di prevedere non solo il vincolo di destinazione, ma anche le specifiche modalità organizzative dell'assistenza (per es. può prevedere che il trustee provveda col danaro affidatogli di far fare il controllo dentistico semestrale al figlio con disabilità).

Regole del trust:

Il disponente nel destinare i propri beni al trust non può intaccare la c.d. "legittima", ossia la quota del suo patrimonio non disponibile, in quanto per legge destinata ai congiunti più prossimi.

Una volta costituito in trust, il patrimonio è soggetto a due vincoli:

- 1) **di destinazione**, in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente;
- 2) **di separazione**, in quanto giuridicamente separato dal patrimonio del trustee, quindi né nella disponibilità di questo per il raggiungimento di propri fini, né aggredibile dai creditori di quest'ultimo.

Nell'atto istitutivo del trust, il disponente può prevedere che la figura del trustee sia ricoperta o da una persona fisica o da una persona giuridica (per esempio un'Associazione che si occupi della tutela di persone con disabilità).

Al tempo stesso, il disponente può anche prevedere che vi sia un "garante" (c.d. protector) che controlli l'operato del trustee, ed eserciti nei suoi confronti poteri consultivi. I poteri del garante potrebbero, addirittura, spingersi alla revoca del trustee ed alla sostituzione dello stesso, in caso di mancato rispetto dello scopo del trust.

In genere, viene nominato "garante" colui che, rispetto alla persona con disabilità, sia tutore, curatore o amministratore di sostegno, dato il suo ufficio di protezione giuridica del beneficiario.

Il disponente prevede nell'atto istitutivo anche quali debbano essere i beneficiari finali del trust, ossia coloro ai quali il trustee debba trasferire la proprietà dei beni alla morte del beneficiario con disabilità.

Differenze con fedecommesso:

Con il trust si può provvedere per qualsiasi persona con disabilità, che, quindi, può anche non essere interdetta o non essere figlia, discendente, coniuge del disponente, così come, invece, espressamente richiesto per l'utilizzo del fedecommesso.

A differenza del fedecommesso, che è una disposizione testamentaria, il trust può essere istituito ed iniziare ad operare anche nel corso della vita del disponente. Tra l'altro, in tal maniera, il disponente potrà iniziare durante la sua vita a capire se il trustee sia persona idonea a perseguire gli scopi previsti nell'atto istitutivo anche dopo la sua morte.

Altri istituti**Fondazione:**

È quell'ente che una persona, fisica o giuridica, (c.d. fondatore) costituisce per gestire, secondo le indicazioni date nell'atto costitutivo, un patrimonio messo a disposizione per il raggiungimento di un preciso scopo di pubblica utilità. Vi può anche essere una fondazione (c.d. "fondazione di famiglia") costituita per beneficiare i discendenti del fondatore che si trovino in una situazione soggettiva di particolare rilevanza sociale, quale una condizione di disabilità.

Con la fondazione, però, si avranno non singoli specifici beneficiari (come nel trust, nel fedecommesso o altri istituti di diritto successorio), ma categorie di beneficiari che rientrino nelle situazioni

previste dal fondatore. Proprio per tale motivo, sia la gestione della fondazione sia la devoluzione del patrimonio a seguito di estinzione della fondazione sono sottoposte al controllo dell'autorità pubblica.

Contratto di mantenimento e rendita vitalizia:

Sono due contratti in virtù dei quali una persona vende un bene o cede un capitale ad altra persona che si obbliga, come corrispettivo, a dare una somma periodica di danaro (nella rendita vitalizia) o ad assicurare un'assistenza nei confronti del beneficiario (nel contratto di mantenimento). Il beneficiario può anche essere diverso dal venditore/cedente ed essere individuato in una persona con disabilità (per es. il figlio del venditore).

Per entrambi questi meccanismi giuridici occorre tener presente che vi è incertezza circa la durata delle obbligazioni assunte per il mantenimento o la rendita, essendo collegata alla durata della vita del beneficiario.

Inoltre, per il solo contratto di mantenimento si potrebbe ravvisare anche un'incertezza circa le necessità della persona beneficiaria, che potrebbero aumentare con l'avanzare dell'età.

Contratto di assicurazione sulla vita:

È il contratto in virtù del quale un assicuratore si impegna, a seguito del pagamento di un premio, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita dell'assicurato. Pertanto, un genitore potrebbe stipulare una polizza assicurativa che preveda, alla sua morte, il pagamento da parte dell'assicuratore, di una rendita nei confronti del figlio con disabilità, istituito come beneficiario della polizza stessa.

Tale contratto è utilizzabile più che altro, in assenza di altri beni patrimoniali (tipo immobili), garantendo, a fronte del pagamento di piccole rate di premio, un certo capitale o una certa rendita al proprio figlio con disabilità.

Tra l'altro, la prestazione erogata dall'assicuratore si limita alla corresponsione di danaro e non già ad altre forme di assistenza.

N.B. tale contratto di assicurazione è cosa ben diversa da altri prodotti venduti da compagnie assicurative, che invece, sono da ricondurre, più che altro, a veri e propri prodotti finanziari.

NAZIONALE

ANFFAS ONLUS:

VIA E. GIANTURCO, 1 - 00196 ROMA
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00;
15.15 - 18.27
Tel. 06/3611524 int.42 | Fax. 06/3212383
E-mail: sai@anffas.net

ABRUZZO

AVEZZANO - ANFFAS ONLUS

VIA DON MINZONI, 82 - AVEZZANO
Orari: da lunedì a venerdì 9.30 - 11.30
Tel. 0863/444373 | Fax: 0863/449000
E-mail: anffasaz@virgilio.it

LANCIANO - ANFFAS ONLUS

ZONA INDUSTRIALE N. 65/A - 66034 LANCIANO (CH)
Orari: da martedì o su appuntamento 9.00 - 13.00
Tel. 0872/717950 | Fax. 0872/717954
E-mail: info@anffas Lanciano.it

PESCARA - ANFFAS ONLUS

VIA G. BOVIO - INTERNO PARCO SABUCCHI - 65125 PESCARA
Orari: Mercoledì 9.00 - 12.30
Tel. 085/4710756 | Fax. 085/47107549
E-mail: anffas pesca cara@infinito.it

ABRUZZO - ANFFAS ONLUS

VIA BERNINI, INTERNO PARCO DEL SORRISO
Orari: martedì e giovedì 16.00 - 19.00
Orari: mercoledì 9.00 - 12.30
Tel. 085/2015171 | Fax. 085/47107549
E-mail: anffasonlus abruzzo@yahoo.it

CALABRIA

REGGIO CALABRIA - ANFFAS ONLUS

VIALE ALDO MORO, TRAV. SOCCORSO A MARE, 6 - 89129 REGGIO CALABRIA
Orari: Lunedì 9.30 - 12.30, mercoledì 10.00 - 12.00 e venerdì 16.00 - 18.00.
Tel. 0965/590519 | Fax. 0965/590519
E-mail: sai-rc@anffascalabria.net

CAMPANIA

SALERNO - ANFFAS ONLUS

VIA DEL TONNAZZO, 83 - FUORNI (SA).
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00;
14.00 - 17.00.
Tel. 089/302393 | Fax. 089/303077
E-mail: info@anffas sa.it

COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI

INTEGRAZIONE

VIA TOLEDO, 413 - NAPOLI
Orari: lunedì e mercoledì 14.30 - 17.30.
Tel. 081/4288025 | Fax. 081/5527897
E-mail: napolintegrazione@anffas.net

CENTRO C. URSI DI NAPOLI

VIA BROMBEIS, 70 - NAPOLI
Orari: martedì 10.00- 12.30 e giovedì 14.00 - 17.00
Tel. 081/5640100 | Fax. 081/5640100
E-mail: anffas ursi@libero.it

CENTRO N. MARTINI

V.LE S. MARIA A PARETE, 48 - LIVERI (NA)
Orari: martedì e giovedì 10.00 - 12.00.
Tel. 081/8255247 | Fax. 081/8255247
E-mail: anffas liveri@libero.it

CENTRO S. MARIA DELLE GRAZIE

VIA ROCCARAINOLA, 76 - CICCIANO (NA)
Orari: lunedì e venerdì 10.00 - 12.00.
Tel. 081/8262443 | Fax. 081/8262443
E-mail: anffascicciano_1959@libero.it

CENTRO LE VIOLE

VIA STAFFETTA, 50 - GIUGLIANO (NA)
Orari: lunedì e venerdì 10.00- 12.30.
Tel. 081/5096366 | Fax. 081/5096366
E-mail: anffas giugliano@libero.it

CENTRO J. KENNEDY

VIA MONTEDORO, 71 - TORRE DEL GRECO (NA)
Orari: martedì e giovedì 8.30 - 10.30
Tel. 081/3580359 | Fax. 081/3580359
E-mail: casakennedyanffas@virgilio.it

EMILIA ROMAGNA

CESENA - ANFFAS ONLUS

VIA VIGNE, 83 - CESENA (FC)
Orari: da lunedì a sabato 9.00 - 12.30
Tel. 0547/631101 | Fax. 0547/631101
E-mail: anffas cesena@libero.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE

INTEGRAZIONE
VIA C. CANTU', 45 - 34134 TRIESTE
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 16.00.
Tel. 040/51274 | Fax. 040/51275
E-mail: anffas trieste@tin.it

TOLMEZZO - ANFFAS ONLUS

VIA MATTEOTTI, 19/G - 33028 TOLMEZZO (UD)
Orari: venerdì 9.00 - 12.00 ed altre due ore a settimana su appuntamento.
Tel. 0433/41239 | Fax. 0433/41239
E-mail: anffasaltofriuli@virgilio.it

LAZIO

FROSINONE - ANFFAS ONLUS

VIA CASILINA NORD, 494 FROSINONE
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-12.00.
Tel. 0775/872590 | Fax. 0775/872590
E-mail: anffasfrosinone@libero.it

OSTIA - ANFFAS ONLUS

VIA DEL SOMMERGIBILE, SNC - 00121 ROMA
Orari: da lunedì a venerdì 10.00- 12.30;
14.00 - 15.30
Tel. 06/56347146 | Fax. 1782766111
E-mail: anffasostia.sai@gmail.com

ROMA - ANFFAS ONLUS

VIA VITELLIA, 33/A - 00152 ROMA
Orari: lunedì e mercoledì 9.00- 13.00
Tel. 06/58237697 | Fax. 06/634785
E-mail: sai@anffasroma.it

LIGURIA

COOP. SOC. GENOVA INTEGRAZIONE

VIA DELLA LIBERTA', 6 INT. 5 - 6 16129 GENOVA
Orari: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30;
13.00 - 16.00
Tel. 010/5762511 | Fax. 010/5762541
E-mail: segreteria@anffas genova.it

IMPERIA - ANFFAS ONLUS

OSPEDALE DI IMPERIA
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00.
Tel. 0183/667052 | Fax. 0183/667052
E-mail: anffas imperia@uno.it

TIGULLIO EST CHIAVARI - ANFFAS ONLUS

CORSO MILLO, 4 - 16043 CHIAVARI
Orari: da lunedì a venerdì 10.00- 12.00;
14.00- 16.00.
Tel. 0185/325097 | Fax. 0185/325097
E-mail: anffas.chiavari@libero.it

LOMBARDIA

ABBIATEGRASSO - ANFFAS ONLUS

STRADA PER CASSINETTA, 27 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI)
Orario: mercoledì 9.00 - 12.30 e giovedì 14.30 - 17.30.
Tel. 02/9420307 | Fax. 02/9420307
E-mail: anffasabbiategrasso.sai@gmail.com

BRONI - STRADELLA - ANFFAS ONLUS

VIA A. DEPRESTIS, 4 - 27049 STRADELLA (PV)
Orari: lunedì e mercoledì 10.30 - 12.30
Tel. 0385/48713 | Fax. 0385/48713
E-mail: sai.stradella@libero.it

LEGNANO - ANFFAS ONLUS

VIA COLLI S. ERASMO, 29 LEGNANO
Orari: da martedì a venerdì 9.30 - 11.30.
Tel. 0331/453835 | Fax. 0331/453835
E-mail: anffas legnano@libero.it

MILANO - ANFFAS ONLUS

VIA CARLO BAZZI, 68 - MILANO
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 17.00
Tel. 02/844045216/ 233 | Fax. 02/89515740
E-mail: letizia.ortolani@anffasmilano.it

PAVIA - ANFFAS ONLUS

VIA L. SPALLANZANI, 11 - 27100 PAVIA
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30.
Tel. 0382/539438 | Fax. 0382/539438
E-mail: sai@anffaspavia.it

COOP. SOCIALE "PUNTO D'INCONTRO SERVIZI" A R.L.

P.ZZA VIGANO', 1 - 20062 CASSANO D'ADDA (MI) E CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Orari: martedì (Cassano D'Adda) e venerdì (Cernusco) 10.00 - 13.00
CASSANO D'ADDA: Tel. 0363/361966/65
Fax. 0363/361966/65
CERNUSCO: 02/9232430 | Fax. 02/9232430
E-mail: info@anffasmartesana.org
segreteria@puntoincontro.org

SEREGNO - ANFFAS ONLUS

VIA COMINA, 21 - 20038 SEREGNO (MI)
Orari: mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00.
Tel. 036/2234373 | Fax. 036/2234373
E-mail: anffas seregno@libero.it

VOGHERA - ANFFAS ONLUS

VIA SORMANI GAVINA, 7 - 27058 VOGHERA (PV)
Orari: lunedì 9.00 - 12.00 e mercoledì 15.00 - 18.00.
Tel. 0383/640558 | Fax. 0383/640558
E-mail: anffasvoghera@libero.it

MARCHE

MACERATA - ANFFAS ONLUS

VIA VANVITELLI, 32 - MACERATA
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00
Tel. 0733/36170 | Fax. 0733/367192
E-mail: info@anffas macerata.it

PIEMONTE

TORINO - ANFFAS ONLUS

VIA C. BOSSI, 24 - 10144 TORINO
Orari: martedì, mercoledì e giovedì 9.30 - 13.00;
14.00 - 18.00.
Tel. 011/3810723/24 | Fax. 011/3810722
E-mail: sai@anffas torino.it

VALLI PINEROLESI - ANFFAS ONLUS

VIA DEI ROCHIS, 3 - PINEROLO
Orari: martedì c/o Servizi Sociali; mercoledì e giovedì c/o sede Anffas 9.00 - 12.00.
Tel. 0121/398733 | Fax. 1782251586
E-mail: anffas vp@tiscali.it

COOPERATIVA SOCIALE INTEGRAZIONE

BIELLESE

VIA CAVOUR, 104 - 138694 GAGLIANICO (BI)
Orari: da lunedì al venerdì 9.00 - 12.00.
Tel. 015/2493064 | Fax. 015/2496870
E-mail: sportello.sai@anffas bi.it

FONDAZIONE 'COMUNITA' LA TORRE'

ONLUS

VIALE INDIPENDENZA, 126 - 10086 RIVAROLO CANADESE
Orari: martedì e venerdì 14.00 - 18.00
Tel. 0124/424846 | Fax. 0124/420882
E-mail: segreteria@latorreonlus.net

PUGLIA

ALTAMURA - ANFFAS ONLUS

VIA MARECCHIA, 38 (IN VIA TEMPORANEA).
Orari: martedì e giovedì dalle 17.00 in poi (in via temporanea).
Tel. 080/3141635 | Fax. 080/3141635
E-mail: anffas.altamura@libero.it

FOGGIA - ANFFAS ONLUS

VIA CANTU', 4 - 71100 FOGGIA
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 16.00 - 19.30
Tel. 0881/610516 | Fax. 0881/610516
E-mail: info@anffasfoggia.it

MOLFETTA - ANFFAS ONLUS

VIA PAPA INNOCENZO XIII SNC - 70056 MOLFETTA (BA)
Orari: martedì 17.30 - 20.30.
Tel. 080/3385933
E-mail: sai.anffasmolfetta@libero.it

TARANTO - ANFFAS ONLUS

VIA G. MESSINA, 40 - 74100 TARANTO
Orari: martedì e giovedì 9.00- 12.00
Tel. 099/4775743 | Fax. 099/4775743
E-mail: anffas.taranto@libero.it

PUGLIA ANFFAS ONLUS

V.LE ALDO MORO, 35 GIOVINAZZO (BA)
Orari: da lunedì a venerdì 18.00- 20.00
Tel. 080/3946645 | Fax. 080/3946645
E-mail: giovinnazzo@anffaspuglia.it

SARDEGNA

CAGLIARI - ANFFAS ONLUS

VIALE COLOMBO, 25 - CAGLIARI
Orari: lunedì 9.00 - 13.00
Tel. 070/666235 | Fax. 070/669102
E-mail: anffas.cagliari@virgilio.it

SICILIA

PALAZZOLO ACREIDE - ANFFAS ONLUS

VIA .A ITALIA, SNC PALAZZOLO
Orari: da lunedì a venerdì 8.30 - 18.00
Tel. 0931/881557 | Fax. 0931/881557
E-mail: anffaspalazzolo@virgilio.it

PALERMO - ANFFAS ONLUS

L.GO VAL DI MAZARA, 4 - 90144 PALERMO
Orari: martedì e giovedì 17.30- 20.00;
altri giorni su appuntamento.
Tel. 091/511735 | Fax. 091/82331184
E-mail: anffaspalermo@gmail.com

PATTI - ANFFAS ONLUS

VIA LUCA DELLA ROBBIA, 129 - 98060 FRAZIONE MARINA - PATTI (ME)
Orari: da lunedì a venerdì 10.00 - 12.30;
16.30 - 18.30
Tel. 0941/362414 | Fax. 0941/362414
E-mail: patti@anffas.net

COOP. SOCIALE ONLUS L'ALBERO

C/O C.I.A.P.I. EX. STATALE 114 - 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
Orari: da lunedì a venerdì 15.30 - 18.30
Tel. 334/7098490 | Fax. 0931/771557
E-mail: massimo.salamone@alice.it

TOSCANA

MASSA CARRARA (CARRARA) - ANFFAS ONLUS

VIA PIAVE, 7/BIS - 54033 CARRARA
Orari: martedì e giovedì 10.00 - 11.00
Tel. 0585/841444 | Fax. 0585/845277
E-mail: segreteria@anffasms.it

TRENTINO

TRENTINO - ANFFAS ONLUS

VIA G. B. TRENER, 8 - 38100 TRENTO
Orari: mercoledì 9.00 - 12.00
Tel. 0461/407511 | Fax. 0461/407500
E-mail: sai@anffas tn.it

VENETO

SCHIO - ANFFAS ONLUS

VIA MONTE VALBELLA, 2 - SCHIO
Orari: mercoledì 9.30 - 12.30
Tel. 0445/530077 | Fax. 0445/530038
E-mail: segreteria@anffasschio.it

VICENZA - ANFFAS ONLUS

VIA ALBERBERIA, 3 - LISIERA DI BOLZANO VICENTINO
Orari: martedì 13.00-16.00 e giovedì su appuntamento.
Tel. 0444/356152 | Fax. 0444/359280
E-mail: anffasvi@libero.it

Per ricevere gratuitamente "La Rosa Blu" è sufficiente contattare la redazione (Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma Tel. 06/3611524 int. 13; Fax. 06/3212383 e-mail: larosablu@anffas.net) specificando i vostri esatti recapiti, oppure compilare l'apposito form sul sito internet Anffas Onlus: www.anffas.net, nella sezione "Pubblicazioni Anffas Nazionale".